



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 15 GIUGNO 2007

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

BOLLETTINO UFFICIALE

INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

II° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari** e **Speciali**.

ABBONAMENTO E PASSWORD

E' possibile sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno. Il **costo annuale è di € 77,47** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 364665**.

L'abbonamento al cartaceo offre anche la possibilità di consultare i bollettini sul sito della Regione Abruzzo tramite l'apposita password da richiedere compilando la scheda sul sito **<http://bura.regione.abruzzo.it>** oppure specificando tale richiesta nel fax inviato.

Dopo questa operazione, il Servizio provvederà ad inviare tramite posta ordinaria una user e una password strettamente personali che consentiranno l'accesso al Bollettino on-line limitatamente al periodo di validità dell'abbonamento al bollettino cartaceo.

INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:
Direzione del Bollettino Ufficiale - Corso Federico II n. 51 - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
 - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
 - per testo di ciascuna inserzione pari a € 1,29 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute);
- in formato elettronico tramite email all'indirizzo **bura@regione.abruzzo.it**

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila. - n. fax 0862 364665
- Costo fascicolo: **€ 1,29** - Arretrati, solo se disponibili, **€ 1,29**.
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - Corso Federico II n° 51 - 67100 L'Aquila
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00 alle ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione**ATTI****DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE 14.05.2007, n. 435:

L.R. 28 dicembre 2006, n. 47, art. 44. Intervento della Regione Abruzzo in relazione al grande Evento dei XVI[^] Giochi del Mediterraneo del 2009. Finanziamento interventi di impiantistica sportiva. Modalità e disciplina erogazione benefici..... Pag. 7

DELIBERAZIONE 14.05.2007, n. 456:

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 L. 833/78 erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate nell'anno 2005 – Attribuzione budget nuove strutture accreditate e rideeterminazione del budget complessivo per l'anno 2007. Pag. 8

DELIBERAZIONE 14.05.2007, n. 463:

Deliberazione Giunta regionale n. 949/2006 (applicazione art. 210 l.r. 6/2005 e successiva modifica ed integrazione l.r. 33/2005) modifiche ed integrazioni in applicazione punto 12 allegato A. Pag. 34

DELIBERAZIONE 25.05.2007, n. 500:

Variazione al bilancio di previsione 2007 ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 25 marzo 2002 n. 3. Capitoli vari. Pag. 47

DELIBERAZIONE 25.05.2007, n. 525:

Legge 21 novembre 2000, n. 353. Programma delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Anno 2007. Modifiche ed integrazio-

ni allo schema di convenzione con Organizzazioni di Volontariato di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 527 del 22.05.2006 e n. 992 del 04.09.2006. ... Pag. 51

DECRETI*Presidente della Giunta Regionale*

DECRETO 08.05.2007, n. 65:

Approvazione modifiche dello Statuto dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo, con sede in L'Aquila. Pag. 55

DECRETO 04.06.2007, n. 71:

Individuazione turnazioni stazioni di servizio autostradali distribuzione carburanti che devono rimanere aperte. Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburanti. Commissione di Garanzia n. 1/94-19/2001..... Pag. 90

DETERMINAZIONI*Dirigenziali*

**DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA'
ESTRATTIVE E MINERARIE**

DETERMINAZIONE 29.05.2007, n. DI3/51:

Deposito di oli minerali per uso commerciale - Comune di Spoltore (PE). Ditta: LAURETI PETROLI s.r.l. con sede in Pescara. Autorizzazione provvisoria ad installare ed esercire. Pag. 92

**DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA**

DETERMINAZIONE 24.04.2007, n. DI5/27:

Interventi DOCUP - misura 2.1.3 "Cofinanziamento della L. 1329/65" di cui alla

D.G.R. n 495 del 15.5.06: trasferimento risorse al gestore M.C.C. S.p.A. di ROMA.
..... **Pag. 93**

DETERMINAZIONE 29.05.2007, n. DI5/38:

Interventi agevolativi per l'acquisto di macchinari ex L. 28 novembre 1965, n. 1329: trasferimento risorse di cui alla D.G.R. n. 1309 del 27.11.06, concernente il riparto del fondo unico per l'anno 2005, al gestore M.C.C. S.p.A. di ROMA. **Pag. 94**

DIREZIONE PARCHI,
TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 29.05.2007, n. DN3/69:

D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006 – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. - Ditta Valerio Domenico – Contrada Grotte, 36 – Castiglione a Casauria (Pe). - Rinnovo Autorizzazione N. DF3/31/02 del 24.04.2002 inerente: “l'esercizio dell'attività di autodemolizione, raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi”.
..... **Pag. 95**

DETERMINAZIONE 30.05.2007, n. DN3/71:

D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.– Determinazione Dirigenziale n. DF3/86/04 avente per oggetto: “D.Lgs 05.02.1997 n. 22 art. 28 – L.R. 28.04.2000 n. 83 – Ditta AGROTTER S.r.l. Sede Legale: Via Serre, 5 – 61040 Mondavio (PS); Sede Operativa: Loc. Valle Corina di Piedisanti – 67020 Navelli (AQ). Autorizzazione regionale per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di lombricompostaggio ubicato nel Comune di Navelli (AQ). Autorizzazione regionale concessa con DGR n. 1841 del 13.08.1999, rinnovata con DGR n. 98 del 21.02.2001, volturata con provvedimento n. DF3/35/02 e modificata ed integrata con provvedimenti n. DF3/94 del 23.12.02 e DF3/84 dell'1.10.03”. PROVVE-

DIMENTI. **Pag. 98**

DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 28.05.2007, n. DG11/100:

Piano di Sorveglianza Epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) Regione Abruzzo. Anno 2007.
..... **Pag. 99**

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
*SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO*

DETERMINAZIONE 28.05.2007, n. DE4/57:

Approvazione regionale del Regolamento di Esercizio e piano di soccorso relativo all'ascensore in servizio pubblico matr. J102401 realizzato all'uscita di Piazza Duomo della galleria pedonale del parcheggio Terminal Bus nel Comune di L'Aquila (DPR 753/80 e L.R. 24/2005)...... **Pag. 143**

DETERMINAZIONE 29.05.2007, n. DE4/59:

Legge 11.05.1999 n. 140 “Norme in Materia di Attività Produttive”, Art. 8 “Fondo per l'innovazione degli impianti a fune” per le Regioni a Statuto Ordinario, come modificato dalla Legge 01.08.2002 n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e Trasporti”, art. 31 “Disposizioni in materia di impianti a fune”.

Ditta: “Seggiovia Di Valle Fura S.r.l.”, P.le degli Sciatori snc – Pescocostanzo (AQ), sostituzione sciovia “Valle Gelata” con seggiovia biposto “Valle Gelata - La Sorgente”; costo intervento €826.331,04, contributo assegnato €330.532,42.

Richiesta di ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori e la presentazione di documentazione. DINIEGO.
..... **Pag. 144**

DETERMINAZIONE 31.05.2007, n. DE4/60:

Sciovie a fune alta "Passo Godi" e "Pantano" in Comune di Scanno (AQ). L. 140/99 e L. 166/2002 proroga della vita tecnica; L.R. 24/2005 autorizzazione regionale al pubblico esercizio..... Pag. 149

DIREZIONE TURISMO
ED ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO SPORT, IMPIANTISTICA SPORTIVA

DETERMINAZIONE 20.04.2007, n. DF3/127:

L.R. 17/11/04, n. 41. D.G.R. del 12/07/2005, n. 616. Contributi per interventi in materia di impianti sportivi. Comune di Opi - Impianto sportivo: piste sci di fondo, ubicate in l.tà Macchiarvana e Le Pagliare. Erogazione saldo (50%) contributo assegnato..... Pag. 152

DETERMINAZIONE 04.05.2007, n. DF3/166:

L.R. 08 febbraio 2005, n. 6 (legge finanziaria regionale) come modificata dalla L.R. 09 novembre 2005, n. 33 - Rifinanziamento della L.R. 56/2001. Comune di Montazzoli, assegnazione contributo € 50.000,00 per "Impianti sportivi". Erogazione acconto (40% + 50%). Pag. 153

DETERMINAZIONE 10.05.2007, n. DF3/167:

L.R. 08 febbraio 2005, n. 6 (legge finanziaria regionale) come modificata dalla L.R. 09 novembre 2005, n. 33 - Rifinanziamento della L.R. 56/2001. Comune di Montazzoli, assegnazione contributo € 25.000,00 per "Impianti sportivi". Erogazione acconto (40% + 50%). Pag. 154

DETERMINAZIONE 10.05.2007, n. DF3/168:

L.R. 08 febbraio 2005, n. 6 (legge finanziaria regionale) come modificata dalla L.R. 09 novembre 2005, n. 33 - Rifinanziamento della L.R. 56/2001. Comune di Capistrello, assegnazione contributo € 30.000,00 per "Impiantistica sportiva". Erogazione accon-

to (40% + 50%). Pag. 155

DETERMINAZIONE 10.05.2007, n. DF3/169:

L.R. 08 febbraio 2005, n. 6 (legge finanziaria regionale) come modificata dalla L.R. 09 novembre 2005, n. 33 - Rifinanziamento della L.R. 56/2001. Comune di Rosello. Contributo €25.000,00 per "Campo calcetto loc. Giuliole". Erogazione saldo (10%) contributo assegnato. Pag. 156

DETERMINAZIONE 22.05.2007, n. DF3/175:

L.R. 08 febbraio 2005, n. 6 (legge finanziaria regionale) come modificata dalla L.R. 09 novembre 2005, n. 33 - Rifinanziamento della L.R. 56/2001. Comune di Gessopalena - "Impianto sportivo". Erogazione acconto (50%) contributo assegnato. Pag. 158

DETERMINAZIONE 22.05.2007, n. DF3/176:

L.R. 17/11/04, n. 41. D.G.R. del 12/07/2005, n. 616. Contributi per interventi in materia di impianti sportivi. Comune di Turrivalignani - Impianto sportivo: calcio - ubicato in località c.da "Le Macine". Erogazione saldo (50%) contributo assegnato. Pag. 159

DETERMINAZIONE 22.05.2007, n. DF3/177:

D.G.R. del 12/07/2005, n. 616. Contributi per interventi in materia di impianti sportivi. Comune di Calascio - Impianto sportivo: campi di bocce ubicati in via XXIV maggio. Erogazione saldo (50%) contributo assegnato. Pag. 160

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO
COMITATO REGIONALE
PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM. ABRUZZO)

Avviso relativo alla graduatoria delle emittenti televisive locali, contributi anno 2006. Pag. 161

CITTÀ DI ATESSA (CH)

Avviso di deposito della variante al P.R.G..... Pag. 162

CITTA' DI PESCARA (PE)

- Ordinanza n. 4/AA del 28.05.2007 - Deposito indennità provvisoria di espropriazione lavori di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e piazze - Via Stradonetto. Pag. 162

- Ordinanza n. 5/AA del 28.05.2007 - Deposito indennità provvisoria di espropriazione lavori per la formazione di un programma integrato di intervento - Via Nazionale Adriatica Nord -. Pag. 163

COMUNE DI L'AQUILA (AQ)

- Avviso di approvazione del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratto DI QUARTIERE II", in località L'Aquila, in variante al P.R.G.. Pag. 163

- Ampliamento della sede operativa della Soc. Gran Sasso Acqua s.p.a. in variante al

vigente P.R.G. - Approvazione ex D.P.R. 327/01 e s.m.i. - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 28 novembre 2006. Pag. 164

- Adozione variante al P.R.G. per modifica destinazione d'uso edificio ex orfanotrofio di S. Giuseppe sito in Via Sassa - L'Aquila. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 147 del 28 novembre 2006. Pag. 164

- Presidio Ospedaliero S. Salvatore - Coppito - Variazione indice di utilizzazione territoriale - Art. 31 comma 6 N.T.A. del P.R.G. - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 176 del 29 dicembre 2006. Pag. 165

COMUNE DI MONTENERODOMO (CH)

DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO n. 1/2007 - Lavori di: Costruzione palestra scolastica scuola media, elementare e materna - 1° Lotto. Pag. 166

COMUNE DI PRATOLA PELIGNA (AQ)

Installazione impianti radiotelevisivi e per telefonia mobile - Approvazione definitiva variante al P.R.G. - Delibera di C.C. n. 8 dell'11.04.2007. Pag. 166

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 14.05.2007, n. 435:

L.R. 28 dicembre 2006, n. 47, art. 44. Intervento della Regione Abruzzo in relazione al grande Evento dei XVI[^] Giochi del Mediterraneo del 2009. Finanziamento interventi di impiantistica sportiva. Modalità e disciplina erogazione benefici.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nella forme di legge;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa:

- 1) di destinare la somma di 1.950.000,00 € contenuta nell'ambito della disponibilità complessiva di 4.450.000,00 € di cui al capitolo 92601 U.P.B. 10.02.002 - dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 2006, quale importo da utilizzare per la realizzazione degli interventi da effettuare nell'ambito delle strutture sportive finalizzate allo svolgimento dei XVI[^] Giochi del Mediterraneo del 2009 di cui all'allegato della D.G.R. n. 1465/2006, di proprietà pubblica;
- 2) di dare atto dell'esistente Comitato Orga-

nizzatore dei Giochi del Mediterraneo di cui alla L.R. n. 43/2006 quale soggetto cui assegnare la indicata somma di €1.950.000,00 finalizzata alla realizzazione degli interventi in parola;

- 3) di individuare, quali modalità e disciplina per la erogazione dell'indicato contributo al citato Comitato Organizzatore, quelle previste dalla L.R. 25 agosto 2006, n. 29, nella parte dell'art. 62, comma 8, ove dispone che: "l'erogazione dei contributi regionali per la realizzazione di opere pubbliche di importo superiore a €30.000,00 sarà disposta con ordinanza dirigenziale secondo le seguenti modalità:
 - a) 40% a semplice domanda da parte del legale Rappresentante dell'Ente;
 - b) 50% a presentazione del certificato di inizio lavori;
 - c) 10% ad ultimazione lavori, dietro presentazione del provvedimento dell'Organo competente dell'Ente interessato di approvazione del certificato di collaudo di regolare esecuzione, nonché della relazione acclarante i rapporti economici tra Ente e Regione";
- 4) di stabilire che ai fini della erogazione della citata somma, le modalità documentali di cui al citato art. 62, comma 8, L.R. 29/06, vanno integrate con la necessaria documentazione di rito, secondo le vigenti disposizioni, come richiesta dal competente Servizio Sport, Impiantistica Sportiva;
- 5) di indicare che per la realizzazione degli interventi nell'ambito degli impianti sportivi di cui in argomento, a mezzo dell' assegnato finanziamento trovano applicazione tutte le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, di impiantistica sportiva e quelle, per quanto applicabili, della L.R. n. 20/2000 (in termini di documentazione e di uso pubblico degli impianti sportivi finanziati) e

successive modifiche ed integrazioni e della L.R. n. 29/06 art. 62, commi 8 e seguenti, nonché le ulteriori disposizioni in materia di erogazioni di contributi e finanziamenti pubblici;

- 6) di disporre, altresì, che il destinatario del finanziamento di che trattasi assume diretta e solidale responsabilità anche in merito al rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati;
- 7) di dare atto la citata somma di 1.950.000,00 € trova capienza nell'impegno della complessiva somma di 4.450.000,00 € assunta sul capitolo 92601 - U.P.B. 10.02.002, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 2006, per le finalità sottese alla realizzazione degli interventi in ambito delle strutture sportive destinate allo svolgimento delle attività sportive connesse con i XVI Giochi del Mediterraneo del 2009, giusta la Determinazione n. DF3/281, datata 21/12/2006, del Dirigente del Servizio Sport, Impiantistica sportiva, emessa in esecuzione della deliberazione di G.R. n. 1465, del 18/12/06, indicata;
- 8) di stabilire che i lavori inerenti le iniziative in parola, dovranno essere iniziati entro e non oltre sei mesi ed ultimati entro e non oltre due anni, dalla comunicazione di assegnazione del contributo effettuata dal Servizio Sport, Impiantistica Sportiva, pena la decadenza, salvo eventuali proroghe per gravi e giustificati motivi da richiedersi almeno un mese prima di detta scadenza, da approvarsi con provvedimento dirigenziale del competente Servizio medesimo;
- 9) di autorizzare il Dirigente del Servizio

Sport, Impiantistica sportiva a curare ed effettuare ogni ulteriore adempimento connesso all'attuazione del presente provvedimento;

- 10) di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul *BURA*.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 14.05.2007, n. 456:

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 L. 833/78 erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate nell'anno 2005 – Attribuzione budget nuove strutture accreditate e ridefinizione del budget complessivo per l'anno 2007.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate ed approvate

1. di fissare il budget di spesa, quale tetto invalicabile, per il 2007 in € 950.000,00 (novecentocinquantamila/00) relativamente all'assistenza riabilitativa di cui all' art. 26 della L. 833/78 erogata dai seguenti Centri, così come segue:

STRUTTURE	BUDGET 2007
Anesis	€200.000,00
Sanex	€150.000,00
Medisalus	€200.000,00
Centro Medical Marsicano	€200.000,00
Paolo VI – San Venanzio	€200.000,00
TOTALE	€950.000,00

2. di dare atto che il budget complessivo relativo all'anno 2007, stabilito con deliberazione di Giunta Regionale n. 205/05, viene annullato quale tetto invalicabile con l'integrazione delle somme di €950.000,00 per l'anno 2007 a favore delle strutture sopra citate;
3. di precisare che le tipologie delle prestazioni da rendere da parte di ciascun Centro che opera sul territorio dell'Azienda U.S.L. di Avezzano-Sulmona sono quelle domiciliari e per quanto attiene il Centro Sanex di Teramo sono quelle previste dall'atto di autorizzazione ed accreditamento;
4. di approvare lo schema di contratto negoziale (allegato 1) per le prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate;
5. di precisare che le vigenti tariffe, relative alle prestazioni assistenziali riabilitative di cui all'art. 26 della L. 833/78, sono quelle previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 671 dell'1/08/2002 per le prestazioni riabilitative ad alta intensità assisten-

ziale e dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 157/2 del 21/12/2004 per le ulteriori prestazioni di cui all'art. 26 della L. 833/78;

6. di stabilire che il suddetto contratto deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti dei predetti Centri erogatori di prestazioni assistenziali riabilitative entro 10 giorni dalla notifica del presente deliberato, previa formale convocazione presso la Direzione Sanità, e che, in caso di mancata sottoscrizione, viene temporaneamente sospeso l'accreditamento dell'erogatore inadempiente mediante formale determinazione del Dirigente del Servizio competente;
7. di autorizzare alla sottoscrizione del predetto contratto il Dirigente dell'Ufficio Unico degli Acquisti;
8. di procedere alla notifica del presente atto ai Direttori Generali delle Aziende USL;
9. di pubblicare il presente atto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Seguono allegati

**CENTRI DI RIABILITAZIONE AUTORIZZATI CHE OPERANO NELLA REGIONE ABRUZZO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE n. 833/78**

o referato

N	A.S.L.	DENOMINAZIONE DEL CENTRO	UBICAZIONE DEL CENTRO	CAP	COMUNE	PR. PUBBL.	TIPOLOGIE E NUMERO PRESTAZIONI										
							Ree	Rel	SR	AMs	AMg	Exs	Exg	DO			
1	CHIETI	VILLA MARISELLA	VIA DEI FRENTANI 228	66100	CHIETI	CH	1	70	40	40	2	3	20				
1	CHIETI	PAOLO VI	VIA DEI CROCIFERI 57	66110	CHIETI	CH	2	65	80	20	40						
1	PESCARA	PAOLO VI - BEATO NUNZIO	VIA ROMA 8	65010	CIVITAGUANA	PE	2	PRESTAZIONI INCLUSE IN QUELLE DI PENNE									
1	PESCARA	PAOLO VI - CENTRO SAN CLEMENTE	C.DA S. CLEMENTE 23	65020	CASTIGLIONE A CASAURIA	PE	2	50									
1	PESCARA	PAOLO VI - MADONNA DEL MONTE	VIA S. MARIA DEL MONTE	65020	BOLOGNANO	PE	2										
1	PESCARA	PAOLO VI - SAN MASSIMO	PIAZZA DUOMO 7	65017	PENNE	PE	2	30	70								
1	PESCARA	PAOLO VI - CENTRO ADRIATICO	VIA PAPA GIOVANNI XXIII 55	65100	PESCARA	PE	2/A	20	130	20	40						
1	PESCARA	PAOLO VI	VIA PESARO 9	65100	PESCARA	PE	2/B	30	70								
1	PESCARA	PAOLO VI - CENTRO TABOR	VIA TAVO 8F	65100	PESCARA	PE	2/B	20	20								
1	AVEZZANO/S.	PAOLO VI - SAN VENANZIO	VIA MEDAGLIE D'ORO	67027	RAVANO	PE	2/B	20	20								
1	AVEZZANO/S.	SAN STEF. AR. S.r.l.	VIA XX SETTEMBRE 195	67031	CASTEL DI SANGRO	AQ	3	28	28	5	13						
1	CHIETI	SAN STEF. AR. S.r.l.	VIALE EUROPA 1	66100	CHIETI	CH	3	41	41	3	33						
1	CHIETI	SAN STEF. AR. S.r.l.	VIALE ABRUZZO 251/E	66013	CHIETI S.	CH	3	60	28	5	28						
1	TERAMO	SAN STEF. AR. S.r.l.	VIA PO	64016	S. EGIDIO ALLA V.	TE	3/A	28	28	3	8						
1	TERAMO	SAN STEF. AR. S.r.l.	VIA RISORGIMENTO C/O ORF.	64032	ATRI	TE	3/A	33	33	5	30						
1	TERAMO	SAN STEF. AR. S.r.l.	VIA BASILICATA 12	64026	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	3/A	50	50	6	4						
1	TERAMO	SAN STEF. AR. S.r.l.	VIA BAFILE 29-35	64100	ALBA ADRIATICA	TE	3/A	41	41								
1	TERAMO	SAN STEF. AR. S.r.l.	VIA A. PEPE 31/6	64100	TERAMO	TE	3/A	55	55								
1	LANCIANO/V.	SAN STEF. AR. S.r.l.	VIA PARMA 1	66034	LANCIANO	CH	3/B	89	12	7	43						
1	LANCIANO/V.	SAN STEF. AR. S.r.l.	VIA PESCARA 90	66054	VASTO	CH	3/B	35	7	3	7						
1	LANCIANO/V.	SAN STEF. AR. S.r.l.	BORGO VALLE 15	66047	VILLA S. MARIA	CH	3/B	16	16								
1	LANCIANO/V.	SAN STEF. AR. S.r.l.	VIA G. LEOPARDI 16	66021	CASA F. BORDINO	CH	3/C	16	16	4	4						
1	LANCIANO/V.	SAN STEF. AR. S.r.l.	VIA LIQUIRIZIA	66050	SAN SALVO	CH	3/C	32	32	1	5						
1	PESCARA	SAN STEF. AR. S.r.l.	VIA DEL FICO 29	65100	PESCARA	PE	3/C	45	45	2	34						
1	PESCARA	SAN STEF. AR. S.r.l.	VIA VERROTTI 17	65015	MONTESILVANO	PE	3/C	68	68	7	40						
1	LANCIANO/V.	SAN STEF. AR. S.r.l.	VIA PIRRO ALOISIO S.	67100	L'AQUILA	AQ	3/D	50	50	7	5						
1	LANCIANO/V.	ISTITUTO S. FRANCESCO	VIALE SERRA 1	66050	GISSI	CH	4	80	30	80							
1	LANCIANO/V.	ISTITUTO S. FRANCESCO	VIA DANTE ALIGHIERI	66020	SCERNI (CH)	CH	4	CHIUSO DAL 17/11/99									
1	AVEZZANO/S.	ISTITUTO S. FRANCESCO - S. DOMENICO	VIA MACERINE	67051	AVEZZANO	AQ	4/A	25	30								
1	LANCIANO/V.	ISTITUTO S. FRANCESCO	ZONA INDUSTRIALE 65/A	66034	LANCIANO	CH	4/A	30	30								
1	AVEZZANO/S.	ISTITUTO S. FRANCESCO	VIA TORRONE 44	67039	SULMONA	AQ	4/B	25	25								
1	LANCIANO/V.	ISTITUTO S. FRANCESCO	C.DA LEBBA	65054	VASTO	CH	4/B	50	50								
1	LANCIANO/V.	ISTITUTO S. FRANCESCO	VIA PLATONE 50	65054	VASTO	CH	4/C	36									
1	LANCIANO/V.	ISTITUTO S. FRANCESCO	C.DA S. TOMMASO	65054	VASTO	CH	4/C	16									
1	LANCIANO/V.	ISTITUTO S. FRANCESCO	VIALE DALMAZIA 116	65054	VASTO	CH	4/C	50	90	10							
1	TERAMO	PICCOLA OPERA CHARITAS	VIA RUETTA SCARAFONI 3	64021	GIULIANOVA	TE	5	190	100	30							
1	CHIETI	PICCOLA OPERA CHARITAS	VIA PORTA MONACISCA 3	66100	CHIETI	CH	5/A	8	15								
1	PESCARA	PICCOLA OPERA CHARITAS	VIA IGNAZIO SILONE 1	66010	SPOLTORE	PE	5/A	16									
1	LANCIANO/V.	CENTRO DI RIABILITAZIONE S. ROCCO	C.SO UMBERTO 1*	66043	CASOLI	CH	6	40	10								
1	LANCIANO/V.	CENTRO DI RIABILITAZIONE S. ROCCO	VIA FONTE CICALA 11	66041	ATESSA	CH	6	48	10								
1	CHIETI	FONDAZIONE ISTITUTO S. CATERINA	VIA F. P. TOSTI 116	66023	FRANCAVILLA AL M.	CH	7	120	80	30							



Il Componente
la Giunta Regionale
DIREZIONE SANITA'

ALL. 1

DAF



Pescara, 21.09.2006

Al Direttore Regionale
Dott. Giampiero DI CESARE
SEDE

Prot. n. 673/06/Segr.

OGGETTO: *Trasmissione copia verbale di incontro del 21.09.2006.*

Si trasmette, per il seguito di competenza, copia del verbale dell'incontro con le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni di riabilitazione specifica extraospedaliera ex art. 26 L. 833/78 avvenuto in data 21.09.2006.

Distinti saluti.

IL COMPONENTE LA GIUNTA
Dott. Bernardo Mazzocca

[Handwritten signature]

Documento composto da n. 20 fasciate,
ALLEGATO copia della relazione alla dell.
delibera n. 456 del 11.4 MAG. 2007
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Fausto Fanti)

[Handwritten signature]

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE SANITA' - PESCARA
- 4 OTT 2006
Posiz. 22982/07

[Handwritten signature]



Regione Abruzzo
Giunta Regionale - Direzione Sanità

**VERBALE DI INCONTRO CON LE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE
EROGATRICI DI PRESTAZIONI DI
RIABILITAZIONE SPECIFICA EXTRAOSPEDALIERA
EX ART. 26 L. 833/78**

L'anno 2006, il giorno 21 del mese di settembre alle ore 11:00, a Pescara in via Conte di Ruvo n. 74, presso la Direzione Sanità, per discutere il seguente

Ordine del giorno

1. Assegnazione budget annualità 2006/2007;
2. Approvazione contratti negoziali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

Per la Regione Abruzzo:

- Il Componente la Giunta: Dott. Bernardo Mazzocca
- Il Direttore Regionale Sanità – Dott. Giampiero Di Cesare
- Il componente la Segreteria : Dott. Annarita Capodicasa
- Dott. Mario Romano e la Dott.ssa Lucia Colarossi – rispettivamente Dirigente Servizio Assistenza Distrettuale, Riabilitativa e Medicina Sociale - Direzione Regionale Sanità e responsabile dell'Ufficio corrispondente.

Per la ASL Avezzano-Sulmona

- Il Direttore Sanitario – Dott. Edoardo Romoli

Per la ASL di Teramo

- Per la ASL di Teramo – Assente

Per le strutture accreditate – i Legali Rappresentanti (*barrare i presenti*):

- ANESIS
- MEDISALUS
- SANEX
- SAN VENANZIO
- MEDICAL MARSICANO



Per le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative

ARIS

Francesco Nardizzi

AIOP

Dott.ssa Lucia Di Lorenzo

Gruppo Villa Pini

Dott. M.V. Angelici – non iscritta a nessuna Ass.

Assume il coordinamento della riunione l'Assessore alla Sanità, Dott. Bernardo Mazzocca
il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante la Dott. Anna Rita Capodicasa.

Discussione punti all'ordine del giorno

Punto 1

Assegnazione budget annualità 2006/2007;

PREMESSO

- ✓ che la presente riunione è stata convocata a seguito di quanto stabilito nella riunione del 28 agosto u.s., per addivenire ad un accordo circa il budget da assegnare alle nuove strutture accreditate nell'anno 2005 – con DGR da nn.189 a 193 del 21.02.05;
- ✓ che in data 01 settembre 2006 la ASL Avezzano-Sulmona con propria nota Prot. 0030444/06 – assunta al protocollo della Direzione Sanità con posizione n.20353/S-DG-4 - ha evidenziato che "alla carenza di prestazioni riabilitative di tipo domiciliare, le precedenti Amministrazioni hanno sopperito attraverso contratti con Centri accreditati per prestazioni ambulatoriali di Fisiokinesiterapia quali centro Medical Morsicano ed il Centro Santa Lucia di Ortucchio per una spesa di ca. € 1.000.000/00 l'anno; spesa che è stata fronteggiata utilizzando i fondi per le prestazioni ambulatoriali inseriti nel Bilancio Economico di esercizio della ASL";
- ✓ che l'esigenza anzi descritta è stata evidenziata anche per le vie brevi dal Direttore Generale della ASL Avezzano-Sulmona oltre che, nella precedente riunione, dal dott. Francesco Saverio Ventura - Direttore Amministrativo della stessa ASL il quale ha posto in evidenza "l'ineludibile necessità della ASL Avezzano-Sulmona di sopperire alla domanda di prestazioni in campo riabilitativo in modi e tempi adeguati; e che la stessa ASL necessita di continuare ad erogare le prestazioni di terapia domiciliare, che per quanto desumibile dai pregressi dati storici ammontano a prestazioni richieste da ca. 1.500 assistiti, precisando che il servizio reso nei mesi passati è stato apprestato ed assicurato dalla stessa ASL attraverso l'impiego di risorse interne impegnate in turni e situazioni, qualche volta, massacranti";
- ✓ che nei giorni scorsi sono apparsi numerosi articoli sulla stampa locale che paventavano una paralisi nell'erogazione, da parte della ASL, di terapie riabilitative domiciliari;
- ✓ la ASL Avezzano Sulmona dichiara di confermare quanto già dichiarato nelle riunioni precedenti precisando che il bisogno di prestazioni di riabilitazione domiciliare è stato rilevato e confermato anche attraverso l'utilizzo della ASL stessa rilevando difficoltà crescenti nella possibilità di mantenerne il livello qualitativo e quindi riconoscendo la necessità di addivenire al presente accordo, questo non è contrario alla strategia della ASL che prevede una progressiva



deospedalizzazione dei casi possibili, la ASL ha delle difficoltà esclusivamente sanare il passato che sta ingenerando una notevole conflittualità a livello legale anche in questo senso sarebbe auspicabile l'intervento della Regione Abruzzo.

PRESO ATTO

- ✓ che si è resa, quindi, necessaria l'attribuzione di un budget alle cinque strutture accreditate con D.G.R. 189, 190, 191, 192 e 193 del 21.02.05 oltre che per quanto sopra detto, anche per non lasciare la zona interna (Gioia dei Marsi/Pescina/San Benedetto nei Marsi/Ortucchio etc.) sguarnita, vista la mancanza di strutture in quella zona della Marsica;

RILEVATO CHE, DURANTE LA DISCUSSIONE, PRENDONO LA PAROLA:

- ✓ Il Legale Rappresentante di Medical Marsicano chiede il riconoscimento del budget riferito al prodotto 2004 di ca. € 840.000/00, e che con delibera di Giunta Regionale n. 1429 del 29 dicembre 2005 in autotutela la Regione Abruzzo lo ha riconosciuto, il Legale Rappresentante dichiara comunque ;
- ✓ La Dott.ssa Lucia Di Lorenzo, in qualità di rappresentante dell'AIOP, non è d'accordo con questa assegnazione di budget in quanto le strutture da lei rappresentate hanno subito una diminuzione dello stesso nell'annualità 2004 ed una limitazione per gli anni successivi, chiede pertanto l'assegnazione di un ulteriore budget a quelle strutture che erano state penalizzate. Dichiara altresì che questa assegnazione di ulteriore budget alle cinque strutture, non corrisponde alla logica del risparmio attuata dalla Regione Abruzzo e che potrebbe un domani riflettersi in ulteriori riduzioni nelle future negoziazioni delle strutture già esistenti e chiede comunque la garanzia che questo budget venga assegnato, l'eventuale successiva riduzione venga tolta prioritariamente agli ultimi accreditati, in proporzione a quelli già esistenti; chiede inoltre come la ASL Avezzano-Sulmona possa conciliare le posizioni assunte nell'annualità 2004 nel corso del quale riteneva opportuno una importante riduzione delle prestazioni rispetto alla richiesta attuale; dichiara, ancora, che questa assegnazione costituisce un pericolosissimo precedente rispetto all'accreditamento di Villa Dorotea e che l'assegnazione del budget potrebbe essere reso possibile solo con il riequilibrio delle attività dalla costa verso l'interno;
- ✓ Il Dott. Francesco Nardizzi, in qualità di rappresentante dell'ARIS, richiama la precedente comunicazione agli atti di assenso, e dichiara che questa estensione dell'erogazione dei servizi sanitari debba ricomprendere tutte le strutture che effettivamente operano e stanno operando su tutto il territorio della ASL Avezzano Sulmona e nel caso in cui la negoziazione dovesse seguire le modalità riportate nel verbale l'ARIS esprime parere negativo;
- ✓ Il Dott. Arnaldo Aratari legale rappresentante della Medisalus, dichiara che si discute di tutte le attività riabilitative dell'ex art.26; chiede di conoscere quale metodo sia stato effettivamente adoperato dalla ASL Avezzano Sulmona per l'assegnazione del budget negli anni precedenti e che le strutture che operano in Abruzzo sono poche rispetto agli utenti che hanno bisogno di prestazioni riabilitative domiciliari e ambulatoriali.

RILEVATO, ANCORA



- ✓ che delle cinque strutture provvisoriamente accreditate hanno presentato, alla ASL competente, formale comunicazione di inizio attività:
 - 1) Fondazione Papa Paolo VI – Centro san Venanzio di Raiano – comunicazione assunta al protocollo della Direzione Sanità con posizione n.5660/4 del 28 febbraio 2005;
 - 2) Centro Fisioterapico – Riabilitativo Medical Marsicano - comunicazione assunta al protocollo della Direzione Sanità con posizione n.11964/UUA del 10 maggio 2005;
 - 3) Anesis – Avezzano (AQ) - comunicazione assunta al protocollo della Direzione Sanità con posizione n.20739/4/1079 del 06 settembre 2006;
 - 4) Sanex – Campli (TE) - comunicazione assunta al protocollo della Direzione Sanità con posizione n.20739/4/1080 del 06 settembre 2006;
 - 5) Centro Medisalus – Lecce nei Marsi (AQ) – comunicazione assunta al protocollo della Direzione Sanità con posizione n.21185/4/1093 del 13 settembre 2006;
- ✓ che delle cinque strutture provvisoriamente accreditate solo Medical Marsicano ha svolto l'attività sulla base dell'autorizzazione, giusta D.G.R. n.260 del 01 marzo 2000;
- ✓ che delle cinque strutture provvisoriamente accreditate solo SANEX non opera nella competenza della ASL Avezzano-Sulmona, ma che per equità di trattamento, essendo di fatto stata provvisoriamente accreditata dalla Giunta Regionale con DGR n. 192 del 21.02.05, quindi in stessa data e con atto pedissequo delle altre strutture rientra nella presente negoziazione;
- *✓ che si provvederà ad assegnare un budget in linea con quello assegnato alle altre strutture accreditate, alla Sanex* di Campli, a condizione che la ASL di Teramo ratifichi o richieda ed autorizzi l'odierna assegnazione;

RITENUTO

- ✓ di aver adempiuto a quanto prescritto dalla normativa vigente ai sensi del D.Lgs. 502/92 e s.m.i art. 8 quinquies, nel senso che le principali Associazioni di Categoria ARIS e AIOP e le ASL interessate sono state invitate;

PER QUANTO SOPRA

- ✓ Il Componente la Giunta con delega alla Sanità propone di fissare un budget per l'annualità 2006 come sotto specificato:

Anesis	€ 35.000
Sanex*	€ 35.000
Medisalus	€ 35.000
Centro Medical Marsicano	€ 188.500
Paolo VI - San Venanzio	€ 35.000

Totale	€ 328.500
---------------	------------------



- ✓ Il Componente la Giunta con delega alla Sanità propone di fissare un budget per l'annualità 2007 come sotto specificato:

Anesis	€ 400.000
Sanex*	€ 400.000
Medisalus	€ 400.000
Centro Medical Marsicano	€ 400.000
Paolo VI - San Venanzio	€ 400.000
Totale	€ 2.000.000

- ✓ Il Componente la Giunta precisa, d'accordo tra le parti, che il budget assegnato per l'annualità 2007 è stato stabilito sin d'ora con la previsione che alla scadenza di tutti i contratti negoziali ovvero al 31.12.07, la necessaria rinegoziazione per il triennio successivo (2008/2010) fisserà livelli di budget, per tutti gli accreditati, coerenti con il piano di rientro, presentato dalla Regione Abruzzo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- ✓ Gli altri intervenuti dichiarano di essere d'accordo su tale assegnazione.

Il Componente la Giunta, preso atto delle dichiarazioni a verbale dei presenti, dichiara che porterà questo verbale all'attenzione della Giunta Regionale evidenziando sia le problematiche esposte che la proposta da esso stesso formulata in data odierna.

Punto 2

Approvazione contratti negoziali 2006/2007

Il contratto negoziale, con allegate le tariffe per prestazione, rispondente a quanto espresso nel punto precedente, è allegato al presente verbale e di questo è parte integrante e sostanziale; viene approvato dopo ampia discussione.


Non avendo null'altro da discutere, la riunione è sciolta alle ore 12:15.

Per la Regione Abruzzo


Il Componente la Giunta Dott. Bernardo Mazzocca	PER Il Responsabile della Segreteria Dott. Annarita Capodicasa
--	---

Il Direttore Regionale Sanità
Dott. Giampiero Di Cesare







Il Dirigente Direzione Reg.le Sanità Dott. Mario Romano 	Il Direttore Sanitario ASL Avezzano- Sulmona Dott. Edoardo Romoli 
ASL di Teramo (ASSENTE)	

Le Associazioni di Categoria:

ARIS Francesco Nardizzi 	AIOP Dott.ssa Lucia Di Lorenzo 
---	---

Le Strutture Provvisoriamente accreditate – i Legali Rappresentanti:

ANESIS 	MEDISALUS 
SANEX 	SAN VENANZIO (ASSENTE)
MEDICAL MARSICANO 	





III - Tariffe in vigore dal 01 gennaio 2004 per prestazioni rese a utenti residenti e non residenti nella Regione Abruzzo (vedi accordo e negoziato)

TARIFFE PER TIPO DI TRATTAMENTO	DELIBERA	EURO
Internato intensivo fascia "A"	G.R. 671 DEL 01/08/2002	327,12
Internato intensivo fascia "B"	G.R. 671 DEL 01/08/2002	208,08
Internato estensivo medio grave	C.R. 157/2 del 21/12/2004	111,14
Internato grave	C.R. 157/2 del 21/12/2004	144,48
Seminternato medio grave	C.R. 157/2 del 21/12/2004	67,44
Seminternato grave	C.R. 157/2 del 21/12/2004	87,67
Ambulatoriale di gruppo	C.R. 157/2 del 21/12/2004	14,61
Ambulatoriale singolo	C.R. 157/2 del 21/12/2004	41,51
Extramurale	C.R. 157/2 del 21/12/2004	41,51
Domiciliare	C.R. 157/2 del 21/12/2004	53,54

2008
MMA
M

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SCHEMA DI CONTRATTO PER LE PRESTAZIONI
DI ASSISTENZA RIABILITATIVA EX ART. 26 L. 833/78
EROGATE DALLE STRUTTURE PRIVATE PROVVISORIAMENTE
ACCREDITATE

TRA

- La Regione Abruzzo, Ufficio Unico degli Acquisti (di seguito "U.U.A."), nella persona del Dott. _____, _____ dell'U.U.A., (di seguito "Regione"), in nome e per conto della delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo

E

- la Struttura privata _____, ubicata in _____, Via _____ n. __, autorizzata con provvedimento n. _____ del _____, rilasciato da _____ ad esercitare attività di assistenza riabilitativa di cui all'art. 26 della Legge n°833/78, (di seguito "la Struttura")

PREMESSO CHE

- 1) la Struttura è provvisoriamente accreditata ai sensi della legge n. 724/1994, in quanto accreditata per l'erogazione, a carico del S.S.N., di prestazioni sanitarie ricomprese nell'ambito dell'assistenza extra ospedaliera riabilitativa di cui all'art. 26 della Legge n°833/78, tutte rese nel contesto della Struttura;
- 2) la Struttura, attualmente titolare di accreditamento provvisorio ex legge n. 724/1994, è intenzionata ad ottenere l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 *quater* D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. 229/1999; l'eventuale mancato ottenimento di tale accreditamento assume valore di condizione risolutiva del presente contratto;
- 3) l'accreditamento provvisorio ha efficacia per tutte le A.S.L. funzionanti nel territorio regionale e nazionale, naturalmente a condizione che gli utenti della loro circoscrizione intendano servirsene, nel rispetto della loro libera facoltà di scelta;
- 4) la sottoscrizione del presente contratto inserisce la Struttura tra i soggetti erogatori di prestazioni socio sanitarie riabilitative di cui la Regione, si avvale ai sensi dell'art. 8 *bis* del già citato D.Lgs. n. 502/1992, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999, per assicurare ai propri cittadini le prestazioni incluse nei livelli uniformi essenziali di assistenza di cui all'art. 1 del medesimo decreto;
- 5) La Struttura esplica a norma dell'art. 26 della Legge 833/78 attività specifica riabilitativa effettuando trattamenti in regime di (barrare le voci che interessano):

[Handwritten signatures and initials]



	Internato: Alta intensità assistenziale Grave/Gravissimo Medio/Grave
	Semi internato: Grave/Gravissimo Medio/Grave
	Ambulatoriale: Individuale di Gruppo
	Domiciliare
	Extra Murale: Individuale di Gruppo

Tali prestazioni vengono rese in favore di soggetti affetti da minorazioni fisiche psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa;

6) la Struttura ha prodotto, in data _____, regolare autocertificazione alla Regione Abruzzo e, precisamente, alla Direzione Sanità e, in copia, all'Azienda A.S.L. di competenza così come stabilito al punto _____ della delibera di Giunta Regionale d'Abruzzo n. _____ del _____. Detta autocertificazione comprende i seguenti punti:

- a) protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica e continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione gas, materiali esplosivi;
- b) la Struttura afferma di aver attuato programmi di valutazione e miglioramento delle qualità delle prestazioni rese;
- c) la Struttura dichiara di aver prodotto il regolamento interno nel quale sono esplicitati:
 - la missione;
 - i campi d'azione ed i metodi attuati per promuovere gli obiettivi;
 - l'organizzazione interna con riferimento all'organigramma nel quale sono individuati i responsabili delle articolazioni operative e delle funzioni di supporto tecnico-amministrativo e definite le loro funzioni;
 - le modalità di erogazione del servizio;
 - le prestazioni e le attività erogate negli anni precedenti;
 - l'indicazione del responsabile della promozione ed aggiornamento del personale;
 - l'elenco delle dotazioni tecnologiche.

7) l'art. 8 *quinquies*, comma 1, del D.Lgs. n. 229/1999, ha stabilito che la Regione definisca l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali di cui al successivo punto e individui i soggetti interessati con specifico

2



riferimento a determinati aspetti. In relazione a tale previsione, le parti si danno reciprocamente atto di adeguarsi a quanto dalla Regione stabilito in termini di:

- a) responsabilità riservate alla Regione e responsabilità attribuite alle Aziende Sanitarie Locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;
 - b) individuazione delle eventuali attività e funzioni da potenziare o da depotenziare secondo gli indirizzi della programmazione regionale, stabilendo fin d'ora che in quest'ultimo caso si farà ricorso, in via privilegiata, a programmi di riconversione delle attività, comunque ispirate al principio della non duplicazione dei servizi;
- 8) l'art. 8 *quinquies*, comma 2, del D.Lgs. 229/1999 stabilisce che, in attuazione di quanto previsto dal primo comma del medesimo articolo, la Regione e le Aziende Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative che indichino:
- a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
 - b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima Azienda Sanitaria Locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza;
 - c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale;
 - d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra - tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali;
 - e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 8 *octies*;
- 9) è stata avvertita la diffusa esigenza di giungere ad una definizione comune e concordata del contenuto degli accordi contrattuali di cui al n. 8 precedente e della definizione degli aspetti regolamentari più rilevanti dei rapporti tra la Regione, le Aziende Sanitarie Locali e le strutture private erogatrici delle prestazioni di assistenza extra ospedaliera, nonché l'esigenza di uniformare il più possibile il contenuto dei suddetti accordi contrattuali attraverso la definizione di uno schema di contratto condiviso da tutte le strutture private ed utilizzabile dalla Regione e

[Handwritten signatures and initials]



dalle strutture private stesse. In tale ottica, sono stati stipulati gli accordi negoziali per il triennio 2005-2007, sintetizzati e raccolti nel verbale di incontro del 21 settembre 2006 sottoscritto dal Componente la Giunta preposto alla Sanità e dalle strutture private erogatrici delle prestazioni riabilitative ex art. 26 Legge 833/78 operanti nel territorio avente ad oggetto:

- a) Fissazione del budget 2006-2007 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore.
- b) Contratto negoziale biennio 2006-2007.
- c) Definizione del tariffario vigente.

La definizione su base negoziale degli aspetti di cui sopra è stata, altresì, realizzata nel comune intento di stabilire una fattiva collaborazione tra la Regione, le Aziende Sanitarie Locali e le strutture private nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi del S.S.N. e di ridurre quanto più possibile le occasioni di contrasto e l'emersione di aspetti di criticità nei rapporti tra la Regione e le Aziende Sanitarie Locali, da una parte e le strutture private erogatrici, dall'altra; a tal fine, nella definizione negoziale degli aspetti regolamentari di cui sopra, si sono tenute in considerazione anche le recenti posizioni assunte dai giudici amministrativi ed ordinari, sia di primo che di secondo grado, su alcuni aspetti di criticità sollevati dalle strutture accreditate; ciò al fine di ridurre, nel comune interesse delle parti, le occasioni di impugnazione dei provvedimenti regionali in materia e degli accordi negoziali;

- 10) lo schema di contratto, redatto sulla base delle linee guida concordate, è stato approvato dalle strutture private erogatrici ed allegato al verbale di incontro dell'21 settembre 2006;
- 11) tale schema di contratto è stato approvato dalla Regione (con delibera della Giunta Regionale n. _____ del _____). Sulla base di tale schema è stato redatto il presente contratto negoziale;
- 12) La Struttura accetta il sistema di remunerazione delle prestazioni a tariffa così come previsto dalla normativa vigente ed, in particolare, accetta le tariffe così come stabilite dalla delibera di Giunta Regionale n. _____ del _____ che ha determinato che per la determinazione delle nuove tariffe per il triennio 2005-2007 fa riferimento alla tariffa vigente fino al 31.12.2004. Si precisa che anche la determinazione delle nuove tariffe è stata previamente concordata tra la Regione e le strutture erogatrici come risulta dal già citato verbale di incontro del 21 settembre 2006 e dalla previa condivisione del contenuto della citata delibera di giunta.
- 13) si è convenuto di assumere, relativamente alla Struttura, quale spesa 2006, l'importo di Euro _____ come risultante dall'Allegato A;
- 14) si è convenuto altresì di assumere, relativamente alla Struttura, quale spesa per le annualità 2006 e 2007 la medesima spesa fissata al punto precedente, a meno di incrementi calcolati sulla base della variazione percentuale dell'anno corrente rispetto all'anno precedente dell'indice



nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI Istat).

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue

Art. 1
(Oggetto)

Oggetto del presente contratto è l'erogazione di "Assistenza Riabilitativa Specifica nelle forme previste dalla vigente legislazione, nei limiti della disposizione di cui al DPCM 29.11.2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" ai soggetti di cui all'art. 26 della L. n. 833/78 e per il cui accesso non è necessario il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità di quanto disposto nelle linee-guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione approvate dalla Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome nella seduta del 7 maggio 1998. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni sanitarie di cui in premessa nella quantità stabilita dal Piano Preventivo Annuale di Struttura di cui al successivo articolo 7. Le prestazioni stesse saranno erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e/o regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di qualità ed appropriatezza concernente i principi della buona e diligente pratica professionale.

Art. 2
(Condizioni di erogabilità delle prestazioni)

Le prestazioni sanitarie di cui all'art. 1 del presente contratto, si intendono rese esclusivamente nell'ambito dei trattamenti provvisoriamente accreditate della struttura, in coerenza con la nota del Ministero della Salute Prot. N°100/SCPS/9625 del luglio 2003, secondo la quale il sistema dell'accreditamento è di tipo "obbligatorio" ed è richiesto quale condizione indispensabile per l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Ferma restando la facoltà di libera scelta del luogo e della Struttura da parte dei cittadini, l'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio Sanitario Nazionale, da parte del proprio medico curante, dello specialista ospedaliero, dello specialista ambulatoriale della A.S.L. o attraverso lettera di trasferimento o verbale di emergenza, sul quale dovranno essere specificate le seguenti indicazioni:

1. Dati anagrafici del paziente
2. Tipo di trattamento richiesto

La gestione dell'intera attività (sia amministrativa che sanitaria) è completamente demandata alla Struttura che curerà l'accesso dei propri utenti

[Handwritten signatures and initials: "ME", "L...", "P...", "AM", "5/Alta"]



nei confronti dei quali dovrà esigere la apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sulla base di quanto detto precedentemente.

Dell'avvenuto ricovero e di presa in carico, la Struttura è tenuta a darne notizia alla A.S.L. nel cui territorio insiste la Struttura stessa mediante fax, missiva o strumenti informatici entro 48 ore. Copia del modello dovrà altresì essere inviata per via ordinaria alla A.S.L. di residenza dell'interessato, qualora quest'ultima non coincida con quella di ubicazione della struttura.

Dell'avvenuta dimissione del paziente la struttura abilitata è tenuta a dare notizia all'Azienda nel cui territorio insiste la struttura stessa con le stesse modalità dell'accettazione entro 72 ore.

Saranno altresì inviati alle A.S.L., contestualmente all'invio delle fatture ed esclusivamente ai fini informativi, i tabulati riepilogativi delle prestazioni effettuate.

Art. 3

(Personale della Struttura e requisiti di compatibilità)

Le prestazioni di cui all'art. 1 saranno erogate da personale operante per la Struttura munito dei titoli professionali previsti dalla legge e che non versi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

La Struttura, in ogni caso, si impegna ad accertare sistematicamente il possesso dei suddetti requisiti da parte di tutto il personale impiegato in qualsiasi forma e si dichiara a conoscenza della circostanza che l'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità determina, ai sensi, tra l'altro, dell'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, la risoluzione immediata del presente contratto e la conseguente immediata attivazione della Regione per gli adempimenti di competenza regionale in materia di accreditamento.

Art. 4

(Obblighi della Struttura)

La Struttura, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, si obbliga a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di evitare disagi all'utenza in termini di accessibilità ai propri servizi, adoperandosi, ove ciò sia compatibile con le condizioni cliniche del paziente, per ridurre al massimo il numero degli accessi anche attraverso l'unificazione delle prenotazioni.

Per le prestazioni da erogarsi nell'ambito di programmi terapeutici protratti nel tempo, la Struttura si obbliga ad individuare nel proprio ambito un unico referente, deputato alla presa in carico del paziente in maniera da assicurare la necessaria continuità terapeutica.

La Struttura, in ogni caso, impronterà la propria organizzazione interna al rispetto dei principi di appropriatezza clinica, uniformandosi ai contenuti di eventuali protocolli professionali e linee-guida concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto e favorendo la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative in merito, promosse dalle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo e/o dalla Regione stessa.



Art. 5

(Documentazione relativa agli utenti)

La struttura ha l'impegno di istituire dei fascicoli personali degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy:

- a) la diversa documentazione illustrata al precedente art. 2, diversificata in base al tipo di paziente ed il certificato di residenza o autocertificazione ai sensi della normativa vigente;
- b) tutta la documentazione clinica relativa al paziente.

Art. 6

(Obblighi informativi della Struttura - Controlli e verifiche ispettive da parte della Regione)

La Struttura si impegna a predisporre condizioni organizzative interne, relative alle prestazioni oggetto del presente contratto e alle modalità di esecuzione dello stesso, in maniera da consentire l'acquisizione da parte della Regione, anche attraverso strumenti informatici, di ogni dato utile e necessario per verificarne il corretto adempimento.

A tal fine la Struttura si impegna a conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di scadenza del presente contratto, tutta la documentazione amministrativa relativa alle prestazioni rese a favore di cittadini utenti del S.S.N., anche relativamente alla quota parte eventualmente corrisposta direttamente dal cittadino a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria. La documentazione sanitaria relativa alle prestazioni rese a favore di cittadini utenti del S.S.N. dovrà essere conservata nel rispetto della normativa vigente.

In tale contesto la Regione si riserva in qualsiasi momento di richiedere eventuale documentazione e di attivare sopralluoghi e controlli, anche senza preavviso, che la Struttura si impegna a consentire.

La Struttura, inoltre, si impegna a fornire tutti i dati necessari (nella periodicità richiesta) per adempiere alle Statistiche e Flussi regionali e nazionali, nonché a consentire il monitoraggio continuo delle prestazioni erogate e del numero dei pazienti trattati, diversificati per tipologia di prestazioni e classi di età.

In particolare, la Regione potrà effettuare presso la Struttura opportuni controlli e verifiche sia sul piano sanitario che amministrativo (visionando anche la suddetta documentazione e le modalità di archiviazione e fascicolazione degli utenti in trattamento) al fine di verificare la regolare funzionalità nel pieno rispetto della normativa vigente. Ogni controllo effettuato deve essere verbalizzato e trascritto in apposito registro da depositarsi presso la Struttura. La Direzione Regionale Sanità - Ufficio Unico degli Acquisti, e per essa la Commissione Ispettiva, trattiene copia di ogni singola verbalizzazione, sottoscritta se condivisa dal coordinatore responsabile della Struttura stessa.

In particolare, la Direzione Regionale Sanità - Ufficio Unico degli Acquisti, e per essa la Commissione Ispettiva procederà, ad una verifica su base campionaria delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità. Il

[Handwritten signatures and initials]



campione oggetto di verifica non potrà essere inferiore al 5% del numero delle prestazioni complessivamente erogate nell'anno. La Struttura si impegna a compiere tutto quanto necessario per permettere ed agevolare le predette operazioni di verifica.

Le specifiche funzioni della predetta Commissione Ispettiva e le modalità operative con cui dovranno essere effettuate le predette verifiche saranno disciplinate con delibera di Giunta Regionale, previa verifica con le Associazioni di categoria delle strutture erogatrici e/o strutture, maggiormente rappresentative, non aderenti a tali associazioni.

Se le verifiche effettuate su base campionaria daranno esito negativo, le prestazioni saranno non interamente esigibili come meglio specificato al successivo articolo 10.

Art. 7

(Volume di prestazioni erogabili e conseguente previsione di spesa)

Il Piano Preventivo Annuale, allegato al presente contratto quale sua parte integrante (All. A) definito secondo una procedura concordata con le strutture presenti nell'ambito territoriale, stabilisce il volume massimo, con relativa previsione di spesa, delle prestazioni annualmente erogabili a favore dei cittadini residenti nella regione Abruzzo da parte del complesso delle strutture presenti nell'ambito territoriale regionale e provvisoriamente accreditate. All'interno di tale previsione, la quota di competenza della Struttura non deve eccedere i limiti economici mensili cumulati, precisati nel successivo art. .

Per l'annualità 2007 il piano annuale sarà quello indicato per la medesima annualità nell'allegato A, fatto salvo l'incremento annuale calcolato sulla base della variazione percentuale dell'anno corrente rispetto all'anno precedente dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI Istat).

La Struttura prende atto che il corrispettivo per la sua prestazione commisurato alla previsione di spesa di sua competenza è fisso ed invariabile e, pertanto, la Struttura medesima rinuncia sin d'ora alla ulteriore remunerazione di eventuali prestazioni rese in eccedenza rispetto al volume massimo sopra stabilito. La Struttura riconosce, quindi, la piena remuneratività del corrispettivo di sua competenza anche in relazione alle eventuali prestazioni eccedenti il volume massimo preventivato che la Struttura si impegna in ogni caso ad erogare.

Art. 8

(Criteri di ripartizione della spesa preventivata)

Per quanto concerne le prestazioni di cui all'art. 1 del presente contratto, al fine di rispettare la previsione di spesa di cui all'art. 7 e, nel contempo, di assicurare la continuità dell'erogazione delle prestazioni per tutto l'arco dell'anno si conviene che la quota annuale di competenza della Struttura è stata frazionata in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti di spesa mensilmente

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'Luscenti' and other illegible signatures.

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin, including '80', '1/11', and 'A'.



fissati secondo i progressivi di periodo specificati nello schema di cui al presente articolo.
 In particolare, si è convenuto che il 60% del complessivo limite di spesa stabilito su base annuale sarà distribuito nel primo semestre ed il restante 40% nel semestre successivo.

<i>Mese</i>	<i>Limite di Spesa</i>	<i>Limite di spesa cumulato</i>
Ottobre Dicembre 2006		
Gennaio 2007		
Febbraio 2007		
Marzo 2007		
Aprile 2007		
Maggio 2007		
Giugno 2007		
Luglio 2007		
Agosto 2007		
Settembre 2007		
Ottobre 2007		
Novembre 2007		
Dicembre 2007		

Handwritten signature
Handwritten signature

In ogni caso e nel rispetto dei vincoli economici mensili così stabiliti, nel caso in cui la Struttura eroghi un volume di prestazioni progressivo inferiore a quello prefissato, la differenza potrà essere computata in aumento e permetterà di elevare di pari importo il limite di spesa fissato per i mesi successivi.

Stante il vincolo del non superamento dei limiti di spesa mensili progressivamente stabiliti, la Struttura non avrà diritto alla remunerazione delle prestazioni rese in eccedenza rispetto al limite di spesa relativo al mese di riferimento.

Le parti convengono sulla necessità di rispettare le previsioni di cui al D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. 229/1999 attivando dei sistemi di monitoraggio idonei a consentire il rispetto dei limiti prestazionali ed economici di cui al presente articolo. Tali verifiche potranno coincidere, tra l'altro, con le verifiche a campione sulla appropriatezza e legittimità delle prestazioni di cui al precedente articolo 6.

Handwritten signature

Art. 9

(Verifiche a consuntivo)

La Regione, a consuntivo, verificata la sussistenza di una eventuale differenza attiva tra quanto previsto dal Piano Preventivo Annuale e quanto effettivamente corrisposto alle diverse strutture firmatarie di contratto ex art. 8-quinquies del D.lgs. n. 229/1999 per la medesima tipologia di prestazioni, potrà,

Handwritten signature

Handwritten signature *Handwritten signature* *Handwritten signature* *Handwritten signature* *Handwritten signature*



a proprio insindacabile giudizio, ridistribuire tale ammontare tra le Strutture che abbiano erogato prestazioni della medesima tipologia oltre il limite previsto dal Piano Preventivo Annuale secondo i criteri stabiliti dalla regione di cui all'art. 8, *quinquies*, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 229/1999.

Art. 10

Modalità di fatturazione e pagamenti

La Struttura si impegna a comunicare mensilmente tutte le prestazioni erogate all'U.U.A. e a fatturare le prestazioni erogate nel limite del volume massimo di prestazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 7 e come meglio specificato nell'Allegato A.

Le fatture dovranno essere inviate in copia:

- a) all'A.S.L. ai fini contabili;
- b) alla Finanziaria Regionale Abruzzese s.p.a. (F.I.R.A. s.p.a.) al fine dello svolgimento delle funzioni di monitoraggio finanziario e successiva liquidazione assegnate dall'art. 38 della Legge Regionale n. 146/1996, come successivamente modificata;
- c) alla Commissione Ispettiva Regionale, in seno alla Direzione Regionale Sanità - Ufficio Unico degli Acquisti, di cui al precedente art. 6.

Le fatture mensilmente emesse devono essere relative alle prestazioni erogate nel mese precedente e dovranno essere inviate entro il 15° giorno del mese, separate per competenza, in funzione della residenza dell'assistito, su ciascuna delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo. Le fatture, solo se inviate nelle modalità sopra descritte, saranno liquidate, per conto della A.S.L., dalla F.I.R.A. S.p.a., nella sua qualità di Organismo di monitoraggio e gestione finanziaria ai sensi del già citato art. 38 della Legge n. 146/1996.


La F.I.R.A. procederà alla liquidazione delle fatture a meno che la Commissione Ispettiva, nell'ambito del suo controllo, non abbia comunicato alla F.I.R.A. l'esito negativo delle verifiche a campione sulle prestazioni di cui all'art. 6 del presente contratto.

In caso di esito negativo delle predette verifiche, la F.I.R.A. procederà alla liquidazione delle fatture per un importo complessivo decurtato della quota non esigibile calcolata a fronte delle accertate inapproprietezze e/o illegittimità, così come comunicata dal Dirigente Responsabile del Servizio regionale competente, e calcolata sulla base di quanto stabilito nel protocollo di verifica ispettiva, di cui all'art. 6 del presente contratto.

Nelle more dell'estensione del protocollo di verifica da approvare con Delibera di Giunta Regionale, di cui all'art. 6 del presente contratto, le prestazioni erogate mensilmente, purché rientranti nel limite massimo progressivo di cui all'allegato A, sono ritenute esigibili e saranno liquidate successivamente alla stipula del presente contratto dalla F.I.R.A. S.p.A. con le seguenti modalità:

- l'85% dell'importo a sessanta giorni D.f.f.m. (data fattura fine mese)
- il 15% dell'importo a saldo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e a rendiconto complessivo delle prestazioni erogate nell'esercizio.(I)







**Art. 11****(Modifiche dei successivi piani preventivi annuali)**

In sede di predisposizione dei piani preventivi annuali successivi al primo, la Regione Abruzzo, d'intesa con la controparte, potrà apportare modificazioni rispetto ai contenuti del precedente piano preventivo relativamente agli aspetti prestazionali ed economici di cui all'art. 7 in relazione alle risultanze connesse alla distribuzione delle attività tra le diverse strutture erogatrici della medesima tipologia di prestazioni e ad eventuali indicazioni della Regione circa attività e funzioni da potenziare o da depotenziare. (II)

Art. 12**(Tariffe)**

Il tariffario applicato alle prestazioni di cui al presente contratto è pari a quello vigente in vigore fino al 31.12.2004,; il tariffario è riportato in appendice al presente contratto e costituente sua parte integrante e sostanziale e la sua validità è per il periodo 1 ottobre 2006 - 31 dicembre 2007.

Art. 13**(Cessione dei crediti)**

Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, la Struttura si impegna a notificare la cessione stessa, oltre che alla Regione, alla Azienda Sanitaria Locale competente e alla FIRA s.p.a., nella sua qualità di Organismo di monitoraggio e gestione finanziaria ai sensi del già citato art. 38 della Legge n. 146/1996 e stante le competenze alla stessa attribuita in virtù dell'art. 10 del presente contratto. La predetta cessione dei crediti dovrà essere accettata dalla Regione Abruzzo - Direzione Sanità - Ufficio Unico degli Acquisti - ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923.

Art. 14**(Contestazioni a seguito di inadempimenti)**

Eventuale inadempienze al presente contratto potranno essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse.

Art. 15**(Collegio Arbitrale)**

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione del presente contratto è affidato ad un Collegio Arbitrale composto da un Rappresentante della Direzione Regionale Sanità, da un rappresentante della Struttura e da un professionista competente designato da entrambe le parti che svolgerà le funzioni di Presidente. In caso di disaccordo sulla nomina di quest'ultimo componente, la nomina sarà effettuata dal Presidente del Tribunale, a cura della



parte più diligente. Il giudizio è soggetto soltanto all'impugnativa per nullità e revocazione.

**Art. 16
(Durata)**

Il presente contratto, fatte salve diverse prescrizioni di legge, ha validità fino al 31/12/2007. Entro il 30 Novembre dei primi due anni di vigenza del contratto, sarà definito, con apposita ordinanza direttoriale del Dirigente dell'U.U.A., il Piano Preventivo Annuale per l'anno successivo, nel rispetto degli incrementi stabiliti all'art. 7 del presente accordo e delle procedure previsto dal precedente art. 11, ove necessario.

**Art. 16
(Norme di rinvio)**

Per quant'altro non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, in quanto compatibili ed applicabili.

[Firme]

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c., la Struttura _____ accetta e sottoscrive i seguenti articoli:

- Articolo 7 (Volume di prestazioni erogabili e conseguente previsione di spesa)
- Articolo 8 (Criteri di ripartizione della spesa preventivata)
- Articolo 13 (Collegio Arbitrale)

[Firma]


(I) E' fatto salvo quanto previsto dall'art.3 comma 5 della Legge Regionale 23 giugno 2006, n.20

(II) Si concorda tra le parti, che il budget assegnato per l'annualità 2007 è stato stabilito sin d'ora con la previsione che alla scadenza di tutti i contratti negoziali, ovvero al 31.12.07, la necessaria rinegoziazione per il triennio successivo (2008/2010) fisserà livelli di budget, per tutti gli accreditati, coerenti con il piano di rientro, presentato dalla Regione Abruzzo al Ministero dell'Economia e delle Finanze in data ___/___/2006

[Firme]

ALL. 2

DGU



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 1
Sede Legale - Via XX Settembre n° 27 - 67051 Avezzano (AQ)
Codice fiscale e Partita I.V.A. 01358880662

e

Prot.n. 0041965/06

del 21 NOV. 2006

Al Sig. Direttore Regionale
della Direzione Sanità
dott. Giampiero di Cesare
Via Conte Di Ruvo n. 74
65100 PESCARA

Oggetto: Dato storico prestazioni di riabilitazione domiciliare effettuate nel territorio della ASL 1 Avezzano- Sulmona

Con riferimento alle conclusioni rassegnate in occasione dell'incontro tenutosi in data 15.11.2006 presso Codesta Direzione Sanità e di seguito alla nostra precedente nota prot. 0036014/06 del 11/10/2006 e agli atti ad essa allegati, si trasmette nota prot. n. 246/SC in data odierna, rimessa a questa Direzione dai Dirigenti responsabili del Servizio Commerciale Aziendale nella quale si precisa la quantificazione delle prestazioni di riabilitazione domiciliare eseguite nel corso dell'anno 2005.

Si conferma nel resto quanto precedentemente chiarito con la nota più innanzi richiamata.

Distinti saluti.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pescara, li 03 MAG. 2007



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dr.ssa Lucia COLAROCI


Lucia Colaroci




IL DIRETTORE GENERALE ASL

(Dott. Giancarlo MORONI)

Giancarlo Moroni





REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 1
 Sede Legale - Via XX Settembre n° 27 - 67051 Avezzano (AQ)
 Codice fiscale e Partita I.V.A. 01358880662

SERVIZIO COMMERCIALE

Prot. n° 246/sc


Li 21 NOV. 2006

Al Direttore Generale ASL
 SEDE

Oggetto Prestazioni Domiciliari.-

Dagli atti in possesso di questo Servizio, così come forniti dal Servizio di Riabilitazione di Avezzano, risulta che il dato storico riferito al numero delle prestazioni di terapia domiciliare fatturate, nell'anno 2005, risulta essere pari a prestazioni n° 31.542.-

Tanto dovuto.-



Il Direttore Amministrativo
 Dott. Domenico Pagnanaro

Il Direttore Medico
 Dott. Giampiero Orsini





ASL
REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE GENERALE

Circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo
Tel. 0861/420204 - Fax 0861/241213

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
03 MAG. 2007
Pescara, li _____



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dr. ssa Lucia COLAROSI



REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE SANITA' - PESCARA
15 DIC 2006
Posiz. 30206/4/2007

PRENOTAZIONI TELEFONICHE
NUMERO VERDE
centralino 0861/4291

ALL.3

DGUA C

Prot. n. 3855

Teramo, li _____


Alla Regione Abruzzo
- Direzione Sanità -
c.a. Dirigente Servizio Assistenza
Distrettuale/Riabilitativa
Dott. Mario Romano

Oggetto: Centro Riabilitazione Sanex di Campli. Fissazione budget anno 2007.

Facendo seguito alla Vs. nota n. 22725/1/1693 del 02.10.06, a parziale modifica della nota prot. n. 3095/06 del Responsabile del Servizio di Riabilitazione di questa ASL, si esprime parere favorevole alla negoziazione con la struttura riabilitativa in oggetto indicata, con budget per l'anno 2006 pari ad Euro 38.500,00 e per l'anno 2007 pari ad Euro 300.000,00, con proporzionale riduzione del volume di prestazioni giornaliere.


Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Mario Molinari



03 MAG. 2007

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dr. ssa Lucia COLAROSI



REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE SANITA' - PESCARA
15 DIC 2006
Posiz. 30206/4/2007

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 14.05.2007, n. 463:

Deliberazione Giunta regionale n. 949/2006 (applicazione art. 210 l.r. 6/2005 e successiva modifica ed integrazione l.r. 33/2005) modifiche ed integrazioni in applicazione punto 12 allegato A.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Deliberazione Giunta regionale n. 949 del 21 agosto 2006 con oggetto "Linee guida per l'applicazione dell'art. 210 della l.r. 6/05 come modificato ed integrato dalla l.r. 33/05. Disciplina per la realizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti per il rilascio del relativo attestato (ulteriori modifiche e integrazioni alla D.G.R. 61/06)", in particolare l'allegato A – punto 12 – nel quale è stabilito: "La presente disciplina è sottoposta a verifica al fine di intervenire con opportune eventuali modifiche ed integrazioni entro il 30.04.2007.....";

Rilevato che alcune Associazioni di categoria (Confcommercio regionale, CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, ecc.....) hanno evidenziato la esigenza di dare piena attuazione alle previsioni della lettera "c" del comma 5 dell'art. 210 della l.r. 6/2005, come modificato ed integrato dalla l.r. n. 33/2005, che detta "c) **i soggetti autorizzati ad effettuare la formazione e l'aggiornamento nonché a rilasciare la relativa attestazione**";

Ritenuto, data la rilevanza numerica degli utenti alla frequenza dei corsi, risultante dalle stesse relazioni presentate al Servizio Prevenzione Collettiva dalle sei Aziende USL (Servizi igiene degli alimenti e della nutrizione), di procedere all'autorizzazione prevista dalla norma individuando come soggetti autorizzati, ai sensi del comma 5 lettera "c" dell'art. 210 l.r.

6/2005, le Associazioni di categoria per la formazione e l'aggiornamento nei confronti dei dipendenti delle loro Imprese associate o dei titolari delle stesse, che svolgono una o più mansioni tra quelle individuate dalla disciplina, intervenendo a tal fine, in sostituzione dell'allegato "A" della deliberazione n. 949/2006, con l'allegato "1" al presente atto, parte integrante e sostanziale lo stesso;

Atteso che dall'adozione della disciplina di cui all'allegato 1 succitato nessun onere deriva a carico della Regione Abruzzo e che nei confronti dell'utenza interessata allo svolgimento dei corsi viene in tal modo consentita una maggiore disponibilità di offerta formativa comunque non differenziata nei contenuti e nelle metodologie rispetto a quella che continuerà ad essere offerta dalle stesse AUSL regionali;

Vista la Deliberazione Giunta regionale n. 300 del 28 marzo 2007, a seguito della quale è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra il Componente la Giunta preposto alla Sanità ed il Provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria, la cui disciplina resta collegata alla D.G.r. n. 949/06 e successivamente all'entrata in vigore del presente atto alla disciplina contenuta dell'allegato 1 anzi riportato;

Vista la l.r. n.77/99 e ss. mm. ed integrazioni;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Sanità in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per quanto in premessa riportato che si intende integralmente qui di seguito riportato ed approvato

1. di **approvare** l'allegato "1" al presente atto denominato "Criteri e modalità per l'or-

ganizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti per il rilascio del relativo attestato, ai sensi dell'art. 210 della l.r. n. 6/2005 e relative modifiche ed integrazioni (l.r. n. 33 del 9.11.2005);

2. di **stabilire** che la disciplina dell'allegato 1 -

sub1- entri in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente atto sul *BURA*;

3. di **disporre** la pubblicazione integrale del presente atto sul *BURA*.

Segue allegato

Documento composto da n. 11 fasciate,
 ALLEGATO come parte integrante alla dell-
 berazione n. 263 del 14 MAG. 2007
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (C. F. Fanti)
Fanti

Allegato "1"

CRITERI E MODALITÀ PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI IGIENE DEGLI ALIMENTI PER IL RILASCIO DEL RELATIVO ATTESTATO, AI SENSI DELL'ART. 210 DELLA L.R. N. 6/2005 E RELATIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (L.R. N. 33 del 9.11.2005).

PREMESSA

La presente disciplina attuativa della L.R. 8.2.05 n. 6, art. 210, come modificato dalla L.R. n. 33 del 9.11.05 ha valenza sul territorio regionale e conseguentemente introduce modifiche alla disciplina nazionale previgente nei confronti dei residenti o domiciliati in Abruzzo nonché nei confronti dei non residenti in Abruzzo che per esigenze lavorative sono occupati nel settore alimentare nel territorio abruzzese.

1. CLASSIFICAZIONE DELLE MANSIONI A RISCHIO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE TENUTO ALLA FREQUENZA DEI CORSI DI FORMAZIONE:

a) Sono tenuti alla frequenza del corso specifico di formazione ed aggiornamento e quindi al possesso del relativo attestato gli addetti alle seguenti mansioni:

- o Cuochi (ristorazione collettiva, scolastica, aziendale, centri di produzione pasti, ristoranti, rosticcerie e affini);
- o Personale ausiliario di cucina;
- o Pasticceri;
- o Gelatai;
- o Addetti alle gastronomie (produzione e vendita);
- o Addetti alla produzione di pasta;
- o Addetti alla lavorazione del latte e dei formaggi;
- o Addetti alla macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita (con laboratorio cibi pronti) delle carni del pesce e dei molluschi;
- o Salumieri;
- o Addetti alla produzione di ovoprodotti.
- o Baristi;
- o Fornai e addetti alla produzione di pizze e analoghi;
- o Addetti alla vendita di alimenti sfusi;
- o Addetti alla vendita di ortofrutticoli;
- o Personale addetto alla somministrazione/porzionamento dei pasti nelle strutture scolastiche e socio-assistenziali.
- o Camerieri;
- o Addetti all'industria conserviera;
- o Addetti alla produzione e lavorazione delle bevande, dei vini e degli oli e delle relative mescite;



La presente copia, composta
 n. 11 fogli, è conforme all'
 originale emesso da quest'
 Ufficio. *Fanti*

b) Tutti gli addetti ad altre mansioni sono considerati esonerati dal corso.

Per le sagre e feste popolari in cui si effettua preparazione e somministrazione di alimenti, gli addetti sono esclusi dall'obbligo dell'attestato di formazione in linea con quanto previsto dal comma 14 dell'art. 92 della L. 388/00, in funzione dell'occasionalità e temporaneità dell'evento, ad eccezione del responsabile dell'attività di preparazione e/o

somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito della manifestazione che va identificato nella richiesta di autorizzazione sanitaria provvisoria da inoltrare contemporaneamente all'Autorità Sanitaria locale (Sindaco) e al Responsabile SIAN della AUSL competente per territorio.

2. MODALITA' DI SVOLGIMENTO E PERIODICITA' DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

- **Corso tipo 1 (Corso di formazione)** della durata di 5 ore in una sola giornata, destinato a soggetti che richiedono il rilascio dell'attestato, in quanto in possesso alla data del 26.2.2005 del libretto LIS in corso di validità ed ai soggetti che ne richiedono il rilascio per la prima volta.
- **Corso tipo 2 (corso di aggiornamento)** della durata di ore 4, destinato ai soggetti che richiedono il rinnovo dell'attestato.

I predetti corsi vengono organizzati periodicamente dall'AUSL - Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dei Dipartimenti di Prevenzione, ognuno per il territorio di propria competenza, in rapporto alle necessità legate alla realtà produttiva locale e al numero degli addetti al settore alimentare residenti, domiciliati od occupati nel comprensorio dell'Azienda stessa.

Il numero e la distribuzione territoriale dei corsi dovrà essere tale da garantirne l'accesso entro ambiti territoriali e termini temporali compatibili con le esigenze dell'utenza e della funzionalità dei Servizi dell'AUSL.

Il Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di ciascuna AUSL assume le funzioni di direzione dei corsi e conferisce gli incarichi di docenza ai dirigenti medici-chirurghi (DM) del SIAN, ai dirigenti medici-veterinari (DV) del Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAOA) - per questi ultimi previa designazione del responsabile del Servizio stesso - ed al dirigente biologico designato dal responsabile della struttura di appartenenza. Nei corsi sono programmate due ore di docenza svolte dai dirigenti medici-chirurghi, prevalentemente in materie attinenti l'igiene degli alimenti di origine vegetale / l'igiene della persona, due ore di docenza svolte dai dirigenti veterinari in materie attinenti prevalentemente l'igiene degli alimenti di origine animale ed una ora di docenza svolta dal dirigente biologo in materia di microbiologia degli alimenti previo parere favorevole del relativo Direttore della struttura di appartenenza.

Il responsabile del SIAN, a fronte di rilevate esigenze, conferisce gli incarichi di docenza, anche ai medici chirurghi ed ai medici veterinari appartenenti agli altri Servizi del Dipartimento di Prevenzione, che si siano resi disponibili a svolgere l'attività. Per tali fini il responsabile del SIAN informerà di tale esigenza il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, che conseguentemente attiva i Direttori dei Servizi per la formalizzazione di elenchi nominativi di disponibilità, da rimettere al responsabile del SIAN. Dagli elenchi il responsabile del SIAN deve attingere, sulla base della distribuzione territoriale di svolgimento dell'attività ordinaria e con criterio di rotazione, al fine di consentire un'armonica organizzazione del lavoro.

All'occorrenza gli incarichi di docente possono essere conferite, previo parere favorevole del relativo Direttore, ai medici (DM) dei Distretti Sanitari di Base (D.S.B.).



Nel corso di tipo 2 (corso di aggiornamento), sono programmate due ore di docenza svolte dai Dirigenti Medici – Chirurghi e due di docenza svolte dai Dirigenti Veterinari nel rispetto delle summenzionate modalità.

Il Responsabile del SIAN provvede inoltre alla costituzione delle commissioni di valutazione finale secondo la composizione di cui al successivo punto 11, nel rispetto.....

Per gli aspetti amministrativi il Direttore Generale della AUSL garantisce al Dipartimento di Prevenzione e quindi al Servizio IAN adeguato personale di profilo amministrativo, pari almeno a quello che in precedenza si occupava del rilascio dei LIS, per garantire il necessario svolgimento delle attività di supporto amministrativo che rappresentano parte integrante del sistema operativo impegnato in dette attività. Detto personale può essere incentivato con quota parte del fondo costituito per sostenere le spese organizzative.

Per favorire al massimo l'apprendimento basato sulla partecipazione dei discenti e la valutazione finale il numero dei partecipanti a ciascun corso non deve di regola superare le 30 unità.

L'utente deve presentare al SIAN, direttamente o tramite l'azienda per cui lavora, apposita domanda di iscrizione in carta semplice riportante tutti i dati identificativi completo di codice fiscale, due foto tessera, di cui una autenticata mediante apposizione di firma autografa, e con la ricevuta del versamento della quota di iscrizione.

La frequenza al corso è obbligatoria nella sua interezza e non sono ammesse assenze per poter sostenere la prova di valutazione.

L'ammissione al corso viene disposto in ordine di presentazione delle istanze.

In occasione dello svolgimento del corso viene fornito ai partecipanti a cura del medesimo SIAN idoneo materiale didattico-formativo.

I SIAN sono tenuti a predisporre apposita registrazione distinta per ogni corso con il relativo numero, l'elenco dei partecipanti e le firme dei docenti e quelle di entrata ed uscita di ogni utente attestante la frequenza.

Il Responsabile del SIAN provvede a vidimare detti sistemi di rilevazione.

Il tutor assicura assistenza ai corsisti verifica all'inizio corso i documenti d'identità degli utenti e supporta il SIAN nella stesura dell'elenco dei partecipanti completo dei relativi dati anagrafici. Il SIAN individua il tutor prioritariamente tra i Tecnici della Prevenzione del proprio Servizio o del Dipartimento. Nel secondo caso previo parere favorevole del responsabile del Servizio a cui il tecnico è assegnato.

Il SIAN inoltre deve istituire una banca dati attinente i soggetti che hanno conseguito l'attestato di formazione riportante i relativi dati anagrafici e codice fiscale.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, i SIAN delle AUSL trasmettono i dati informatici riepilogativi dell'attività svolta (numero corsi effettuati, numero soggetti formati o aggiornati) al Servizio Prevenzione Collettiva - Ufficio Igiene degli Alimenti e Nutrizione della Regione.

Detta comunicazione dovrà inoltre comprendere una relazione descrittiva delle risorse finanziarie riscosse con dettaglio di utilizzo.

L'attività formativa e di aggiornamento nonché quella relativa alla valutazione finale deve rimanere sotto il profilo della spesa a carico dell'utenza.



Per i profili fiscali si rinvia alle norme in vigore.

L'attestato di avvenuta formazione/aggiornamento viene rilasciato dal SIAN, gestore del Corso, previo esito positivo della prova di valutazione finale.

La prova di valutazione finale consiste nel sostenere un test costituito da un questionario con 25 (venticinque) domande a risposta multipla.

Il superamento interviene con la formulazione di almeno 20 risposte esatte.

Gli addetti che non superano la prova possono sostenerla in una successiva sessione; se l'esito è ancora negativo devono partecipare ad un nuovo corso e quindi formulare nuova istanza con versamento economico.

3. COMPATIBILITA' CON ALTRE INIZIATIVE FORMATIVE

a)

Tenuto conto che i responsabili delle aziende/industrie alimentari devono assicurare, ai sensi del D.Lgs.155/97 (Capitolo X allegato al decreto legislativo 155/97) e di altre normative specifiche di settore in materia di autocontrollo, una formazione e un addestramento adeguato in relazione al tipo di attività svolta dagli addetti, il requisito dell'avvenuta formazione si intende soddisfatto se questa viene effettuata in Azienda/Industria secondo modalità e contenuti valutati idonei dal Responsabile del SIAN della AUSL del comprensorio.

A tale scopo l'azienda /industria, per i propri lavoratori, presenta il programma al SIAN della AUSL territorialmente competente, con indicazione contestuale di un tecnico laureato (in medicina e chirurgia o in medicina veterinaria oppure in scienze biologiche) con funzione di responsabile dell'intervento formativo. Il SIAN, o il SIAOA al quale viene passato il programma, a seconda del settore di competenza della industria alimentare, valutati i contenuti formativi e la presenza di docenti di esperienza nel settore dell'igiene della persona e dell'igiene degli alimenti, procede a validare il programma entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Trascorso tale termine senza riscontro il programma si intende validato e l'azienda deve tempestivamente attivarsi per la realizzare del corso. In caso di modifica dei docenti del corso oppure a seguito della necessità di introdurre innovazioni nel programma formativo, l'Azienda/Industria organizzatrice deve darne comunicazione al SIAN e poi acquisirne, secondo le modalità suesposte, la relativa validazione, pena la non validità del corso.

Al termine del corso presso l'azienda/industria, per i soggetti che hanno regolarmente frequentato le lezioni, come da dichiarazione del responsabile tecnico dell'intervento, viene organizzato una prova di valutazione alla presenza di un medico-chirurgo (DM) o di un medico - veterinario (DV) del Dipartimento di Prevenzione, in relazione all'attinenza dell'attività (lavorazione prevalente di alimenti di origine vegetale o animale) nominato dal SIAN competente per territorio, secondo le modalità di designazione già espresse al punto 2.

A tal fine i lavoratori che hanno superato il test finale, secondo l'elenco trasmesso dalla Azienda alla AUSL, presentano istanza in carta semplice al SIAN riportante tutti i dati identificativi, con due 2 foto tessera, di cui 1(una) autenticata mediante firma autografa, con il versamento di € 15,00, sul c.c.p. di cui al punto 10, come da tariffario Deliberazione Giunta regionale n. 1212/2003.

La procedura prevista dalla presente lettera (a) è consentita anche alle piccole e medie Aziende, per i propri lavoratori, che aggregandosi presentano a tal fine al SIAN della AUSL



un programma unico formativo oppure di unico aggiornamento per la cui realizzazione una delle Aziende vada ad assumere la funzione di responsabile dell'intervento con individuazione di specifico Tecnico secondo la disciplina prevista per le Aziende/Industrie dal presente paragrafo, a seguito dell'intervenuta validazione del programma da parte del SIAN o dal SIAOA della AUSL competente, secondo le modalità surriportate.

b)

L'attestato di formazione può essere rilasciato anche ai soggetti che frequentino i corsi di idoneità alla vendita dei prodotti alimentari e/o alla somministrazione di alimenti e bevande, in applicazione dell'art. 5 del D.Lgs 31/03/98 n. 114, istituiti e riconosciuti dalla Regione, previo superamento di un test finale; il verbale degli esami viene trasmesso dall'Organismo attuatore dei precitati corsi, istituiti o riconosciuti dalla Regione, alle AUSL di competenza - Dipartimento di Prevenzione - SIAN per il rilascio dell'attestato di formazione. A tal fine i precitati soggetti presentano istanza al SIAN in carta semplice riportante tutti i dati identificativi, con due 2 foto tessera, di cui 1(una) autenticata mediante firma autografa, con il versamento di € 15,00, sul c.c.p. di cui al punto 10, come da tariffario Deliberazione Giunta regionale n. 1212/2003.

4. VALIDITA' DELL'ATTESTATO DI FORMAZIONE

L'attestato di formazione/aggiornamento ha validità triennale dalla data del rilascio. Alla scadenza, i soggetti interessati sono tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento finalizzato al rinnovo dell'attestato medesimo.

Gli operatori tecnici dell'AUSL, nell'ambito del controllo ufficiale dei prodotti alimentari, ai sensi della vigente normativa, procedono al controllo del possesso dell'attestato di formazione ed al rispetto della norma vigente in materia.

5. CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO

I contenuti dei corsi sono:

- le malattie trasmesse da alimenti;
- valutazione del rischio connesso alle diverse fasi del ciclo di produzione degli alimenti, con particolare riferimento all'attività svolta dai soggetti interessati;
- modalità di contaminazione degli alimenti e ruolo dell'alimentarista nella prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti;
- igiene personale: procedure di controllo comportamentale;
- igiene e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature;
- cenni di microbiologia degli alimenti e relativa prassi igienica.

Tali contenuti devono essere articolati in rapporto agli specifici obiettivi dei corsi di formazione (acquisire conoscenze e competenze di base) e di aggiornamento (rinforzare ed approfondire le conoscenze possedute con particolare attenzione al controllo dei rischi connessi all'attività espletata dal personale in precedenza citato).

6. SPECIFICI TITOLI DI STUDIO

I seguenti titoli di studio consentono di ritenere soddisfatto il requisito del possesso dell'attestato di formazione:



- a) diploma di scuola alberghiera;
- b) attestati di qualifica alberghiera (settore sala-bar e settore cucina) rilasciati da Istituti di scuola secondaria;
- c) attestati di qualifica di formazione professionale per aiuto cuoco, cameriere di ristorante ed albergo (legge 845/78);
- d) perito agrario, perito agrotecnico;
- e) laurea in:
 - o medicina e chirurgia
 - o scienze biologiche (o titolo equipollente)
 - o medicina veterinaria
 - o chimica biologica ed equipollenti, farmacia ed equipollenti
 - o tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (o titolo equipollente)
 - o assistente sanitario (o titolo equipollente)
 - o infermieristica (o titolo equipollente)
 - o scienze e tecnologia alimentare (o titolo equipollente)
 - o dietistica (o titolo equipollente)
 - o agraria (o titolo equipollente)
 - o scienza e tecnologia delle produzioni alimentari (o titolo equipollente).

Pertanto, le persone in possesso di uno dei titoli di cui sopra sono esentati dalla frequenza dei corsi di formazione e di aggiornamento.

Ad essi il SIAN competente per territorio rilascia un attestato non soggetto a rinnovo. A tali fini le persone in possesso di uno dei titoli di cui sopra presentano istanza al SIAN in carta semplice riportante tutti i dati identificativi, con due 2 fototessera di cui 1(una) autenticata mediante apposizione di firma autografa, copia del titolo di studio relativo al sopra citato elenco, in fotocopia autenticata, e versamento di € 15,00, sul c.c.p. di cui al punto 10, come da tariffario Deliberazione Giunta regionale n. 1212/2003.

7. MODALITA' E TEMPI DI ATTIVAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

Corso di tipo 1 (corso di formazione) rivolto a soggetti che richiedono il rilascio per la prima volta.

I SIAN provvederanno con priorità ad organizzare i corsi, sempre tenendo conto, per l'immissione al corso, della priorità stabilita dalla data di presentazione della domanda.

Nelle more di conclusione del corso il SIAN rilascia al richiedente una certificazione sanitaria con valenza massima di sei mesi decorrenti dalla data di acquisizione presso la AUSL- SIAN della regolare richiesta di iscrizione al corso.

8. INFORMAZIONI ALLA POPOLAZIONE

La Giunta Regionale e le Aziende Unità Sanitarie Locali promuovono iniziative informative in materia di igiene degli alimenti nei confronti della popolazione con l'uso di strumenti diversificati, i cui contenuti sono definiti dalla Giunta sentite le Associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori e degli utenti. Le Aziende USL sono tenute in sede di relazione prevista al punto 10 alla quantificazione delle risorse residue sulla base delle quali la Giunta definisce i precitati contenuti.

Tali contenuti devono comunque prevedere:

- o l'andamento epidemiologico delle Malattie Trasmissibili attraverso gli Alimenti (MTA) e la valutazione dell'impatto della presente normativa su tale andamento;



- o gli obiettivi e le finalità dei programmi di controllo intrapresi dai SIAN e dai SIAOA sull'igiene degli alimenti;
- o i principali fattori di rischio connessi con l'alimentazione e le misure efficaci per la loro prevenzione.

E' auspicabile che i Direttori Generali delle AUSL, supportati dai Direttori/Coordinatori dei Dipartimenti di Prevenzione, promuovano iniziative per diffondere le stesse sul territorio nei confronti della popolazione, delle categorie interessate e degli enti in genere.

9. PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

I soggetti che chiedono di partecipare al corso di formazione/aggiornamento presso il SIAN – AUSL sono tenuti al versamento delle seguenti tariffe.

Le ASL devono attivare apposito dedicato c.c.p. intestato al SIAN sul quale gli utenti provvedono ad effettuare il versamento; tali somme costituiscono il fondo per sostenere le spese organizzative per l'espletamento dei corsi, le sedute delle Commissioni e di quant'altro necessario per l'applicazione della presente Deliberazione.

- € 40 per il corso di formazione
- € 30 per il corso di aggiornamento.

Corsi di formazione/aggiornamento organizzati da Aziende e dalle Industrie come da punto 3 lettera (a)

- € 50 per validazione programma da parte del SIAN,
- € 100 lorde a seduta più rimborso spesa di viaggio nel rispetto della relativa normativa vigente.

10. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E COMPENSI

a) Orari

Tutte le attività connesse all'applicazione di detta normativa vanno svolte dal personale dirigente fuori dell'orario di servizio (art.60 – comma 1 punto "a" dell'attuale CCNL – attività a pagamento).

Per il personale del comparto tali attività sono svolte come prestazioni occasionali fuori dell'orario di servizio.

Il personale impegnato acquisirà preventiva apposita autorizzazione, ove previsto dall'ordinamento della propria amministrazione, per lo svolgimento di detti compiti

b) Compensi

- Corsi di formazione/aggiornamento:
 - a) Docente: € 60 lordo per ora,
 - b) Tutor: € 70 lordo giornaliero.
- Commissione di valutazione corsi ASL:
 - a) Presidente: €100,00 lordo a seduta,
 - b) Componente: € 90,00 lordo a seduta,
 - c) Componente € 90,00 lordo a seduta,
 - d) Segretario: € 80,00 lordo a seduta.
- Corsi in azienda e nelle industria
 - a) medico-chirurgo (DM) o medico – veterinario (DV) del Dipartimento di prevenzione per esame finale :
€ 100,00 lordo a seduta.



Al personale di cui sopra spetta il rimborso delle spese di viaggio nel rispetto della relativa normativa vigente.

Le AUSL trimestralmente provvedono alla liquidazione delle spettanze ai docenti, tutor e ai membri della Commissione d'esame.

E' fatto obbligo al Responsabile del Servizio Ragioneria AUSL di comunicare al Servizio Prevenzione Collettiva della Direzione Sanità l'attivazione del c.c.p. sul quale affluiranno i versamenti che costituiscono il fondo destinato alla realizzazione dei corsi e di quant'altro previsto dalla presente normativa.

Il fondo va rendicontato con cadenza annuale, entro il 31 marzo di quello successivo a quello di riferimento. Le quote residuali vengono destinate alle attività di cui all'art. 8 del presente atto.

Dall'applicazione della presente disciplina non devono derivare incrementi di spesa a carico della AUSL né a carico della Regione Abruzzo.

Per i profili fiscali si rinvia alle norme in vigore.


11. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

a) Commissione di valutazione per i corsi AUSL

La valutazione è affidata ad una Commissione costituita dal Servizio IAN della AUSL composta da:

- Il Presidente è individuato nel Responsabile del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione competente per territorio; il supplente è scelto dal responsabile del Servizio IAN tra i dirigenti medici (DM) del Servizio stesso o, in caso di necessità, di altri Servizi medici del Dipartimento di Prevenzione, con le medesime modalità operative seguite per le docenze;
- Il Componente in rappresentanza del Servizio IAOA è individuato nel responsabile dello stesso Servizio; il supplente è designato dal responsabile del Servizio IAOA tra i dirigenti medici-veterinari del Servizio stesso o, in caso di necessità, di altri Servizi veterinari del Dipartimento di Prevenzione, con le medesime modalità operative seguite per le docenze;
- Il Componente in rappresentanza della Regione Abruzzo è un dipendente della Direzione regionale Sanità, prioritariamente del Servizio di Prevenzione Collettiva o di altro Servizio della stessa Direzione; con stesse modalità è individuato il componente supplente. Il Servizio IAN della AUSL, a tal fine, riceve le designazioni da parte del Dirigente del Servizio Prevenzione Collettiva;
- Il Segretario: In ogni Commissione viene individuato un segretario titolare ed uno supplente. Il titolare è un dipendente di profilo amministrativo almeno di categoria C del SIAN o del SIAOA siano essi a tempo pieno o impiegati part-time in detti Servizi. In caso di comprovate carenze di detto personale si possono utilizzare altri amministrativi di pari categoria in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione, designati al SIAN dal Direttore del Dipartimento.

La Commissione è validamente insediata con la presenza del Presidente e di almeno un componente più il segretario. Qualora sia assente il segretario la Commissione è validamente insediata con la presenza del Presidente e di ambedue i componenti, tra i quali il Presidente individua colui che assolve anche le funzioni di segretario. Per tali funzioni il componente individuato non percepisce compensi aggiuntivi rispetto a quelli propri di componente.



A ciascun componente la Commissione il SIAN deve consegnare copia dell'atto di formale costituzione della Commissione di valutazione.

La Commissione insediata assicura la regolarità delle prove in termini di idonea collocazione dei partecipanti e la relativa vigilanza affinché la prova di valutazione sia assolta individualmente da ciascun utente. Le prove di valutazione devono essere diverse per assicurare che ciascun utente le assolva singolarmente.

b) Commissione di controllo regionale

E' istituita una Commissione Regionale per il controllo di qualità e di conformità dell'attività svolta dalle AUSL per i corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti composta da tre rappresentanti della Direzione Sanità.

I compiti di detta Commissione regionale sono:

- la verifica dei tempi di attuazione della norma,
- l'esame delle modalità di svolgimento delle attività in essere,
- il controllo di qualità della proposta formativa e del materiale didattico.

Tale attività sarà svolta mediante visite di controllo, almeno una annuale per singola AUSL, e/o tramite incontri presso la sede della Direzione Sanità.

Al personale di cui sopra spetta in caso di attività svolta presso la singola AUSL il rimborso delle spese di viaggio sostenute nel rispetto della normativa vigente.

12. SOGGETTI AUTORIZZATI AI SENSI DEL COMMA 5 LETTERA "C" ART. 210 L.R. 6/2005.

Le Associazioni di Categoria, attraverso le proprie strutture formative, ed i Centri di assistenza tecnica alle imprese (CAT) sono autorizzati ad effettuare la formazione e l'aggiornamento nei confronti dei titolari o dei dipendenti delle imprese del settore che rappresentano che svolgono una o più mansioni tra quelle elencate al punto 1.

Le strutture formative delle Associazioni di categoria ed i Centri di Assistenza Tecnica alle imprese (CAT) presentano a tale fine domanda al SIAN della AUSL territorialmente competente con allegato il PROGRAMMA del corso e l'indicazione contestuale di un tecnico laureato (in medicina e chirurgia o in medicina veterinaria oppure in scienze biologiche) con funzione di responsabile dell'intervento formativo.

Alla domanda rivolta al SIAN va allegata la ricevuta del versamento di Euro 50,00 sul c.c.p. intestato al SIAN per la validazione del programma stesso.

Il SIAN, valutati i contenuti formativi, secondo il punto 5 del presente atto, la presenza di docenti di esperienza nel settore dell'igiene della persona, igiene degli alimenti e microbiologia degli alimenti, procede a validare il programma entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Trascorso tale termine senza riscontro, il programma si intende validato ed il soggetto richiedente deve tempestivamente attivarsi per la realizzazione del corso. In caso di modifica dei docenti del corso oppure a seguito della necessità di introdurre innovazioni nel programma formativo, il soggetto autorizzato deve darne comunicazione al SIAN e poi acquisire, secondo le modalità suesposte, la relativa validazione, pena la non validità del corso.



Il programma validato, se non modificato nei contenuti formativi e nella composizione dei docenti, può essere ripetuto dal soggetto organizzatore in successivi corsi, previa comunicazione al SIAN che, in questo caso, non deve procedere a nuova validazione.

L'utente presenta al soggetto organizzatore, direttamente o per tramite dell'azienda in cui lavora, domanda di iscrizione in carta semplice riportante tutti i propri dati identificativi ed il codice fiscale con due foto tessera, di cui una autenticata mediante apposizione di firma autografa.

La frequenza al corso è obbligatoria nella sua interezza e non sono ammesse assenze per poter sostenere la prova di valutazione.

L'ammissione al corso viene disposto in ordine di presentazione delle istanze.

In occasione dello svolgimento del corso viene fornito ai partecipanti, a cura del Soggetto autorizzato ad organizzare il corso, idoneo materiale didattico-formativo.

Il Soggetto autorizzato è tenuto a predisporre un foglio registro, distinto per ogni corso, con relativo numero, l'elenco dei partecipanti e le firme dei docenti e quelle di entrata e di uscita di ogni utente attestanti la frequenza. Il tecnico laureato con funzioni di responsabile dell'intervento formativo provvede a vidimare tale sistema di rilevazione.

Al termine del corso, per i soggetti che hanno regolarmente frequentato le lezioni, come da dichiarazione del responsabile tecnico dell'intervento, viene organizzata una prova di valutazione alla presenza di un medico-chirurgo (DM) o di un medico-veterinario (DV) del Dipartimento di Prevenzione, nominato dal SIAN competente per territorio.

All'utente che ha superato il test finale, il soggetto autorizzato ad organizzare il corso rilascia la relativa attestazione di formazione o di aggiornamento.

Al rappresentante del Dipartimento di Prevenzione che partecipa alla prova di valutazione spettano a lordo € 100,00 a seduta e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio, nel rispetto della relativa normativa vigente, con costo a carico del soggetto organizzatore del corso stesso.

E' fatto divieto di incrementare a qualsiasi titoli la tariffa per gli utenti fissata con il presente atto (punto 9), pena la revoca dell'autorizzazione.

Il Soggetto autorizzato una volta concluso il corso (realizzazione corso, test finale e rilascio attestato) comunica l'elenco nominativo degli utenti formati (con dati anagrafici e codice fiscale), al SIAN competente per territorio.

13. ATTESTATI CONSEGUITI PRESSO ALTRE REGIONI CODIFICATI DA NORME REGIONALI

Gli attestati di formazione conseguiti in altre Regioni, in base a leggi regionali di soppressione del LIS, sono riconosciuti in ambito regionale per la durata massima di tre anni dal rilascio, sempre che siano stati acquisiti con programma formativo sostanzialmente simile a quello previsto al punto 5 (nella durata e nei contenuti). A tal fine l'utente presenta per RACCOMANDATA A.R. copia autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 dell'attestato e del programma alla ASL (SIAN) territorialmente competente, rispetto al luogo di svolgimento delle mansioni.



14. DISPOSIZIONI FINALI

Per assicurare la funzione di coordinamento dell'attività da assolvere da parte di ciascuna AUSL secondo la presente disciplina, è attivato il Gruppo di Lavoro SIAN, di cui alla DG14/11 del 24.4.2003 e successive modifiche ed integrazioni.



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 25.05.2007, n. 500:

Variazione al bilancio di previsione 2007 ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 25 marzo 2002 n. 3.

Capp.: 21018/E, 22019/E, 22023/E, 23116/E, 23135/E, 23137/E, 23138/E, 23140/E, 23150/E, 23226/E, 23229/E, 23290/E, 23435/E, 24002/E, 31102/02/E, 37214/E, 42304/E, 43045/E.

Capp.: 11202/S, 11653/S, 12357/03/S, 21530/S, 21531/S, 21532/S, 21635/S, 51635/S, 51636/S, 81008/S, 81440/S, 101003/S, 102005/S, 151423/S, 171001/S, 261615/S, 262417/S, 281420/S, 291002.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi e palesi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

a) di apportare nel bilancio per l'esercizio

finanziario 2007, le variazioni, per competenza e per cassa riportate negli elenchi acclusi alla presente deliberazione che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- b) di invitare i dirigenti, nello svolgimento dei procedimenti di spesa che si attengano rigorosamente ai limiti costituiti dalle fonti di finanziamento garantendo che all'impegno della spesa, di cui all'art. 33 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 corrisponda preventivamente l'accertamento dell'entrata - art. 29 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3;
- c) di inviare la presente deliberazione al *Servizio Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), Pubblicità ed Accesso* della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni per la pubblicazione della medesima sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, quale provvedimento di variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

Segue allegato

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Unità previsionale di base	capitolo entrata	descrizione	In aumento	Capitolo di spesa correlato	centro di costo (solo per capitoli di nuova istituzione o per di assegnazione)
02.01.001	21018	Contributo Comunitario per il programma europeo di Energia Intellicente EIE per l'Europa - progetto PROBIO - (capitolo di nuova istituzione)	53.807,60	291002	DN.02.00
02.02.011	22019	Assegnazione dello Stato per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo dei CCNL degli addetti al settore del trasporto pubblico locale - art. 1 legge 22.04.05, n. 58	71.741,00	171001	DE.05.00
02.02.004	22023	Attribuzione di fondi per la gestione dell'attività di plasmaderivazione - D.G. 2560 del 28.09.98 e art. 8, c. 3, let. f) L.R. n. 143/96	37.657,50	81440	DG.00.00
02.02.010	23116	Assegnazione dello stato per interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e sviluppo della prassi della formazione	3.565.213,58	51636	
02.02.010	23135	Assegnazione dello Stato per l'attività dell'ente Abruzzo-Lavoro - d.lgs. 469/97 -.	821.563,90	21530	
02.02.010	23137	Assegnazione dello Stato per il funzionamento degli organi collegiali e delle direzioni regionali del lavoro - d.lgs. 469/97 -.	12.329,10	21531	
02.02.010	23138	Entrate derivanti dal trasferimento dello Stato di risorse relative al trattamento del personale trasferito ai sensi del d.lgs. 469/97	508.207,00	21532	
02.02.010	23140	Risorse fondo occupazione discendenti da convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 22.01.2001.	620.000,00	21635	
02.02.012	23150	Assegnaz. dello stato per interventi di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi - art. 12, c. 2, l. n. 353/2000 -.	355.963,00	11653	
04.03.012	23226	Assegnazioni dello Stato per l'Intesa Istituzionale di Programma - Infrastrutture per le aree depresse, Legge 208/98 - delibere CIPE 84/00, 138/00, 36/02, 17/03, 20/04, 35/05, 03/06 (capitolo modificato)	7.900.000,00	12357/03	
02.02.006	23229	Assegnazione dello Stato per funzioni amministrative in tema di energia delegate alle Regioni ai sensi dell'art. 30 del d.lgs.112/98	39.856,00	281420	
02.02.002	23290	Assegnazioni dello Stato per la Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici art. 5, comma 7 bis, della L. 109/94.	74.604,02	151423	
02.02.010	23435	Assegnazione dello stato per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato - art. 68, comma 5, legge 17.5.1999, n. 144, art. 16 L. 196/97	2.029.029,38	51635	
02.04.001	24002	Trasferimenti da parte delle Aziende farmaceutiche delle richieste pay back - L. 296 del 27.12.06 art. 1, comma 796, lett. G) - (capitolo di nuova istituzione)	1.954.828,17	81008	DG.08.00
03.04.001	31102/02	Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite - D.M. 08 febbraio 2005 art. 7 co. 3 - (capitolo di nuova istituzione)	6.394,01	101003	DH.00.00

Documento composto da n. 3 facciate.

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 500 del 25 MAG 2007

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dot. Walter Gariani)*Belosau*

Unità previsionale di base	capitolo entrata	descrizione	In aumento	Capitolo di spesa correlato	centro di costo (solo per capitoli di nuova istituzione o privi di assegnazione)
02.03.001	37214	Entrate per il personale trasferito alla regione ai sensi dei dd. L. lgs. n°. 112/1998 e n. 469/1997	152.551,00	11202	
04.02.003	42304	Recupero somme erogati su capitoli di spesa finanziati da fondi a destinazione vincolata da riprogrammare - Direzione Opere Pubbliche	813,82	261615	
04.03.004	43045	Assegnazione dello Stato per la realizzazione degli interventi previsti nelle aziende apistiche - L. 24.12.2004, n. 313 -(capitolo di nuova istituzione)	59.880,00	102005	DH.04.00
		Totale variazioni in aumento dell'entrata	18.264.439,08		

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Unità previsionale di base	capitolo	descrizione	In aumento	Capitolo di entrata correlato	centro di costo (solo per capitoli di nuova istituzione o privi di assegnazione)
02.01.005	11202	Trattamento economico del personale: principale ed accessorio	152.551,00	37214	
05.01.007	11653	Interventi di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi - art. 12, c. 2, l. n. 353/2000 -.	355.963,00	23150	
02.02.009	12357/03	Intesa Istituzionale di Programma - Accordo di programma quadro - delibera CIPE 03/2006 (capitolo di nuova istituzione)	7.900.000,00	23226	DD.00.00
11.01.001	21530	Finanziamento statale per l'attività dell'ente abruzzo lavoro - art. 5, L.R. 76/98 e D. Lgs. 23.12.1997, n. 469 -.	821.563,90	23135	
11.01.001	21531	Spese di funzionamento degli organi collegiali e delle direzioni regionali del lavoro - d.lgs. 469/97 -.	12.329,10	23137	
11.01.001	21532	Spese per il trattamento del personale trasferito ai sensi del d.lgs. 469/97.	508.207,00	23138	
11.01.002	21635	Fondo occupazione discendente da convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 22.01.2001.	620.000,00	23140	
11.01.003	51635	Finanziamento statale per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato - art.68 comma 5, l. 17.5.1999, n. 144, art. 16 L. 196/97.	2.029.029,38	23435	
11.01.003	51636	Interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali e sviluppo della prassi della formazione continua - art. 9 della l. 236/93	3.565.213,58	23116	
12.01.001	81008	Trasferimenti alle Aziende Sanitarie locali per richieste pay back delle aziende farmaceutiche - L. 296 del 27.12.06 art. 1, comma 796, lett. G) - (capitolo di nuova istituzione)	1.954.828,17	24002	DG.08.00
12.01.001	81440	Accordo interregionale per la gestione dell'attività di plasmaderivazione - D.G. 2560 del 28.09.98 e art. 8, c. 3, let. f) L.R. n. 143/96 - mezzi statali e altri -	37.657,50	22023	
07.01.004	101003	Spese per le attività di controllo sulle culture della vite in campo, durante la raccolta, manipolazione e commercializzazione - D.M. 08 febbraio 2005 art. 11 co. 3 - (capitolo di nuova istituzione)	6.394,01	31102/02	DH.00.00
07.02.009	102005	Realizzazione degli interventi previsti nel documento programmatico per il settore apistico - mezzi statali - L. 24.12.2004, n. 313 - (capitolo di nuova istituzione)	59.880,00	43045	DH.04.00

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Unità previsionale di base	capitolo	descrizione	In aumento	Capitolo di entrata correlato	centro di COSTO (solo per capitoli di nuova istituzione o passivi assunzione)
05.01.007	151423	Spese per la Sezione Regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici art.5, comma 7 bis, L.109/94	74.604,02	23290	
06.01.003	171001	Interventi per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo dei CCNL degli addetti al settore del trasporto pubblico locale - art. 1 legge 22.04.05, n. 58 - mezzi statali -	71.741,00	22019	
03.01.002	261615	Contributi del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazioni - art. 11, comma 9, L. 9.12.1998, n. 431	813,82	42304	
03.02.005	262417	Programma di edilizia residenziale pubblica in attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi del d. lgs. 112/1998	7.530.382,93	42300	
08.01.017	281420	Funzioni amministrative in tema di energia delegate alle regioni ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 112/98 - L.R. 16.9.1998, n. 80 -	39.856,00	23229	
05.01.002	291002	programma europeo di Energia Intellicente EIE per l'Europa - progetto PROBIO - mezzi comunitari - (capitolo di nuova istituzione)	53.807,60	21018	DN.02.00
		Totale variazioni in aumento della spesa	25.794.822,01		



Il Dirigente Servizio Bilancio
(vacante)

Il Direttore Regionale
(dott. Ing. Macera Antonio)

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 25.05.2007, n. 525:

Legge 21 novembre 2000, n. 353. Programma delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Anno 2007. Modifiche ed integrazioni allo schema di convenzione con Organizzazioni di Volontariato di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 527 del 22.05.2006 e n. 992 del 04.09.2006.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 14 dicembre 1993, n. 72, recante “Disciplina delle attività regionali di Protezione Civile” che prevede all’art. 14 l’istituzione della “Sala Operativa Regionale” quale sede tecnica di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo ai fini della attività di protezione civile di competenza della Regione;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che attribuisce alle Regioni le funzioni relative: “allo spegnimento degli incendi boschivi”, art. 108, comma 1, lettera a) punto 5, ed allo Stato lo “spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi”, art. 107, comma 1, lettera f) punto 3;

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353, avente per oggetto: “LEGGE – QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI”, che all’art. 3 comma 1 recita “Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate.....” omissis”dal Consiglio dei Ministri”;

Tenuto conto che, in mancanza del “piano” di cui all’art. 3 della legge 353/2000, occorre procedere alla definizione di un “programma delle attività” finalizzato alla conservazione e alla difesa del patrimonio boschivo regionale

attraverso il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali;

Visto l’accordo di programma quadro sottoscritto tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei VV.FF. del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Regione Abruzzo in data 04.05.2007;

Dato atto:

- che in data 08.05.2007, presso il Dipartimento della Protezione Civile si è tenuta apposita riunione, come da nota di convocazione n. DPC/PREN/0025394 del 26 aprile 2007, concernente l’analisi congiunta delle problematiche connesse all’Attività Antincendio Boschivo (AIB) da porre in atto nella prossima campagna estiva 2007;
 - che in data 10.05.2007 con note RA/49393 e RA/49396 il Servizio Emergenze Interventi e Volontariato ha interessato la Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato riguardo agli accordi di programma da porre in essere per la stagione AIB 2007;
 - che in data 15.05.2007 con nota prot. nr. 9177, il Comando Regionale dell’Abruzzo – Corpo Forestale dello Stato ha confermato i contenuti dell’accordo stipulato nella precedente stagione AIB con formali e non sostanziali precisazioni;
 - che in data 16.05.2007 con nota prot. nr. 2786/2H la Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha confermato in linea di massima i contenuti dell’accordo stipulato nella precedente stagione AIB;
- Ritenuto di:
- dichiarare, per l’anno 2007, lo stato di “grave pericolosità di incendi boschivi” dal 15 giugno al 30 settembre 2007, per tutte le superfici boscate della Regione Abruzzo;
 - stabilire prescrizioni e divieti ad integrazio-

ne delle norme contenute nel R.D. 30.12.1923, n. 3267 e relativo regolamento e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle Province, durante il periodo di grave pericolosità nelle zone boscate anzidette;

- di riattivare la "SOUP" (Sala Operativa Unificata Permanente) di cui all'art. 7, comma 3, della legge 21.11.2000, n. 353, dove saranno attivi il **"numero verde" 800-861016 ed il "numero verde" 800-860146**, ai quali i cittadini possono gratuitamente segnalare incendi boschivi e/o qualsiasi stato di pericolo e calamità;
- di avvalersi per l'operatività della S.O.U.P., per le attività di sorveglianza e di avvistamento nonché di lotta attiva agli incendi boschivi di:
 - risorse, mezzi e personale del Corpo Forestale dello Stato in base ad accordo di programma, come da schema (All. "A"), ai sensi dell'art. 7 comma 3 lettera a) della legge 353/2000;
 - risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in base ad accordo di programma, come da schema (All. "B"), ai sensi dell'art. 7 comma 3 lettera a) della legge 353/2000;
 - del concorso delle Organizzazioni di Volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, operanti in rapporto di convenzione;
- disporre per le attività di sorveglianza ed avvistamento per la prevenzione degli incendi boschivi da terra a far data dal 1° giugno 2007 con il concorso delle Organizzazioni di Volontariato convenzionate;
- di assicurare, se necessario, nel periodo dichiarato "di grave pericolosità di incendi boschivi", le attività di vigilanza e di avvistamento anche dall'alto con aeromobili ad ala fissa di supporto alle forze operanti a terra, con il concorso dell'Aereo Club di L'A-

quila e Pescara, Enti morali ai sensi del D.P.R. n. 633/72 secondo l'allegato schema di Convenzione (All. "C") nonché, per esigenze di servizio, di ditte specializzate individuate con procedura di affidamento in economia giusta Regolamento regionale n. 2/2004, su disposizione del Dirigente del Servizio Emergenze, Interventi e Volontariato;

Dato atto che le risorse umane e strumentali da impiegare nella lotta attiva da terra (Corpo Forestale dello Stato e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in base ad accordi di programma, e Organizzazioni di Volontariato in rapporto di convenzione) necessitano di supporto aereo regionale ad integrazione della flotta dello Stato di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, garantito, anche per la prossima campagna AIB, dal contratto di servizio con elicottero rep. n. 2928 del 20 luglio 2006;

Ritenuto inoltre opportuno di modificare ed integrare lo schema di convenzione con le Organizzazioni di volontariato di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 527 del 22.05.2006 e n. 992 del 04.09.2006 al fine di un più efficiente ed efficace concorso del volontariato nelle operazioni di protezione civile;

Considerato dover fornire la più ampia informazione sui contenuti del presente provvedimento alla popolazione ed alle forze dell'ordine preposte alla vigilanza in materia;

Vista la L.R. 14.9.99, n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

Vista la L.R. 25.03.2002, n. 3, recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo"

Preso Atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale LL.PP. e Protezione Civile in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento ed alla sua legittimità rispetto alla legislazione vigente;

A voti unanimi, espressi nelle forme di leg-

ge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di dichiarare, per l'anno 2007, lo stato di "grave pericolosità di incendi boschivi" dal 15 giugno al 30 settembre 2007, per tutte le superfici boscate della Regione Abruzzo;
2. di stabilire, durante il periodo di grave pericolosità nelle zone boscate, ad integrazione delle norme contenute nel R.D. 30.12.1923, n. 3267 e relativo regolamento e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle Province le seguenti prescrizioni e divieti:
 - Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o bracce, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
 - Ai conduttori di autovetture munite di marmitte catalitiche di parcheggiare sui prati o nei boschi;
 - Nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte; nell'ambito delle suddette discariche è vietato la combustione dei rifiuti quali metodi di eliminazione degli stessi; eventuali incendi che dovessero comunque insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore della discarica;
 - Entro il limite di 200 metri dall'estremo margine del bosco è, in ogni caso, vietata dal 15 giugno al 30 settembre 2007 l'accensione di fuochi;
 - Dal 15 giugno al 30 settembre 2007, è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese;

- Si richiamano anche le disposizioni dell'art. 59 del testo unico 18.6.1931, n. 773, sulle leggi di pubblica sicurezza, con la precisazione che, fermo rimanendo il divieto di bruciare le stoppie prima della data del 15 agosto 2007, o altre date stabilite eventualmente da regolamenti locali, l'abbruciamento delle stoppie non potrà, in ogni caso, interessare il limite inferiore di 200 metri di distanza dai boschi;
- I comandi militari e di polizia, nell'esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni per prevenire gli incendi;
- Le sanzioni amministrative previste dall'art. 3 della legge 9.10.1967, n. 950, relative alle norme di prevenzione degli incendi boschivi, e nei regolamenti delle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale sono elevate ai sensi della L. 4.8.1984, n. 424, nel minimo a €51,00 e nel massimo a €516,00;

durante il periodo di grave pericolosità di incendi boschivi gli enti gestori, quali misura atta ad evitare il propagarsi di eventuali incendi, provvederanno a creare, intorno alle zone di discarica dei rifiuti, una fascia di almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile;

per l'abbruciamento delle stoppie oltre 200 metri dal bosco si applicano le disposizioni di cui alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle amministrazioni provinciali;

il Corpo Forestale dello Stato, i Sindaci, i Presidenti delle Comunità Montane, le Associazioni preposte alla protezione della natura, sono tenuti a dare alle prescrizioni e divieti di cui al presente provvedimento la più ampia diffusione nell'ambito delle rispettive competenze;

3. di riattivare, presso i locali individuati per la

- realizzazione del C.O.I.R. (Centro Operativo Integrato Regionale) della Regione Abruzzo, all'interno del periodo dichiarato di "grave pericolosità di incendi boschivi" la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), dove saranno attivi il "numero verde" 800-861016, "numero verde" 800-860146, ai quali i cittadini possono gratuitamente segnalare incendi boschivi e/o qualsiasi stato di pericolo e calamità;
4. di avvalersi per l'operatività della SOUP, per le attività di sorveglianza e di avvistamento nonché di lotta attiva agli incendi boschivi, di:
 - risorse, mezzi e personale del Corpo Forestale dello Stato in base ad accordo di programma, come da schema (All."A"), ai sensi dell'art. 7 comma 3 lettera a) della legge 353/2000;
 - risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in base ad accordo di programma, come da schema (All."B"), ai sensi dell'art. 7 comma 3 lettera a) della legge 353/2000;
 - del concorso delle Organizzazioni di Volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, operanti in rapporto di convenzione;
 5. di garantire le attività di sorveglianza ed avvistamento per la prevenzione degli incendi boschivi da terra a far data dal 1 giugno 2007 con il concorso delle associazioni di volontariato convenzionate;
 6. di assicurare, se necessario, nel periodo dichiarato di "grave pericolosità di incendi boschivi" le attività di sorveglianza e di avvistamento anche dall'alto con aeromobili ad ala fissa, di supporto alle forze operanti a terra con il concorso dell'Aereo Club di L'Aquila e Pescara, secondo l'allegato schema di convenzione (All. "C") nonché per esigenze del Servizio di ditte specializzate con procedura di cui al Regolamento regionale del 29.11.2004, n. 2;
 7. di integrare le attività della componente aerea dello Stato, (art. 107 del D.L.vo n. 112), con elicottero regionale, di cui al contratto rep. n. 2928 del 20 luglio 2006, nel periodo dichiarato "di grave pericolosità di incendi boschivi", su disposizione del Dirigente del Servizio Emergenze, Interventi e Volontariato;
 8. di integrare e modificare lo schema di convenzione con le Organizzazioni di Volontariato approvato con propria precedente deliberazione n. 527 del 22 maggio 2006 e n. 992 del 04.09.2006, come appresso specificato:
 - all'art. 2 punto 2 dopo le parole "..... per il numero dei componenti la squadra messa a disposizione;" è aggiunto "Fermo restando il predetto contributo, calcolato nella misura sopra indicata, lo stesso è maggiorato del 10% qualora il legale rappresentante dell'Organizzazione comprovi l'acquisto o manutenzione di dispositivi di protezione individuali e di segnaletica di sicurezza, conformi alle norme in materia di prevenzione degli infortuni, per importi non inferiori al 12% del contributo spettante";
 - nella scheda B) Attività Antincendio Boschivo, nel punto B2) Attività di sorveglianza ed avvistamento per la prevenzione degli incendi boschivi, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto: "Il limite massimo giornaliero rimborsabile per il complessivo utilizzo degli automezzi è definito in Km 270. Tale limite trova applicazione anche alle sezioni o distaccamenti formalmente costituiti, delle Organizzazioni di Volontariato e dei gruppi comunali;
 9. di fornire la più ampia informazione sui contenuti del presente provvedimento alla popolazione ed alle forze dell'ordine prepo-

ste alla vigilanza in materia;

10. di autorizzare, ai sensi della L.R. 14.9.1999, n. 77, il Dirigente del Servizio Emergenze, Interventi e Volontariato della Protezione Civile, alla stipula di apposito accordo di programma con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione Regionale e con il Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale dell’Abruzzo, al quale è demandato il coordinamento tecnico-operativo del personale appartenente alle organizzazioni di volontariato, nonché di autorizzare lo stesso Dirigente ad eventuali integrazioni o modifiche di detti accordi e di convenzioni e contratti secondo esigenze di servizio scaturenti da direttive del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile – ed in base all’evolvere dell’andamento climatico;
11. di autorizzare il responsabile della gestione della spesa-funziario delegato, individuato ai sensi del disposto delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1608 del 7.12.2000 e n. 11 del 14.01.2002, a porre in essere tutti gli atti necessari:
 - al funzionamento della SOUP;
 - al supporto logistico alle squadre di volontariato impegnate nelle attività in parola nonché al personale in servizio presso la SOUP;
12. di dare atto che le spese derivanti dall’attuazione del presente provvedimento troveranno la necessaria copertura finanziaria nello stanziamento dei capitoli n. 11653, n. 151300 n. 152190, del bilancio per il corrente esercizio finanziario, ed i relativi impegni di spesa saranno assunti con appositi e separati provvedimenti;
13. la presente deliberazione sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

DECRETI

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 08.05.2007, n. 65:

Approvazione modifiche dello Statuto dell’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo, con sede in L’Aquila.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

Visto il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”;

Visto, in particolare, l’art. 7 del citato D.P.R. 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall’art. 14 del D.P.R. 616/77 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione;

Vista la L.R. 3/3/2005 n. 13 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell’art. 14 DPR. 24/7/1977 n. 616. Abrogazione della L.R. 6/1991”, così come modificata dalla L.R. 47/2006, che disciplina le funzioni amministrative in materia, ai sensi della quale si è svolto l’iter procedimentale finalizzato all’approvazione delle modifiche statutarie dell’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo, con sede in L’Aquila, già riconosciuta persona giuridica di diritto privato con DPGR n. 441 dell’8 maggio 1987;

Vista l’istanza del 14/2/2007 presentata dal Presidente e legale rappresentante dell’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo, con sede in L’Aquila, S.S. 17 Est - Onna, volta ad ottenere l’approvazione delle modifiche dello Statuto sociale e l’iscrizione delle stesse nel Registro delle persone giuridiche della Regione Abruzzo;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 31/1/2007, rep. n. 71284, racc. n. 13835, a rogito del dott. Francesco Benedetti, notaio in L'Aquila e lo Statuto, allegato "A", del medesimo atto, con il quale l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo, con sede in L'Aquila, ha deliberato di approvare il nuovo testo dello Statuto sociale;

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 6 della L.R. 13/2005, l'esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l'acquisizione dei pareri necessari, ai fini di una compiuta valutazione dei vari aspetti interessati dal procedimento finalizzato all'approvazione delle modifiche dello Statuto dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo, con sede in L'Aquila, si sono realizzati per il tramite di una Conferenza di Servizi, tenutasi in data 23/3/2007;

Accertata la competenza regionale a pronunciarsi sull'istanza poiché le finalità della Associazione rientrano tra le materie elencate nel D.P.R. 616/77 e la sua attività si esaurisce nell'ambito della sola Regione Abruzzo;

Verificata la conformità dello Statuto alle vigenti disposizioni;

Accertato che sussistono le circostanze di fatto e di diritto per l'approvazione delle modifiche dello Statuto dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo, con sede in L'Aquila e per l'iscrizione delle predette modifiche nel Registro delle persone giuridiche istituito pres-

so la Regione Abruzzo;

Dato atto che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare le modifiche dello Statuto dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo, con sede in L'Aquila, S.S. 17 Est - Onna, così come deliberate dall'Assemblea straordinaria dei soci con atto a rogito del dott. Francesco Benedetti, notaio in L'Aquila, del 31/1/2007 rep. n. 71284, racc. n. 13835;
- di iscrivere le modifiche apportate allo Statuto sociale nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

L'Aquila lì 8 Maggio 2007

IL PRESIDENTE
Ottaviano Del Turco

Segue allegato

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DI REP.71284

STATUTO ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI D'ABRUZZO

Articolo 1.

L'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo, di seguito denominata A.R.A., con sede in L'Aquila, legalmente costituita il 19/10/1972 e riconosciuta giuridicamente con D.P.G.R. n.441 dell' 8/5/1987, è regolata dal presente Statuto.

Articolo 2.

L'A.R.A. non ha fine di lucro ed è socia dell'Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) della quale accetta lo Statuto, nonché le delibere assunte dagli Organi Sociali in conformità dello Statuto stesso e della legge.

L'Associazione opera nel quadro della politica generale e delle direttive organizzative dell'A.I.A., in armonia con la programmazione agricola regionale.

L'Associazione è inoltre socia delle Associazioni Nazionali Allevatori (A.N.A.) per specie e razze di bestiame e settori di attività alle quali sia interessata in dipendenza della propria attività.

L'Associazione svolge la sua attività in tutto il territorio regionale, anche attraverso le Sezioni Provinciali Allevatori; può, con deliberazione del Comitato Direttivo, costituire uffici distaccati.

La sua durata è illimitata.

Essa adotta il marchio identificativo ARA d'Abruzzo.

Articolo 3.

L'A.R.A. d'Abruzzo ha carattere tecnico, economico ed organizzativo.

Essa si propone di attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire ad un più rapido miglioramento del bestiame allevato e ad una più efficiente valorizzazione del bestiame stesso o dei prodotti da questo derivati.

Per meglio inquadrare gli interessi specifici della produzione zootecnica in quelli più vasti della produzione agricola in generale, l'Associazione collabora con la Regione Abruzzo e con tutti gli Enti e le organizzazioni agricole interessate.

Essa persegue i seguenti obiettivi:

- a) Esercitare funzioni organizzative, tecniche, economiche e gestionali nel settore zootecnico per promuovere ed attuare tutte le iniziative di portata regionale volte all'incremento e al miglioramento della produzione animale ed alla valorizzazione zootecnica e concorrere, nell'ambito delle disposizioni vigenti, alle attività di miglioramento genetico con particolare riferimento ai controlli delle attitudini produttive e funzionali delle specie animali allevate e alla tenuta dei libri genealogici;
- b) Svolgere specifiche funzioni ed attività anche in collaborazione con le Associazioni e gli Enti operanti nel

settore zootecnico.

Articolo 4.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione, in ambito regionale, tra l'altro può:

1. Provvedere all'espletamento delle attività di miglioramento zootecnico delegate dall'AIA e dalle ANA in materia di controlli delle attitudini produttive del bestiame e di tenuta dei libri genealogici;

2. Attuare i programmi ordinari e straordinari nell'interesse pubblico del miglioramento del patrimonio zootecnico

regionale;

3. Gestire direttamente ed attuare programmi ed interventi della stessa affidati dalla Regione Abruzzo anche al di là dei Programmi Istituzionali, riferiti in particolare alle

valutazioni ed al miglioramento genetico dei riproduttori animali, all'organizzazione di manifestazioni utili agli allevatori, alla valorizzazione dei prodotti zootecnici, ed all'attività divulgativa e formativa per gli allevatori ed i tecnici del Sistema, ecc.;

4. Adempiere a compiti e funzioni che, nell'ambito della Regione e dello specifico settore possono venirle demandati da Enti o Autorità regionali. Può analogamente operare, nei limiti dell'eventuale mandato conferitole dalla I.A. e dalle A.N.A., per compiti e funzioni alle stesse delegati dagli Organi di Governo o attribuiti da leggi e regolamenti;

5. Promuovere e incoraggiare studi e ricerche diretti a risolvere problemi tecnici, di assistenza tecnica ed economici in collaborazione e d'intesa con Organi Pubblici ed Istituti di sperimentazione e ricerca, con Università, costituendo anche appositi Comitati e Commissioni;

6. Promuovere la formazione, lo sviluppo ed il coordinamento dell'organizzazione zootecnica periferica;

7. Promuovere ed attuare iniziative di assistenza tecnica, specialistica integrata anche in collaborazione con Enti esterni;

8. Promuovere d'intesa con i locali enti economici e commerciali dei produttori agricoli il sorgere e l'eventuale gestione di attrezzature per la raccolta dei prodotti zootecnici, per la loro eventuale trasformazione e per il collocamento dei derivati;

9. Assistere gli Allevatori e provvedere, nell'interesse degli stessi, all'acquisto e al collocamento di materie prime, bestiame, prodotti derivati, marche auricolari, e quanto altro necessario agli allevamenti;

10. Favorire il collocamento degli animali da riproduzione e da reddito, dei prodotti e sottoprodotti da questi derivati; a tal scopo può istituire specifiche sezioni, uffici o centri di coordinamento operanti nel territorio regionale;

11. Partecipare di intesa con i locali Enti economici e commerciali dei produttori agricoli alla formazione di



imprese, società cooperative, comitati per la valorizzazione e lo smercio dei prodotti zootecnici e derivati, per l'approvvigionamento di materie utili per l'impianto e la gestione di aziende zootecniche;

12. Promuovere accordi onde assicurare agli allevatori un credito a basso costo per l'attuazione di iniziative legate alla produzione animale;

13. Provvedere ad ogni adempimento necessario per l'ottenimento dei contributi previsti per iniziative zootecniche, ivi compresi la riscossione ed il rilascio di autorizzazioni liberatorie;

14. Organizzare e gestire laboratori di analisi e centri per l'elaborazione dei dati;

15. Promuovere e gestire anche per delega ed a nome degli Associati, in armonia con le direttive dei competenti Organi Pubblici, allevamenti, ai fini della ricerca, della sperimentazione e del miglioramento di specie e razze, nonché centri genetici e di fecondazione animale;

16. Promuovere d'intesa ed in collaborazione con le autorità, istituti, enti sanitari competenti, azioni di profilassi e di lotta contro le malattie infettive e diffuse del bestiame e gestire per conto delle autorità regionali interventi finanziari a sostegno delle aziende eventualmente colpite, nonché promuovere l'attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità del bestiame nonché

del personale al medesimo addetto, del rischio di danni a terzi e di tutto quanto attiene all'attività dell'allevamento;

17.Promuovere iniziative atte a migliorare la produzione foraggera e la preparazione in azienda di foraggi e mangimi;

18.Promuovere ed eventualmente organizzare congressi, convegni, riunioni, fiere e mostre, concorsi ed aste di interesse regionale;

19.Assumere, nella regione, le funzioni ad essa demandate dall'A.I.A. per le varie attività da questa ultima organizzate nell'interesse della categoria;

20.Assicurare, quale organo di rappresentanza dei propri associati, la continuità dei necessari contatti con le amministrazioni pubbliche, parastatali, le organizzazioni sindacali, qualsiasi altro ente ed amministrazione interessata.

21.Promuovere ed attuare ogni altra iniziativa ritenuta utile al potenziamento della zootecnia regionale.

Articolo 5.

Sono Soci dell'Associazione Regionale:

a)gli allevatori singoli o associati titolari di allevamento, senza distinzione di specie e razze di bestiame allevato e di specializzazione produttiva, purché allevino almeno 3 capi grossi in montagna e in collina o almeno 5 capi grossi in pianura ovvero un capo grosso di sesso femminile, purché

iscritto ai libri genealogici;

b) Organismi legalmente costituiti tra allevatori operanti nell'ambito della filiera zootecnica con compiti che rientrano nelle finalità istituzionali dell'A.R.A., operanti nel territorio regionale.

Il requisito minimo dei capi non si applica agli allevatori già soci delle AAPPAA alla data dell'entrata in vigore di questo Statuto, salvo poi diversa determinazione degli organi competenti.

Articolo 6.

Gli Allevatori e gli Organismi che non hanno partecipato all'atto costitutivo dell'A.R.A. e che intendono farne parte devono far domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa dichiarando di accettare incondizionatamente lo statuto.

Per gli allevatori, la domanda deve indicare i dati anagrafici del richiedente, la consistenza e la razza del bestiame allevato, l'ubicazione e la denominazione dell'allevamento.

Per le persone giuridiche di cui al comma (b) dell'art. precedente, la domanda, sottoscritta dal Legale Rappresentante e corredata dall'atto costitutivo, dallo Statuto in vigore e dalla delibera dell'Organo sociale competente a decidere nel merito, deve indicare la ragione sociale, il numero dei soci e la consistenza globale del

patrimonio zootecnico degli stessi, ovvero la quantità globale del prodotto rappresentato.

Sull'ammissione dei Soci delibera il Comitato Direttivo sentito il parere del Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale territorialmente competente.

Contro la deliberazione negativa, può, entro trenta giorni dalla comunicazione, essere presentato reclamo all'Assemblea dei soci che si pronuncia inappellabilmente fatti salvi gli atti di tutela giudiziaria previsti dalle norme vigenti.

Articolo 7.

Ogni socio deve versare:

- a) una quota discrizione una tantum dell'ammontare stabilito dal Comitato Direttivo. Tale quota dovrà essere versata momento dell'iscrizione. Non sono tenuti al versamento della quota una tantum gli allevatori già Soci delle AAPPAA;
- b) la quota annuale, da versarsi entro il primo trimestre di ciascun anno, dell'ammontare fissato dal Comitato Direttivo, rapportata al numero dei voti spettanti ad ogni socio;
- c) Contributi sociali integrativi per iniziative ordinarie determinati con delibera del Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea, da versarsi entro novanta gg. dalla comunicazione scritta da parte dell'Associazione;
- d) Eventuali contributi straordinari relativi ad iniziative di carattere eccezionale approvati dall'Assemblea;
- e) Contributi servizi deliberati dal Comitato Direttivo e



direttamente erogati agli Associati.

Il versamento di detti contributi e quote è a fondo perduto e pertanto gli stessi non sono in nessun caso ripetibili e rivalutabili; tale versamento non genera diritti di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi titolo.

Articolo 8.

Agli effetti della determinazione del numero minimo dei capi posseduti di cui all'art.5, il patrimonio zootecnico viene rapportato a capi grossi e calcolato in base alla seguente

tabella equiparativa:

1. Foca bue vacca giovenca cavallo asino mulo bardotto

= 1 capo grosso;

2. Orsello manzetta vitellone vitello = $\frac{1}{2}$ di capo grosso;

3. Verro scrofa suino grasso = $\frac{1}{3}$ di capo grosso;

4. Puledro vitello lattante = $\frac{1}{4}$ di capo grosso;

5. Magrone pecora montone castrato = $\frac{1}{5}$ di capo grosso;

6. Agnello e lattonzolo = $\frac{1}{10}$ di capo grosso;

7. Bassa corte = $\frac{1}{500}$ di capo grosso

Articolo 9.

La partecipazione alle Assemblee delle Sezioni Provinciali Allevatori ed all'Assemblea Generale dell'A.R.A. e l'esercizio di tutti i diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente con il pagamento delle quote annuali di cui all'Articolo 7.

Articolo 10.

L'adesione all'Associazione Regionale Allevatori comporta per i soci i seguenti obblighi:

a) L'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione, aventi efficacia vincolante per i Soci;

b) L'astensione da ogni iniziativa e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall'Associazione o alle attività esercitate dalla medesima;

c) La non appartenenza o partecipazione ad Organismi ed Enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in concorrenza o in contrasto con quelli dell'Associazione;

d) La comunicazione annuale, entro il 31 gennaio, di eventuali variazioni nell'entità del patrimonio zootecnico posseduto e degli interessi rappresentati, qualora non rilevate dall'attività dell'Associazione, ai fini della quota associativa annuale.

Articolo 11.

La qualità di associato si perde:

a) Per la perdita del requisito richiesto per l'ammissione;

b) Per dimissioni, le quali devono essere comunicate con il preavviso di almeno 6 mesi, tramite lettera raccomandata, all'Associazione;


c) Per esclusione ai sensi del successivo 4° comma.

La perdita della qualità di associato viene deliberata dal Comitato Direttivo per i casi di cui alle lett. a) e c) ed ha

effetto dalla data della delibera.

Le dimissioni hanno effetto con lo scadere dell'anno in cui scade il termine di preavviso delle stesse.

L'esclusione viene deliberata dal Comitato Direttivo e ratificata dall'Assemblea, sentito il parere del Collegio dei Proviviri, nei riguardi del socio che non abbia adempiuto agli obblighi che gli derivano dal presente Statuto trascorsi 30 giorni da diffida inviatagli a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il termine di 30 giorni decorre dalla data risultante dal timbro postale della ricevuta di ritorno. Entro questo stesso periodo il socio destinatario



del provvedimento di esclusione può proporre ricorso al Collegio dei Proviviri di cui al successivo art. 29 che dovrà pronunciarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza emettendo un giudizio vincolante per le parti.

Il socio che comunque abbia cassato di appartenere all'Associazione non può richiedere i contributi versati né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 12.

L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, istituisce nel proprio seno apposite Sezioni per specie e per razza di bestiame e per specifici settori di attività.

L'ordinamento ed il funzionamento di ciascuna Sezione sono regolati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo e redatto sulla base di schema-tipo predisposto

dall'Associazione Italiana Allevatori.

Le Sezioni sono gli strumenti di specializzazione interna dell'Associazione con compiti consultivi e promozionali. Esse hanno operatività in ambito regionale e possono essere articolate a livello provinciale.

Esse non hanno autonomia giuridica, né patrimoniale, né amministrativa.

Articolo 13.

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea Generale;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Sindaci;
- e) Il Collegio dei Probiviri;
- f) Le Sezioni Provinciali Allevatori.

Articolo 14.

Le Sezioni Provinciali Allevatori sono le unità territoriali di base, espressioni primarie della partecipazione dei soci all'attività della R.A.

Le Sezioni Provinciali, fissate nel numero di una per ogni provincia, sono presidi provinciali e rispondono all'esigenza di mantenere e garantire le rappresentanze locali, espressione del sistema allevatorio regionale.

Esse costituiscono il luogo di confronto tra gli allevatori della provincia anche in chiave propositiva sulle linee



politiche da adottare in seno all'Associazione: hanno pertanto funzioni di impulso e proposta agli organi sociali dell'A.R.A.

Delle Sezioni Provinciali fanno parte gli allevatori singoli o a conduzione associata senza distinzione di specie e razze di bestiame allevato o di specializzazioni produttive, associati all'A.R.A., con sede nel territorio della relativa provincia.

Articolo 15.

Sono organi di ciascuna Sezione Provinciale Allevatori:

1. L'Assemblea di Sezione Provinciale;
2. Il Consiglio Direttivo di Sezione Provinciale;
3. Il Presidente di Sezione Provinciale.

Articolo 16.

L'Assemblea di Sezione Provinciale è costituita da tutti gli allevatori singoli o associati senza distinzioni di razze di bestiame allevato o di specializzazioni produttive, associati all'A.R.A., la cui azienda ricada in prevalenza nel territorio della relativa provincia.

Possono partecipare all'Assemblea di Sezione Provinciale Allevatori tutti i soci regolarmente iscritti all'A.R.A. ed al corrente con il pagamento della quota annuali di cui all'articolo 7.

Ogni partecipante all'Assemblea della Sezione Provinciale ha diritto a un voto fino a 50 capi grossi posseduti, due voti

da 51 a 100, tre voti dai 101 a 150, 4 voti oltre 150 capi grossi posseduti.

Le persone giuridiche di cui all'art. 5 Lett. b hanno diritto ad un voto.

L'Assemblea di Sezione deve riunirsi, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, entro i 15 giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea Generale dell'A.R.A., per l'elezione dei delegati all'Assemblea Generale dell'A.R.A.

La sezione Provinciale si riunisce inoltre ogni qual volta il Presidente dell'A.R.A. lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta il Presidente della Sezione, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo della Sezione o almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea di Sezione.

L'Assemblea di Sezione Provinciale è convocata dal Presidente della Sezione Provinciale o dal Presidente dell'A.R.A., che, in caso di impedimento o di inattività del Presidente della Sezione può esercitarne il potere sostitutivo.

La convocazione è effettuata almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a mezzo di comunicazione postale o altro mezzo di comunicazione idoneo indirizzata ai singoli associati dell'A.R.A. con allevamenti siti nella provincia cui la Sezione è relativa.

L'avviso stesso deve contenere l'indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea della Sezione Provinciale si riunisce preferibilmente nel territorio provinciale di riferimento ed è presieduta dal presidente della Sezione o dal Presidente dell'ARA o, in assenza, da un membro nominato dall'Assemblea della Sezione stessa.

Ha funzione di Segretario dell'Assemblea Provinciale, il Direttore della R.A. o suo delegato.

L'Assemblea di Sezione Provinciale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti rappresentati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.



La seconda convocazione può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima convocazione, ma a distanza di almeno due ore.

Per le delibere riguardanti persone, si applica il sistema di votazione a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti.

È ammessa la delega, ma ogni associato non può in Assemblea di Sezione Provinciale rappresentare per delega più di un associato. La delega per essere valida deve risultare da atto scritto, autenticato e deve essere rimessa al Presidente prima della riunione.

Spetta all'Assemblea di Sezione Provinciale:

- a) deliberare le proposte sulle linee politiche da adottare in seno all'A.R.A. da sottoporre agli organi amministrativi dell'A.R.A. stessa;
- b) eleggere, tra i propri componenti, il Presidente
- c) eleggere, tra i propri componenti, i membri del Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale;
- d) eleggere i delegati all'Assemblea Generale dell'A.R.A.

I delegati durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Per le votazioni riguardanti persone, il sistema di votazione deve garantire la segretezza del voto e la libertà di espressione dello stesso.

Possono essere eletti a delegati soltanto i soci dell'A.R.A. in regola con il pagamento delle quote annuali di cui all'art.

7.

Articolo 17.

Il Consiglio Direttivo di Sezione Provinciale è costituito da 7 membri, compreso il Presidente della Sezione Provinciale, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Esso è convocato ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente della Sezione, ovvero su richiesta scritta di un terzo dei suoi componenti o su richiesta del Presidente dell'A.R.A.

La convocazione, che deve recare data, orario, luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, è

effettuata dal Presidente della Sezione o dal Presidente dell'A.R.A., in caso di impedimento o di inattività del Presidente della Sezione.

Le sedute del Consiglio Direttivo di Sezione sono presiedute dal Presidente della Sezione o, in sua assenza, dal membro più anziano tra i presenti.

Esse sono validamente costituite quando sia presente la maggioranza dei membri costituenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo di Sezione può partecipare a titolo consultivo il Presidente dell'A.R.A.. Ha funzioni di Segretario il Direttore ARA o suo delegato.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea della Sezione Provinciale Allevatori;
- b) Dare esecuzioni ai compiti ad esso devoluti dagli organi sociali dell'A.R.A., e verificare l'attuazione dei programmi regionali sul territorio provinciale, e proporre inoltre all'A.R.A. eventuali adeguamenti;
- c) Proporre all'Assemblea della Sezione Provinciale eventuali iniziative da deliberare in sede assembleare;
- d) Promuovere accordi e iniziative con gli Enti Locali Pubblici, Economici e Commerciali per favorire lo sviluppo della Zootecnica Provinciale.

Articolo 18.

Il Presidente di Sezione Provinciale rappresenta presso l'A.R.A. la Sezione Provinciale Allevatori.

Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

È componente dell'Assemblea Generale dell'A.R.A.; è membro di diritto del Comitato Direttivo dell'A.R.A.

Il Presidente di Sezione cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale, promuove ed indirizza l'attività della Sezione e mantiene i necessari contatti con l'A.R.A.

Su mandato degli organi sociali dell'A.R.A., può rappresentare la stessa presso le Amministrazioni Locali.

Articolo 19.

L'Assemblea Generale presieduta dal Presidente A.R.A., è composta da:

N. 100 delegati delle sezioni Provinciali in regola con le quote di cui all'art. 7;

i Presidenti delle Sezioni Provinciali Allevatori;

L'attribuzione a ciascuna Sezione Provinciale Allevatori del numero dei delegati da eleggere avviene in base ai seguenti criteri:

-n. 60 delegati sulla base del rapporto, per ciascuna provincia, tra il numero complessivo degli associati all'ARA siti nella provincia stessa e il numero degli associati dell'ARA; n. 40 delegati in proporzione al numero dei capi

grossi iscritti ai LL.GG. per ciascuna provincia, ossia sulla base del rapporto, per ciascuna provincia, tra il numero dei capi grossi iscritti ai LL.GG, detenuti dagli associati dell'ARA residenti nella provincia e il numero complessivo dei capi grossi iscritti ai LL.GG detenuti da tutti gli associati all'ARA, al 31/12 dell'anno precedente.

Ogni componente dell'Assemblea Generale ha diritto ad un voto.

L'Assemblea Generale deve essere convocata in via ordinaria una volta l'anno entro il mese di giugno verificare con il notaio per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Viene inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero anche su richiesta del Collegio dei Sindaci o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione è fatta almeno venti giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo di comunicazione postale o altro mezzo di comunicazione idoneo indirizzata ai componenti dell'Assemblea Generale, del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifiche dello Statuto,

l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.

La seconda convocazione dell'Assemblea Generale può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima ma a distanza di almeno due ore.

Ogni componente dell'Assemblea Generale non può rappresentare per delega più di un altro componente.

La delega per essere valida deve risultare da atto scritto, secondo le norme di autocertificazione vigenti, in calce all'invito dell'Assemblea Generale e rimessa al Presidente prima della riunione.

Alle riunioni dell'Assemblea Generale possono essere invitati dal Presidente, a titolo consultivo, rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Regionali maggiormente rappresentative di rilevanza nazionale, degli Assessorati Regionali all'Agricoltura e alla Sanità, dell'Istituto Zooprofilattico territorialmente competente, dell'A.I.A., delle A.N.A.

Articolo 20.

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti o rappresentati.

Per modificare lo statuto occorre che siano presenti o

rappresentati almeno i 2/3 dei componenti in prima o in seconda convocazione.

Per azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo per violazione del mandato e delle leggi è necessario che siano presenti o rappresentati almeno 2/3 dei componenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la designazione dei liquidatori e dei loro poteri occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti presenti o rappresentati. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le modifiche statutarie sono assunte previo parere favorevole del Comitato Direttivo dell'AIA.

Il sistema di votazione è stabilito dall'Assemblea, che può demandare la scelta al Presidente.

Si applica comunque il sistema dello scrutinio segreto quando si tratta di deliberazioni riguardanti persone e la nomina delle cariche.

Della adunanza viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 21.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione; o, in assenza, dal Vicepresidente più

anziano di età tra quelli presenti; o, in assenza, dal Consigliere più anziano; o, in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa fra i propri componenti.

Assume le funzioni di segretario il Direttore dell'Associazione o, in mancanza, nominato dall'Assemblea.

Articolo 22.

Spetta all'Assemblea Generale:

- a) La nomina dei membri elettivi del Consiglio Direttivo (sulla base di un apposito regolamento allegato allo Statuto;
- b) Eleggere il Presidente e due Vice Presidenti del Comitato Direttivo;
- c) La nomina dei membri elettivi del Collegio dei Sindaci e del relativo Presidente nonché dei componenti del Collegio dei Proibiviri;
- d) L'approvazione delle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci nonché del Bilancio consuntivo e di quello preventivo e dell'azione che deve svolgere l'Associazione con particolare riguardo ai problemi di importanza fondamentale; i bilanci saranno trasmessi annualmente all'AIA entro 30 giorni dall'approvazione;
- e) La determinazione dell'emolumento ai Sindaci;
- f) La determinazione dell'eventuale rimborso delle spese e del compenso ai componenti il Consiglio Direttivo;
- g) La deliberazione dell'ammontare delle quote e dei contributi previsti dall'art. 7 lett. a) b) c) e la ratifica



dell'ammontare dei contributi di cui alla lettera d) dello stesso articolo;

h) La deliberazione sulle eventuali modifiche al presente Statuto previo parere favorevole del Comitato Direttivo AIA.

Articolo 23.

Il Consiglio Direttivo è costituito da 6 componenti eletti dall'Assemblea Generale tra i suoi membri.

Inoltre sono membri di diritto del Comitato Direttivo i Presidenti delle Sezioni Provinciali Allevatori; un rappresentante designato dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Abruzzo senza diritto di voto.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Sindaci.

Il Presidente può altresì, invitare a partecipare alle sedute, a titolo consultivo, le persone di particolare competenza in dipendenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Assume le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo il Direttore o, in mancanza, un componente designato dal Presidente.

Articolo 24.

Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

a) Deliberare sull'ammissione dei soci, a norma dell'art. 6;

- b) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) Deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'Associazione e deliberare sull'istituzione e sulla soppressione delle Sezioni per specie, razza e specifici settori di attività;
- d) Deliberare sull'organico del personale;
- e) Assumere o licenziare il personale, determinare il relativo trattamento economico nonché le eventuali variazioni di qualifica;
- f) Nominare il Direttore nel rispetto di quanto previsto dall'art.22 dello Statuto dell'AIA;
- g) Determinare la misura delle quote e dei contributi sociali per la prescritta delibera dell'Assemblea a norma dell'Art. 7;
- h) Amministrare il patrimonio sociale e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- i) Predisporre annualmente i bilanci, consuntivo e preventivo, di spesa annui da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) Deliberare sullo stare in giudizio;
- k) Nominare commissioni di studio per particolari problemi;
- l) Deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata all'Assemblea.

Articolo 25.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente, o chi

ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la sede dell'Associazione o anche in altra località; è convocato anche quando ne facciano domanda scritta due Sindaci o almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente più anziano tra quelli presenti o, in assenza anche di questi, il Consigliere più anziano tra quelli presenti. Funge da segretario il Direttore dell'A.R.A..

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Ogni componente il Consiglio, ha diritto ad un voto.

In ogni caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I componenti il Consiglio Direttivo che non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio stesso, senza giustificato motivo, decadono dalla carica e vengono sostituiti da nuovi membri come da regolamento di cui all'art. 22.

La stessa procedura viene seguita in ogni altro caso di cessazione della carica. Il nuovo membro così nominato rimane in carica fino alla prossima Assemblea elettiva.

Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale il quale verrà firmato dal Presidente e dal

Segretario.

Articolo 26.

Ai componenti il Consiglio Direttivo è corrisposto da parte dell'A.R.A., con deliberazione assembleare, il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato, nonché un compenso forfetario deliberato dall'Assemblea.

Articolo 27.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente più anziano di età, tra quelli presenti.

Può inoltre farsi sostituire, previa delega, dai Presidenti delle Sezioni Provinciali Allevatori, nelle attività che si svolgono nell'ambito della provincia.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Articolo 28.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi che posseggano le qualifiche previste dalle vigenti disposizioni in materia. Devono inoltre, essere eletti due Sindaci supplenti.

Due membri effettivi sono nominati rispettivamente dalla Regione Abruzzo e dall'AIA;

I membri restanti sono eletti dall'Assemblea anche tra i non



soci.

Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Sindaci è presieduto dal Sindaco eletto dall'Assemblea tra i componenti effettivi.

I membri supplenti subentrano agli effettivi in ordine di età in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi ad esercitare le loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti attribuitigli per legge: controlla i dati del bilancio e del rendiconto consuntivo dell'Associazione, verifica la regolarità degli atti amministrativi e l'esattezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull'andamento dell'amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e documenti di ufficio necessari per l'espletamento del suo compito.

Deve, inoltre, compiere la verifica dell'esistenza di cassa e dei valori comunque custoditi presso l'Associazione e deve accertare, annualmente, l'effettiva consistenza dei beni di proprietà dell'Associazione, vistando il relativo inventario.

Dall'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Collegio dei Sindaci partecipa, a solo titolo di assistenza e senza voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo alle quali deve essere invitato.



Esso si riunisce convocato dal proprio Presidente tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o su richiesta di un Sindaco.

Al Collegio dei Sindaci devono essere presentati il Bilancio ed i Rendiconti con tutti gli allegati, almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria, per la compilazione della relazione.

I componenti del Collegio dei Sindaci ricevono un emolumento nella misura stabilita dall'Assemblea, a norma dell'articolo 23.

Articolo 29.

Qualsiasi vertenza che sorgesse fra i Soci e fra questi e l'Associazione, nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa, è devoluta all'esame di un Collegio dei Proviviri, i quali pronunciano le loro decisioni secondo equità.

Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Proviviri e a dare ad esso immediata esecuzione.

Il collegio dei Proviviri, costituito da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci, dura in carica quattro anni, ed i suoi membri sono rieleggibili.

Le funzioni di Presidente sono assunte dal componente più anziano per età tra quelli presenti.

Articolo 30.

Il Direttore è nominato, tra gli iscritti all'Albo Naz.le, secondo quanto stabilito dall'art. 22 dello Statuto

dell'A.I.A., dal Comitato Direttivo dell'A.R.A., al quale risponde.

Provvede all'organizzazione e direzione dell'attività svolta dagli uffici dell'Associazione, del cui buon funzionamento è responsabile, seguendo le direttive del C.D. e del Presidente.

Egli coordina, rapportandosi anche all'esterno, l'attività della struttura dell'Associazione per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali, attuando le disposizioni date dal Presidente, al quale propone tutte le iniziative, le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.



Il Direttore, è inoltre Responsabile dell'applicazione del disciplinare del Libro Genealogico delle varie Specie e Razze Animali, nella Regione Abruzzo, previo incarico da parte delle Associazioni Nazionali di Razza.

Articolo 31.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) Dai contributi corrisposti dai soci al momento della loro iscrizione in base all'Articolo 7 lett. A);
- b) Dai beni ed immobili che per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione;

Per i beni costituenti il patrimonio sociale viene tenuto l'inventario.

Articolo 32.

Il fondo di esercizio è costituito:

- a) Dai contributi sociali annuali (articolo 7 lett. b);
- b) Da eventuali contributi straordinari (articolo 7 lett. c);
- c) Da contributi concessi dalla Regione, dallo Stato, dalla UE, da altri Enti Pubblici e Privati;
- d) Da eventuali interessi sul patrimonio.

Articolo 33.

L'esercizio sociale finanziario ha la durata di un anno, esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea ordinaria insieme alle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci.

Per la natura e le finalità dell'Associazione, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Eventuali eccedenze dovranno tassativamente essere riservate ad iniziative statutarie da attuarsi negli esercizi successivi.

Il Consiglio Direttivo provvederà, inoltre, ogni anno a sottoporre all'Assemblea il bilancio preventivo insieme al programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio.

Copia del Bilancio di esercizio, corredata dalla relazione del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci, unitamente

al verbale di Assemblea di approvazione devono essere trasmesse al Tribunale, alla Regione Abruzzo, all'Assessorato Agrifor, all'A.I.A.

Articolo 34.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge del 23/12/96 n. 662 e l'A.I.A., ad altre Associazioni con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità di cui è competente a giudicare l'Amministrazione Regionale.

Articolo 35.

In caso di controversia è competente il Foro di L'Aquila.

Articolo 36.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in quanto compatibili e la legislazione nazionale e regionale sulle persone giuridiche private.

Norme Transitorie

Articolo 37.

In attesa dell'Assemblea dell'A.R.A., per il rinnovo delle cariche sociali, da tenersi comunque entro sei mesi dall'approvazione di questo Statuto, continua l'operatività del Comitato Direttivo e del Presidente in essere al 31/12/2006.

In attesa inoltre di completare l'iter per la confluenza

nell'ARA delle Associazioni Provinciali e dare luogo ad un'unica Associazione Regionale di primo grado, le strutture Provinciali continueranno nella loro responsabilità riferita alla gestione pregressa (a tutto il 31/12/2006).

Regolamento di cui all'art. n.22 dello Statuto

Il Comitato Direttivo è costituito da undici componenti, di cui sei, eletti dall'Assemblea con le seguenti modalità:

- I soci che intendono proporsi alla carica di consigliere manifestano la propria candidatura tramite la presentazione di liste complete di firma per accettazione della carica, acquisite agli atti d'ufficio entro le ore 12:00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente la convocazione dell'assemblea;
- Ciascuna lista deve essere costituita da sei candidati effettivi alla carica di consigliere, sufficientemente rappresentativi delle quattro province e delle sezioni di razza di cui all'art. 12;
- I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dei diritti sociali e non devono essere indicati su più liste pena l'annullamento delle stesse;
- In caso di presentazione di più liste, ciascun socio avente diritto esprime a scrutinio segreto la propria preferenza contrassegnando la lista prescelta mediante schede elettorali appositamente predisposte;

-Risultano eletti i candidati della lista che avrà riportato più voti.

Il Comitato Direttivo resta in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, il Comitato Direttivo provvede a sostituirli con consiglieri che abbiano gli stessi caratteri di rappresentatività dei sostituti, chiedono alla prima assemblea dei soci la convalida della sostituzione.

I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Comitato.



FIRMATO: MELCHIORRE DOMENICO - FRANCESCO BENEDETTI NOTAIO.

DECRETO 04.06.2007, n. 71:

Individuazione turnazioni stazioni di servizio autostradali distribuzione carburanti che devono rimanere aperte. Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburanti. Commissione di Garanzia n. 1/94-19/2001.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge n. 12 giugno 1990, n. 146 recante "Norme sull'esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge;

Vista la Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburanti adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94 del 19 luglio 2001 e pubblicato sulla G. U. n. 179 del 3 agosto 2001, e in particolare l'art. 8 che stabilisce che durante l'astensione collettiva dovrà essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 146/1990 e alla lettera c) precisa che:

- le stazioni di servizio in funzione nell'autostrada dovranno rimanere aperte in misura non inferiore ad una ogni 100 chilometri;
- l'individuazione delle stazioni di servizio, di cui è comandata l'apertura, dovrà essere effettuata dai Presidenti delle Regioni interessate o da un loro delegato;

Vista la nota del Ministero degli Interni del 5 febbraio 2007, prot. n. 13218/111, con la quale si richiama la regolamentazione sopra citata e si ribadisce che "devono restare aperte un numero minimo di stazioni di servizio individuate, per quanto riguarda la rete autostradale, dai Presidenti delle Regioni";

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'individuazione di stazioni di servizio che dovranno rimanere aperte sulla rete autostradale di competenza della Regione Abruzzo, per permettere le opportune turnazioni;

Considerato che, con il presente provvedimento, si stabiliscono le definitive turnazioni (n. 3 turni) in base alle quali gli impianti dovranno rimanere aperti, a rotazione, anche per eventuali successive astensioni collettive dei soggetti deputati alla distribuzione di carburante;

DECRETA

1. Sulla base delle normative riportate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, si individuano le stazioni di servizio, sulla rete autostradale di competenza della Regione Abruzzo, che dovranno rimanere aperte in caso di astensione collettiva dei soggetti deputati alla distribuzione di carburante;
2. Per permettere le opportune turnazioni, si identificano i seguenti Turni n. 1, 2 e 3 degli impianti di distribuzione carburanti autostradali che a rotazione dovranno rimanere aperti;

Turno n. 1

Denominazione Località	Autostrada	Comune	Titolare autorizzazione
Civita Sud	A25	Oricola	Italiana Petroli
Montevelino Ovest	A25	Magliano dei Marsi	Monteshell
Montevelino Sud	A25	Magliano dei Marsi	A. P. I.
Valle Aterno Est	A24	L'Aquila	Kuwait Petroleum
Valle Aterno Ovest	A24	L'Aquila	Agip Petroli
Valle Aterno Sud	A24	L'Aquila	Fina Italiana
Brecciarola Nord	A25	Chieti	Kuwait Petroleum
Brecciarola Sud	A25	Chieti	Kuwait Petroleum
Sangro Ovest	A14	Torino di Sangro	Kuwait Petroleum
Sangro Est	A14	Torino di Sangro	A. P. I.
Cerrano Ovest	A14	Silvi	Kuwait Petroleum
Cerrano Est	A14	Silvi	Agip Petroli

Turno n. 2

Denominazione Località	Autostrada	Comune	Titolare autorizzazione
Civita Sud	A25	Oricola	Italiana Petroli
Montevelino Ovest	A25	Magliano dei Marsi	Monteshell
Montevelino Sud	A25	Magliano dei Marsi	A. P. I.
Valle Aterno Est	A24	L'Aquila	Kuwait Petroleum
Valle Aterno Ovest	A24	L'Aquila	Agip Petroli
Valle Aterno Sud	A24	L'Aquila	Fina Italiana
Brecciarola Nord	A25	Chieti	Kuwait Petroleum
Brecciarola Sud	A25	Chieti	Kuwait Petroleum
Alento Est	A14	Miglianico	Italiana Petroli
Alento Ovest	A14	Miglianico	Agip Petroli
Tortoreto Ovest	A14	Tortoreto	Agip Petroli
Tortoreto Est	A14	Tortoreto	Shell Italia

Turno n. 3

Denominazione Località	Autostrada	Comune	Titolare autorizzazione
Civita Sud	A25	Oricola	Italiana Petroli
Montevelino Ovest	A25	Magliano dei Marsi	Monteshell
Montevelino Sud	A25	Magliano dei Marsi	A. P. I.
Valle Aterno Est	A24	L'Aquila	Kuwait Petroleum
Valle Aterno Ovest	A24	L'Aquila	Agip Petroli
Valle Aterno Sud	A24	L'Aquila	Fina Italiana
Brecciarola Nord	A25	Chieti	Kuwait Petroleum
Brecciarola Sud	A25	Chieti	Kuwait Petroleum
Vomano Est	A14	Morro d'Oro	Erg Petroli
Vomano Ovest	A14	Morro d'Oro	Agip Petroli
Sangro Ovest	A14	Torino di Sangro	Kuwait Petroleum
Sangro Est	A14	Torino di Sangro	A. P. I.

3. In occasione di eventuali successivi scioperi, la turnazione riparte dal turno successivo all'ultimo utilizzato.

L'Aquila, lì 4 Giugno 2007

IL PRESIDENTE
On. Ottaviano Del Turco

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA'
ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 29.05.2007, n. DI3/51:

Deposito di oli minerali per uso commerciale - Comune di Spoltore (PE). Ditta: LAURETI PETROLI s.r.l. con sede in Pescara. Autorizzazione provvisoria ad installare ed esercire.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) La ditta LAURETI PETROLI s.r.l. con sede in Pescara, viale G. Marconi n. 120, è autorizzata a installare ed esercire provvisoriamente un deposito di oli minerali per uso commerciale sito nel territorio del Comune di Spoltore (PE) Strada Provinciale 602 Km 1,600, la cui costituzione sarà la seguente:
- n. 3 serbatoi metallici interrati da 10 mc cadauno per olio lubrificante;
 - n. 2 serbatoi metallici interrati da 50 mc cadauno per benzina super s. piombo uso autotrazione;
 - n. 2 serbatoi metallici interrati da 50 mc

cadauno per gasolio uso autotrazione;

n. 1 serbatoio metallico interrato da 50 mc per olio combustibile;

n. 1 deposito di oli lubrificanti

- 2) La Ditta, a lavori ultimati e prima del collaudo, dovrà presentare la documentazione richiesta, nella nota dell'Agenzia delle Dogane - U.T.F. di Pescara prot. n. A 29321 del 17.10.2006.

La Ditta non potrà iniziare la gestione del deposito prima del collaudo definitivo del deposito stesso da parte della commissione di collaudo dei depositi di oli minerali (ex. Art. 3 Legge 7.5.65 n. 460);

- 3) La Ditta è tenuta ad ultimare i lavori di realizzazione del Deposito oggetto della presente autorizzazione nel minor tempo possibile, e comunque non oltre sei mesi a decorrere dalla data della notifica del presente Decreto, dandone comunicazione a questo Servizio.
- 4) La Ditta dovrà, non appena ultimati i lavori, inoltrare a questo Servizio, su carta legale, istanza di collaudo dell'impianto.
- 5) La Ditta, a lavori ultimati ed in attesa del prescritto collaudo, è autorizzata all'esercizio provvisorio per un periodo di prova di mesi 6 (sei), finalizzato alla messa a punto del deposito.
- 6) La Ditta è sempre obbligata ad osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni citate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale di sicurezza.
- 7) Il presente Provvedimento dovrà essere pubblicato, per estratto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla Ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA

DETERMINAZIONE 24.04.2007, n. DI5/27:

Interventi DOCUP - misura 2.1.3 "Cofinanziamento della L. 1329/65" di cui alla D.G.R. n 495 del 15.5.06: trasferimento risorse al gestore M.C.C. S.p.A. di ROMA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

per le motivazioni indicate in premessa,

relativamente agli interventi agevolativi DOCUP della misura 2.1.3 "Cofinanziamento della L. 1329/65" di cui alla D.G.R. n. 495 del 15.5.06, in attuazione del contratto di appalto stipulato in data 29.11.2006, nel rispetto dei Regolamenti (C.E.) della Commissione n. 1260/1999, n. 1681/1994, n. 1685/2000, n. 438/2001, n. 1145/2003, dopo aver accertato:

- la conformità alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché alle Politiche Comunitarie, segnatamente in materia di regole di concorrenza, aggiudicazione di appalti pubblici, tutela e miglioramento dell' ambiente, eliminazione delle ineguaglianze e promozione della parità tra uomini e donne;

- l'applicazione delle procedure di gestione e di controllo finanziario all'intervento, intesa soprattutto a verificare la fornitura dei beni e servizi cofinanziati e la veridicità delle spese, nonché a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, reprimere le frodi e recuperare gli importi indebitamente pagati (srt. 38 Reg. 1260/1999);
- che nessuna spesa si riferisce a misure contenenti aiuti di Stato non notificati alla Commissione, ovvero, allorché notificati, non sospesi in virtù dell' art. 39, p. 2 del Regolamento C.E. 1260/1999;
- **di prendere atto** delle risultanze del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e della certificazione antimafia;
- **il trasferimento al gestore M.C.C. S.p.A. di ROMA. di €460.857,73** (= €309.285,86 + €151.571,87), al fine di soddisfare le esigenze finanziarie delle imprese accolte, di cui agli allegati elenchi, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria di L'Aquila all'emissione del mandato di pagamento di **€ 460.857,73** in favore del M.C.C. S.p.A., con sede in Roma – CAP 00187 - alla Via Piemonte, 51 - C.F. 00594040586 e P.I. 00015101000, sul conto che il gestore vorrà indicare direttamente al predetto Servizio, a valere sui pertinenti capitoli del bilancio per l' esercizio corrente:

UPB 02.02.006		
quota U.E. 32,889%	cap. 12411/R/06 € 151.571,87	ref. impegno n. 5328 del 18.12.06 - DI5/60 del 28.11.06; liq. n. 1 - DI5/64 del 29.12.06
quota nazionale 67,111%	cap. 12410/R/06 € 309.285,56	ref. impegno n. 5329 del 18.12.06 - DI5/60 del 28.11.06; liq. n. 1 - DI5/64 del 29.12.06
totale €	€ 460.857,73	

- **di rinviare ad atto successivo** il pagamento degli oneri di gestione dovuti, pari a complessivi €35.946,90 (7,80%)

oneri gestione (*)	% oneri gestione
6.257,90	
29.689,00	
35.946,90	7,80

PUBBLICARE il presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

LA NOTIFICA:

- al Servizio Ragioneria e Credito
- alla VI Commissione Consiliare
- al Servizio Attività Internazionali
- al M.C.C. di Roma
- al *BURA*
- alla Direzione Attività Produttive – sede **prot. n. 25/int. del 24.4.07**

Allegati:

n. 2 elenchi

DURC e la certificazione antimafia

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Alfredo Moroni

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA

DETERMINAZIONE 29.05.2007, n. DI5/38:

Interventi agevolativi per l'acquisto di macchinari ex L. 28 novembre 1965, n. 1329: trasferimento risorse di cui alla D.G.R. n. 1309 del 27.11.06, concernente il riparto del fondo unico per l'anno 2005, al gestore M.C.C. S.p.A. di ROMA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

per le motivazioni indicate in premessa,

relativamente agli interventi agevolativi ex L. 1329/65” di cui alla D.G.R. n. 1309 del 27.11.06, concernente il riparto del fondo unico per l'anno 2005, in attuazione del contratto di appalto stipulato in data 29.11.2006,

- prendere atto che gli interventi ex L. 1329/65 ammontano a **€ 927.576,19**, a seguito della riduzione del 43,79% resa necessaria per contenere l'agevolazione nel limite dello stanziamento di €1.000.000,00, giusto elenco delle aziende beneficiarie allegato a prot. M.C.C. n. 6942/I in data 10.5.2007, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- prendere atto delle risultanze del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e della certificazione antimafia;
- procedere al trasferimento della somma di **€ 927.576,13** a titolo di contributo ex L. 1329/65 in favore del M.C.C. S.p.A con sede in Roma – CAP 00187 - alla Via Piemonte, 51 - C.F. 00594040586 e P.I. 00015101000, sul c/c 92592/79 – CIN B CAB 3260 ABI 3002 acceso presso la Banca di Roma – ag. 116 Via Piave 88/92 – cap 00187 ROMA;
- autorizzare il Servizio Ragioneria di L'Aquila al pagamento della somma di **€ 927.576,13** a titolo di agevolazione ex L. 1329/65 alle aziende mediante emissione del relativo mandato di pagamento in favore della predetta società, a valere sui pertinente capitolo del bilancio per l' esercizio corrente n. 282451/R/06, giusti sottoelencati liquidazione e impegno

UPB 08.02.002	
cap. 282451/R/06	rif. impegno n. 5324 del 18.12.06 - DI5/59 del 28.11.06; liq. DI5/64 del 29.12.06
€ 1.000.000,00	

- rinviare ad atto successivo il pagamento degli oneri di gestione dovuti alla presentazione di regolare fattura corredata dal DURC, stimati in € 72.350,94 (= 7,24% di € 927.576,19).
- pubblicare il presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.
- notificare, per il prosieguo di competenza, lo stesso al:
 - Servizio Ragioneria e Credito
 - M.C.C. di Roma,
 - *BURA* per la pubblicazione sul *Bollettino Regionale*;
 - inoltre alla Direzione Attività Produttive – sede

Prot. n. 39 /I.i. del 29.05.07

Allegati:

prot. n. 6942/I in data 10.5.2007

DURC e la certificazione antimafia

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Alfredo Moroni

DIREZIONE PARCHI,
TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 29.05.2007, n. DN3/69:

D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006 – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. - Ditta Valerio Domenico – Contrada Grotte, 36 – Castiglione a Casauria (Pe). - Rinnovo Autorizzazione N. DF3/31/02 del 24.04.2002 inerente: “l’esercizio dell’attività di autodemolizione, raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- 1) di RINNOVARE, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006 e della L.R. n. 83/2000 e s.m.i., l’autorizzazione regionale n. DF3/31/02 del 24.04.2002 per l’esercizio di un centro di raccolta e trattamento di veicoli a motore e di deposito preliminare, ubicato in C.da Grotte, 36 – Castiglione a Casauria (Pe), superficie complessiva dell’impianto **1000 mq.**, foglio **n. 5**, particella catastale **n. 673**, potenzialità complessiva **1000 T**, equivalente alla fase “**R 13**” dell’allegato **C** e alla fase “**D 15**” dell’allegato **B** del D.Lgs n. 152/06, a favore della **Ditta Valerio Domenico – Contrada Grotte, 36 – Castiglione a Casauria (Pe)**;
- 2) DI STABILIRE che il rinnovo di cui al precedente punto 1) è concesso per un periodo di anni dieci (10) dalla data di adozione del presente provvedimento, ed è rinnovabile nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e della Legge Regionale 28.04.2000 n. 83;
- 3) DI RICHIAMARE quanto prescritto con nota del 17.02.2007 n. 950 dal Dipartimento Provinciale dell’Arta di Pescara, di seguito indicato relativamente all’esercizio del predetto impianto:

Nel centro di raccolta potranno essere ammessi rifiuti costituiti anche da parti dei veicoli a motore o di rimorchi (art. 231, comma 1, del D. Lgs. 152/2006) o da tipologie simili secondo i seguenti codici CER:

13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
16 01 03	pneumatici fuori uso
16 01 04*	veicoli fuori uso
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 07*	filtri dell'olio
16 01 08*	componenti contenenti mercurio
16 01 09*	componenti contenenti pcb
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13*	liquidi per freni
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 16	serbatoi per gas liquido
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 07	metalli misti

Adeguati codici CER potranno essere utilizzati nell'ambito della produzione di rifiuti derivanti dalla attività autorizzata.

Dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

4. il centro di raccolta sia conforme nella parte impiantistica ed operativa ai requisiti ed ai contenuti dettati dal D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 – attuazione della direttiva 2000/53/E relativa ai veicoli fuori uso- e successive modifiche ed integrazioni, e dall'articolo 231 del D Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 –

norme in materia ambientale, secondo le norme tecniche di cui al DM 2 maggio 2006 (G.U. n. 112 del 16 maggio 2006, p. 26);

5. in particolare sia data attuazione alle prescrizioni ed obblighi dettati dall'art. 6 del citato D. Lgs. 209/2003 relativamente ai tempi (effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso di cui all'allegato I punto 5") ed alle modalità di trattamento dei veicoli fuori uso;
6. la ditta sia affidata a dare attuazione

alla disposizione per quanto attiene alle comunicazioni dei rifiuti movimentati da effettuare nei confronti del Dipartimento Prov.le Arta di Pescara per la necessità dettata dall'aggiornamento del Catasto regionale dei rifiuti.

La ditta è invitata a presentare al più presto al Servizio regionale una certificazione, a firma di un tecnico competente, da cui risulti la conferma dei dati riportati nel 1° progetto relativamente alle parti catastali e alla potenzialità dell'impianto (punto 4 della richiesta di parere di cui alla nota in epigrafe)

- 4) DI CONFERMARE quanto altro stabilito e prescritto nella precedente autorizzazione, per quanto applicabile;
 - 5) DI PRESCRIVERE che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
 - 6) DI FARE SALVA la disamina e la valutazione complessiva del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, che saranno oggetto di separato e successivo provvedimento;
 - 7) DI STABILIRE che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all'osservazione dei principi generali:
 - a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - d. le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
 - e. deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
 - f. le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'integrità dell'ambiente naturale;
 - g. devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- 8) DI FARE SALVE eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
 - 9) DI RICHIAMARE la Ditta Valerio Domenico, al rispetto, in particolare, degli obblighi previsti dall'art. 189 (catasto dei rifiuti), dall'art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) e dall'art. 190 (Registro di

carico e scarico) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e, alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Pescara e all'A.R.T.A – Agenzia Reg.le Tutela Ambiente – Dipartimento Prov.le di Pescara di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;

10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dal D. Lgs. n.152 del 3/04/2006 e dalla L.R. n. 83 del 28.04.2000:

11) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Castiglione a Casauria (Pe) , all'Amministrazione Provinciale di Pescara, all'A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale di Pescara, all'A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di Pescara e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dell'Aquila, al PRA di Pescara;

12) DI REDIGERE il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui una viene notificata ai sensi di Legge, alla Ditta Valerio Domenico – C.da Grotte, 36 - Castiglione a Casauria (Pe) - ;

13) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto ed al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

Contro il presente provvedimento è am-

messo ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PARCHI,
TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 30.05.2007, n. DN3/71:

D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – Determinazione Dirigenziale n. DF3/86/04 avente per oggetto: “D.Lgs 05.02.1997 n. 22 art. 28 – L.R. 28.04.2000 n. 83 – Ditta AGROTER S.r.l. Sede Legale: Via Serre, 5 – 61040 Mondavio (PS); Sede Operativa: Loc. Valle Corina di Piedisanti – 67020 Navelli (AQ). Autorizzazione regionale per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di lombricompostaggio ubicato nel Comune di Navelli (AQ). Autorizzazione regionale concessa con DGR n. 1841 del 13.08.1999, rinnovata con DGR n. 98 del 21.02.2001, volturata con provvedimento n. DF3/35/02 e modificata ed integrata con provvedimenti n. DF3/94 del 23.12.02 e DF3/84 dell'1.10.03”. PROVVEDIMENTI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono riportate:

1) di sospendere per un periodo di **MESI SEI**, dalla data di notifica del presente provvedimento, l'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. DF3/86/04 e di tutti i successi-

vi provvedimenti adottati, già intestati a favore della ditta Biofert S.r.l., concernenti un impianto di lombricompostaggio sito nel Comune di Navelli, località Valle Corina di Piedisanti (AQ);

- 2) di procedere ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché delle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo, ad indire apposita conferenza di servizi, nella quale sottoporre l'intera problematica di cui sopra ed al fine di esaminare la documentazione prodotta dalla ditta Biofert S.r.l., allegata alla nota del 23.05.07, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti il 24.05.2007, con nota prot. n. 9563 del 30.05.2007;
- 3) di provvedere al termine dell'iter procedimentale di cui al precedente punto 2), all'adozione del provvedimento definitivo, conformemente alle disposizioni di legge;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Navelli (AQ), all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, all'ARTA - Dipartimento Provinciale di L'Aquila, all'ARTA - Direzione Centrale, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L'Aquila;
- 5) di prescrivere che, a seguito della ricezione del presente provvedimento, l'ARTA - Dipartimento Provinciale di L'Aquila e il Settore Ambiente della Provincia di L'Aquila, provvedano alla conclusione delle attività di verifica e controllo degli impianti, già richiesti da questo Servizio con nota del 2.02.2007, prot. n. 1089, entro un termine pari a giorni **30** (trenta);
- 6) di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge alla Ditta Biofert S.r.l. - Via Aterno, 108 - 66020, S. Giovanni Teatino (CH);
- 7) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento limitatamente all'oggetto ed al dispositivo, sul *Bollettino Uf-*

ficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 28.05.2007, n. DG11/100:
Piano di Sorveglianza Epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) Regione Abruzzo. Anno 2007.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Sanità 28 luglio 1994 "Misure di protezione per quanto riguarda la B.S.E. e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 21 ottobre 1996, n. 532 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 agosto 1996, n. 429, recante: "Potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina";

Visto il Decreto del Ministero della Sanità 8 aprile 1999 "Norme per la profilassi della Scrapie negli allevamenti ovini e caprini";

Visto il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 123 "Attuazione della Direttiva 95/69/CE che fissa e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scam-

bi intracomunitari di animali della specie bovina e suina”;

Visto il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del S.S.N. a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Vista la Legge Regionale 2 luglio 1999, n. 37 “Piano Sanitario Regionale 1999-2001”;

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 1996, n. 146 “Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, in attuazione del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 –Riordino della disciplina in materia sanitaria-, così come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517”;

Visto il Decreto Interministeriale (Politiche Agricole – Sanità) 14 dicembre 1999 “Programma coordinato di controllo nel settore dell’alimentazione animale”;

Visto il Decreto del Ministero della Sanità 7 gennaio 2000 “Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento CE n. 1760/2000 del 7 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, abrogando il Regolamento CE n. 820/97 del Consiglio;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Sanità del 13 novembre 2000 recante: “Misure urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione ed allo smaltimento del materiale specifico a rischio”;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Sanità del 17 novembre 2000 recante: “Modificazione dell’Ordinanza Ministeriale 28 luglio 1994 concernente Misure di protezione per quanto riguarda l’encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con dieta, di proteine deriva-

te da mammiferi”;

Visto il Decreto del Ministero della Sanità 29 settembre 2000 recante: “Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili”;

Visto il D.L. 21 novembre 2000, n. 335 “Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge 19 gennaio 2001, n. 3;

Visto il Regolamento CE n. 999 del 22 maggio 2001 recante “Disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili”;

Visto il Regolamento CE 29 giugno 2001, n. 1326 che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al Reg. CE n. 999/2001, ne modifica gli allegati VII e XI ed abroga la decisione della Commissione UE n. 2000/418/CE del 29 giugno 2000;

Visto il Regolamento CE n. 1248 del 22 giugno 2001 che modifica gli allegati III, X e XI del Reg. CE n. 999/2001 in materia di sorveglianza epidemiologica e test per le TSE trasmissibili ed abroga la Decisione n. 2000/764/CE del 29 novembre 2000;

Visto il Regolamento CE n. 1234 del 10 luglio 2003 che modifica gli allegati I, IV e XI del Reg. CE n. 999/2001 e del Reg. CE n. 1326/2001 relativo alle TSE e all’alimentazione degli animali e revoca la Decisione CE n. 2000/766/CE del 4 dicembre 2000;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute 27 marzo 2001 “Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista, altresì, la nota del Ministero della Salute n. 600/SCR/4094 del 29.10.2003: “Effettuazione di test rapidi su ovini abbattuti nell’ambito delle misure di eradicazione dei focolai di Scrapie”;

Visto il Programma Regionale di Sorve-

gianza Epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) di cui alla D.G.R.A. n. 1289 dell'11.10.2000, ed il Programma dei Controlli Integrativi per TSE – 2001, allegato alla D.G.R.A. n. 174 del 19.3.2001;

Vista l'Ordinanza del Presidente della G.R.A. n. 40 del 27.9.2000, per quanto applicabile, ad oggetto: Morte degli animali, smaltimento delle spoglie e degli Organi specifici a rischio;

Atteso che, a far data 1.1.2001, è stato reso obbligatoria la effettuazione di test rapidi per la BSE sugli animali della categorie individuate dalle specifiche disposizioni;

Ritenuto indispensabile adottare l'unito Programma di indagine epidemiologica per le TSE, riferito all'anno 2007;

Ritenuto, inoltre, necessario dar seguito ai controlli su tutta la filiera degli alimenti per animali (mangimistica) – P.N.A.A. 2007;

Visto il D.M. 17 dicembre 2004 “Piano Nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini;

Viste le linee guida per l'applicazione del Regolamento CE 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'Igiene dei Mangimi, pervenute con nota Ministeriale n. 45950-P-I8da 911 del 28.12.2005 e trasmesse alle Aziende U.S.L. regionali con l'allegata nota del Servizio Veterinario regionale prot. n. 261/11/IZ.4 del 5.1.2006;

Vista la successiva proroga degli elenchi nazionali di cui all'art. 19 del Regolamento CE 183/2005, pervenuta con nota Ministeriale n. 3356-P-I8da911 del 26.1.2006, trasmessa alle Aziende U.S.L. regionali con l'allegata nota del Servizio Veterinario regionale prot. n. 4444/11/IZ.4 del 20.02.2006;

Visto l'accordo 28 luglio 2005 della conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e

Bolzano, concernente: “*Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della Salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome sul documento recante = Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica =, volto a favorire l'attuazione del Regolamento CE n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002. (rep. atti n. 2334)*”, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 294 del 19 dicembre 2005;

Accertato che la somma effettivamente disponibile sul bilancio di previsione 2007 per l'attuazione dei piani in parola e per le funzioni di sviluppo del sistema operativo informatizzato del Servizio Veterinario Regionale, stante l'impegno già assunto con precedente Determina n. DG/11/71 del 30.03.2007 per € 877,06, risulta essere € 360.642,94 a fronte dell'assegnazione della disponibilità di € 361.520,00 effettuata da Direttore Regionale con propria Determina n. DG/43 del 15.03.2007;

Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa -

1. di approvare, per l'anno 2007, l'attuazione dei seguenti Piani di attività:

- **PIANO DI SORVEGLIANZA T.S.E. – 2007 - DELLA REGIONE ABRUZZO (ALLEGATO “A”);**
- **PIANO REGIONALE DI SELEZIONE GENETICA PER LA SCRAPIE DEGLI OVINI – PROGRAMMA 2007 (ALLEGATO “B”);**
- **PIANO DI VIGILANZA E CONTROLLO SANITARIO SULL'ALI-**

MENTAZIONE ANIMALE DELLA REGIONE ABRUZZO – ANNO 2007 (ALLEGATO “C”);

2. di impegnare, per l’attuazione dei Piani di cui al punto 1), la somma di **€ 312.456,60** sul Capitolo 81500 del Bilancio Regionale di Previsione 2007, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di impegnare la somma di **€ 48.186,34** sul Capitolo 81500 del Bilancio Regionale di Previsione 2007, che presenta la necessaria disponibilità in favore della Ditta Logix di Senigallia (AN) per lo sviluppo del programma S.I.V.R.A. (Servizio Informativo

Veterinario della Regione Abruzzo) per le attività aggiuntive richieste dalle Aziende U.S.L. regionali ed offerte dalla stessa Ditta Logix S.r.l. di Senigallia (AN) con propria nota del 2.5.2007;

4. di assegnare, alle Aziende U.S.L. della Regione Abruzzo, per l’attuazione dei Piani di cui al punto 1), la complessiva somma di € 312.456,60, ripartita tra le Aziende U.S.L. regionali e tra le aree dei Servizi Veterinari A), B) e C) secondo la stima proporzionale fissata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 198 del 5.4.2004, riassunta nella seguente tabella;

AZIENDE U.S.L.	AVEZZANO SULMONA	CHIETI	LANCIANO VASTO	L’AQUILA	PESCARA	TERAMO	TOTALE
Sanità Animale	€17.494,08	€13.240,41	€23.596,14	€16.378,92	€34.310,27	€63.345,13	€168.364,96
Ig. Prod. Comm. Trasp.Alim.O.A	€10.636,00	€3.279,63	€6.637,54	€10.143,21	€8.845,73	€26.564,44	€66.106,55
Ig. Allevamenti Prod. Zootec,	€7.937,76	€ 6.331,26	€10916,59	€7.127,03	€16.027,83	€29.644,63	€77.985,10
TOTALI	€36.067,84	€22.851,30	€41.150,27	€33.649,16	€59.183,83	€119.554,20	€312.456,60

5. di incaricare i Direttori Generali delle Aziende U.S.L. di trasmettere al Servizio Veterinario Regionale gli atti formali di approvazione dei programmi di attività inerenti l’attuazione dei Piani in parola, la cui spesa complessiva dovrà essere contenuta nei limiti dello stanziamento assegnato;
6. di dare atto che le somme assegnate dovranno essere esclusivamente utilizzate per l’attuazione dei Piani di attività 2007 approvati al precedente punto 1) e potranno essere impiegate sia per le risorse umane, professionali e di supporto, secondo il vigente ordinamento e nei limiti indicati dalle competenti Strutture della Direzione Sanità della Regione Abruzzo e sia per l’acquisizione di beni e servizi tra i quali, oltre a materiale vario e di consumo, l’acquisizione di presta-

zioni dei Medici-Veterinari Libero Professionisti regolarmente iscritti all’Albo Regionale dei Medici-Veterinari riconosciuti;

7. le Aziende U.S.L., per lo svolgimento della attività di cui ai Piani in parola, potranno avvalersi, sino all’emanazione delle graduatorie in attuazione della norma finale n. 6 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005, del supporto di Medici-Veterinari Libero Professionisti appositamente incaricati ed autorizzati, regolarmente iscritti all’Albo Regionale dei Medici-Veterinari riconosciuti o a contratto, secondo il vigente ordinamento, assicurando loro un compenso omnnicomprensivo di spese ed oneri di € 20,66 per ogni allevamento controllato (bovino, ovino o caprino) secondo le indicazioni già fornite in precedenza dalla

Regione;

8. i piani trasmessi dai Direttori Generali delle Aziende U.S.L. si intenderanno assentiti qualora il Servizio Veterinario regionale non formuli osservazioni nel termine di 30 gg dalla loro ricezione;
9. di impegnare i singoli Direttori Generali delle Aziende U.S.L., al fine di consentire ai Servizi Veterinari lo svolgimento delle attività o interventi previsti, ad iscrivere le somme di competenza di ciascuna Azienda, come riportate al precedente punto 4-), nelle rispettive voci del bilancio aziendale del corrente esercizio, in quanto il presente provvedimento di assegnazione costituisce per le Aziende U.S.L. regionali atto formale di accertamento di entrata;
10. il sottoscritto dirigente del Servizio Veterinario procederà all'adozione degli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento, ivi comprese le liquidazioni dei fon-

di alle Aziende U.S.L. regionali, previa acquisizione dei relativi rendiconti di attività ed economici;

11. di stabilire che i rendiconti presentati dalle Aziende U.S.L. potranno presentare, al massimo, un scostamento dall'attività programmata, non superiore al 20% per singola voce di conto;
12. di pubblicare la presente determinazione e i relativi allegati, parte integrante della stessa, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
13. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

Seguono allegati

ALLEGATO A

REGIONE ABRUZZO

SERVIZIO VETERINARIO



**PIANO DI SORVEGLIANZA DELLA BSE E DELLA SCRAPIE
ANNO 2007**



PREMESSA

Le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (Tse) anche note come malattie da prioni, sono malattie neuro-degenerative che colpiscono il sistema nervoso centrale dell'uomo e degli animali. Tutte le Tse sono caratterizzate da un lungo periodo di incubazione, da un decorso clinico lento ma fatale e da lesioni presenti nei tessuti del sistema nervoso centrale. Inoltre in tutti gli animali colpiti è stata riscontrata la presenza di prioni, una proteina modificata che si accumula all'interno delle cellule nervose fino a provocarne la morte e svolge dunque un ruolo chiave nello sviluppo delle lesioni degenerative. A tutt'oggi fra gli animali sono state riconosciute: la Scrapie della pecora, della capra e del muflone, la BSE (encefalopatia spongiforme bovina) dei bovini, l'encefalopatia trasmissibile del visone (Tme), la malattia del dimagrimento cronico del cervo (Cwd), l'encefalopatia spongiforme del gatto e dei felidi (Fse). La Scrapie e l'Encefalopatia spongiforme bovina (Bse) sono le più note e diffuse. La prima perché è molto diffusa fra le greggi europee, mentre la Bse deve la sua fama all'enorme epidemia scatenatasi dal Regno Unito a partire dalla metà degli anni Ottanta, ma soprattutto per la dimostrazione che carne di animali malati può veicolare la malattia all'uomo e portare alla comparsa della nuova variante del morbo di Creutzfeld-Jakob). In Abruzzo, l'ultimo focolaio confermato di BSE risale all' 8 febbraio 2002 in una bovina frisona regolarmente macellata. Dal 2002 ad oggi, in Italia, si sono avuti 54 focolai di BSE concentrati maggiormente nell'anno 2003 con 30 casi. 7 casi si sono avuti nel 2004, 8 casi nel 2005, 7 casi nel 2006 e nel 2007 ad oggi 2 casi.

B.S.E.**FINALITA'**

- Effettuazione dei controlli presso gli stabilimenti di produzione degli alimenti per ruminanti;
- Effettuazione sorveglianza epidemiologica mediante gli esami clinici degli animali ed ogni altro accertamento necessario presso gli allevamenti della Regione;
- Svolgere il programma di campionamento degli encefali dei bovini in età diagnostica con l'effettuazione dei Test rapidi presso l'I.Z.S. di TE;
- Applicazione delle misure sanitarie sulla filiera delle carni per la rimozione e la distruzione del M.S.R. (Materiale Specifico a Rischio);
- Adozione di tutte le misure sanitarie negli allevamenti positivi;
- Formazione dei veterinari e l'informazione agli allevatori nell'ambito dell'educazione sanitaria e adottare ogni attività prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

ORGANIZZAZIONE**Organismi coinvolti.**

Il programma prevede la partecipazione dei Servizi veterinari delle Aziende U.U.S.S.LL., del Servizio Veterinario Regionale e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, ognuno per le proprie specifiche competenze.

Nelle operazioni di programmazione delle attività, nonché per i programmi di formazione ed informazione, potrà essere coinvolta la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo.



Per l'ottimizzazione delle attività sarà utilizzato l'apporto dei veterinari LLPP riconosciuti e le segnalazioni dei proprietari e/o detentori.

Sarà ricercata la collaborazione di tutte le strutture, ad ogni livello, atteso che la Regione Abruzzo indica come prioritario lo svolgimento del presente piano e il suo buon esito.

Ai Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL. viene affidato il compito di svolgere le ispezioni e gli accertamenti in applicazione del D.M. 07.01.2000.

All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo è affidato il compito di effettuare tutti gli accertamenti di laboratorio, previsti dal sopracitato Decreto Ministeriale, ed il compito di supporto tecnico- scientifico per le operazioni di campionamento e le indagini epidemiologiche, nonché di raccolta ed aggregazione dei dati da inviare al Ministero della Sanità, al Centro di Referenza Nazionale (CEA) e al Servizio Veterinario della Regione Abruzzo.

Il Servizio Veterinario Regionale ha il compito di coordinare le operazioni e di analizzare le informazioni raccolte e trasmesse dalle AA.UU.SS.LL., dall'I.Z.S. e dagli altri operatori coinvolti nelle operazioni di accertamento e prevenzione.

Allo stesso Servizio viene assegnato il compito di detenere ed aggiornare l'albo regionale dei veterinari riconosciuti previsto dal D. Lgs.196/99. Sarà compito dello stesso, adeguare il programma alle mutate esigenze verificatesi nel corso delle operazioni e di trasmettere al Ministero della Salute le notizie e i dati richiesti.

Istituisce e presiede eventuali Unità di Crisi.

FASE OPERATIVA

I Servizi veterinari delle AA.UU.SS.LL., per ciascuna area di competenza, provvederanno a svolgere le attività di seguito elencate:

Servizio Veterinario di Sanità' Animale

Effettua, semestralmente, presso le aziende le operazioni di seguito elencate, peraltro previste dall'art.7 del DM 07.01.2000:

- ✚ Esame clinico ispettivo preliminare su tutti gli animali e compilazione del modello previsto (mod. 2/33-profilassi di stato), avendo cura di annotare su tale modello l'esito della visita ispettiva di vigilanza, controfirmata dal proprietario e/o detentore degli animali;
- ✚ Esame clinico approfondito per tutti gli animali che presentino una sintomatologia sospetta, nel qual caso compila la scheda di cui **all'allegato 1** del DM 07.01.2000;
- ✚ Verifica sul registro di stalla il carico e lo scarico degli animali deceduti dall'ultima visita effettuata con verifica delle cause di morte accertata;
- ✚ Raccoglie le informazioni circa i mangimi utilizzati dall'azienda, compilando la scheda di cui **all'allegato 2** del DM in parola trasmettendone copia al competente Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

I dati in forma aggregata vengono trasmessi al Servizio Veterinario Regionale per la successiva trasmissione al Ministero della Salute secondo le modalità indicate dal dipartimento degli alimenti, della nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero medesimo.

Ogni altro accertamento previsto dalle competenti autorità centrali e regionali.



Gli accertamenti possono essere concomitanti con le operazioni di profilassi negli allevamenti con almeno un riproduttore - o altre operazioni.

Qualora le operazioni riferite al presente programma siano svolte dai LL.PP. riconosciuti, ad essi compete un compenso pari a Euro 20,66 omnnicomprensivi per ogni azienda sottoposta ad ispezione.

Ai liberi professionisti riconosciuti possono essere affidati i compiti sopra descritti, fermo restando che gli eventuali provvedimenti vengono assunti dal Veterinario Ufficiale della U.S.L.

- ✦ Allo stesso servizio è attribuito il compito della raccolta dei dati epidemiologici e delle segnalazioni di sintomatologie sospette
- ✦ In caso di morte di animali nelle aziende agricole, il proprietario può accertarsi della causa di morte mediante il Medico Veterinario riconosciuto (D. Lgs.196/99), che rilascia apposito referto da conservare a cura del proprietario/detentore per un periodo di 7 anni e nel caso si evidenzi una sintomatologia già sospetta, sarà cura del Veterinario riconosciuto dare tempestiva segnalazione alla U.S.L. competente per gli accertamenti del caso.
- ✦ Allo stesso servizio è attribuito inoltre il compito - in collaborazione con gli altri servizi veterinari - dell'educazione sanitaria degli allevatori.

Per assolvere tali finalità, i veterinari ufficiali avranno cura di informare in modo dettagliato, i proprietari e/o detentori degli animali sulla malattia BSE, sui principali sintomi clinici degli animali e sugli adempimenti da svolgere.

È necessario che siano date le dovute informazioni ponendo una giusta attenzione sulla necessità di segnalare i sospetti, affinché si possa allontanare ogni dubbio dai nostri allevamenti a tutela della salute pubblica.

I veterinari avranno cura di informare gli allevatori dei rischi connessi con la malattia in oggetto e di consegnare loro eventuale materiale informativo.

Potranno essere concordati incontri con allevatori per un dibattito sulle problematiche, anche in collaborazione con le organizzazioni agricole e i sindacati di categoria.

Il servizio veterinario di Sanità animale, in caso di allevamento positivo adotta tutte le misure previste dal D.M 7.01.2000, e cioè:

- informa il Sindaco sulla presenza del focolaio, onde consentirgli la predisposizione dei provvedimenti del caso (ordinanze di sequestro dell'allevamento, abbattimento dei capi ecc.);
- cura la pratica per l'indennizzo degli animali abbattuti, da trasmettere alla Regione;
- Collabora con l'Unità di Crisi Regionale, eventualmente istituita in caso di positività;
- Effettua ogni operazione sull'allevamento per la ricostituzione dello stesso (disinfezione, dissequestro dell'allevamento, ecc.);
- Redige una relazione finale sul caso positivo, allegando la relativa indagine epidemiologica.

Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale

- Ai Servizi Veterinari di igiene degli alimenti di O.A. è affidato il compito di effettuare i prelievi dei campioni per l'effettuazione dei Test rapidi da analizzare presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo con le modalità indicate dal Centro di Referenza Nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate;
- I campioni devono essere scortati dalla modulistica prevista e compilata in ogni sua parte;
- I sanitari ispettori presso gli impianti di produzione e lavorazione delle carni, provvederanno a controllare che siano correttamente eliminati e distrutti gli organi specifici a rischio secondo le disposizioni nazionali e comunitarie;
- Sono affidati al Servizio in parola - in collaborazione con le altre aree - i compiti di educazione sanitaria, di formazione e di informazione degli operatori;



- Qualora nell'ambito della normale macellazione si evidenzino sintomi o lesioni sospette, sarà cura del sanitario adottare i primi provvedimenti del caso;

Il Servizio Veterinario di Igiene degli alimenti di O.A., in caso di positività:

- Partecipa alle riunioni convocate dall'Unità di Crisi Regionale eventualmente istituita;
- Individua lo stabilimento per l'abbattimento degli animali;
- Effettua la supervisione e la vigilanza sullo stabilimento durante le operazioni di abbattimento, curando la successiva fase di distruzione degli animali;
- Effettua i prelievi per le indagini di laboratorio previste;
- Concluse le operazioni di abbattimento, provvede alla disinfezione dell'impianto;
- Rintraccia e sequestra i relativi prodotti provenienti dall'allevamento positivo.

Il Servizio Veterinario di Igiene Degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

Ai suddetti Servizi sono affidati i compiti di seguito elencati, ovvero:

- ✚ La verifica dell'anagrafe degli stabilimenti di produzione di alimenti per animali;
- ✚ La verifica dell'anagrafe dei distributori di alimenti per animali;
- ✚ Verifiche ispettive per l'accertamento dei requisiti degli impianti e degli intermediari.
- ✚ Aggiornamento degli elenchi e mantenimento dei requisiti degli stabilimenti;
- ✚ Prelievi dei campioni di mangime per gli accertamenti previsti. Nei mangimifici saranno effettuati prelievi di mangime da recapitare all'Istituto Zooprofilattico. Tali prelievi vanno concordati con il laboratorio;
- ✚ Controllo degli stabilimenti autorizzati ai sensi del Regolamento CE 1774/02
- ✚ Controllo degli allevamenti bovini che hanno utilizzato mangimi con proteine animali. In ordine alle schede informative di cui all'Allegato 2 (D.M. 07.01.2000), effettua gli accertamenti previsti in caso di rinvenimento nell'allevamento, di mangimi con formulazioni commerciali contenenti farine proteiche di O.A.;
- ✚ Educazione ed informazione sanitaria agli operatori, sia agricoli che industriali, avendo cura di coordinarsi con gli altri servizi ;
- ✚ Effettua i prelievi del materiale per i Test rapidi sugli animali morti
- ✚ Accerta le cause di morte - per quanto possibile - con sopralluogo negli allevamenti bovini;
- ✚ Cura le pratiche per la corretta distruzione degli animali morti.

In caso di sotterramento:

1. Redige il certificato di morte.
2. individua l'area di infossamento in collaborazione con le autorità comunali
3. si accerta della disinfezione del sito di sotterramento con idoneo disinfettante

In caso di allevamento positivo il Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, svolge i seguenti compiti:

- Partecipa alle riunioni convocate dall'Unità di Crisi Regionale eventualmente istituita;
- Predisporre le operazioni per il trasporto degli animali dall'allevamento al mattatoio, in collaborazione con il Servizio di Sanità animale;
- Cura le pratiche per la corretta distruzione ed incenerimento delle spoglie;



- Vigila sulle fasi della mungitura e provvede al sequestro e distruzione del latte, avendo cura di redigere apposito verbale con l'indicazione delle spese relative - ad estinzione del focolaio - da trasmettere alla Regione per l'indennizzo

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo

- ✚ Riceve i campioni ed effettua le analisi di laboratorio secondo le metodiche e con le modalità indicate nel D.M. 07.01.2000;
- ✚ Effettua i Test rapidi sui campioni inviati dalle Aziende UU.SS.LL.;
- ✚ Svolge le analisi sui campioni dei mangimi, previste dalle indicazioni ministeriali e regionali;
- ✚ Effettua la formazione ed informazione sia dei Medici Veterinari che degli allevatori;
- ✚ Svolge ogni compito affidatogli dalla programmazione regionale;
- ✚ Trasmette le informazioni e i dati al Servizio Veterinario della Regione ed agli altri Enti coinvolti.

In caso di positività L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo svolge i seguenti compiti:

- Partecipa alle riunioni convocate dall'Unità di Crisi Regionale eventualmente istituita;
- Collabora, nell'indagine epidemiologica, con il Servizio Veterinario di Sanità animale;
- Invia i campioni degli animali al Centro Nazionale di Referenza per la BSE

Servizio Veterinario della Direzione Sanità della Regione

Sarà cura della Regione aggregare i dati raccolti e darne comunicazione agli organi competenti, inoltre la stessa si occuperà dell'aggiornamento degli elenchi e degli archivi e curerà l'eventuale diffusione dei dati a mezzo stampa o altre forme di comunicazione.

La Regione assegna i codici agli stabilimenti secondo la Delibera di G.R. n° 950/2006.

Per quanto non espressamente previsto dal presente programma, si farà riferimento alle specifiche disposizioni vigenti.

FLUSSO DEI DATI

I Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL. e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, trasmetteranno al Servizio Veterinario Regionale - entro il 31 gennaio di ogni anno - i dati definitivi e le attività riassuntive dell'anno precedente, secondo il modello riepilogativo annuale come indicato dal presente Piano e dalla programmazione Nazionale.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata mediante supporto informatico (S.I.V.R.A.) e cartaceo. Per la programmazione annuale delle attività riferite alle TSE, le Aziende U.S.L. e l'I.Z.S. presenteranno al Servizio Veterinario Regionale il programma dell'anno in corso entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURA del presente Piano.

COSTI

Per il finanziamento delle operazioni previste dal presente programma, le Aziende U.S.L. e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, provvederanno a rimettere all'Assessorato alla Sanità dettagliata rendicontazione; il Servizio Veterinario Regionale provvederà a liquidare le somme finalizzate al Piano per le TSE in base alle attività espletate.



SCRAPIE

FINALITA'

- Svolgere il programma di campionamento del materiale encefalico negli ovi-caprini di età superiore ai 18 mesi, con l'effettuazione dei Test rapidi sui capi regolarmente macellati per il consumo umano, da sottoporre ad accertamenti diagnostici presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".(Reg. CE 999/2001);
- Effettuare il prelievo dei campioni di materiale encefalico per l'effettuazione dei Test rapidi su tutti gli ovini-caprini morti, con età superiore ai 18 mesi
- Effettuare il campionamento previsto da nota ministeriale n° DGVA/VIII/2501/P-I.8.d/48 del 19/01/2006, per l'attività di genotipizzazione sui capi macellati, secondo la tabella inserita nel Piano medesimo.
- Formare e aggiornare Veterinari libero professionisti riconosciuti e Veterinari dipendenti delle AA.UU.SS.LL. sui vari aspetti della malattia, sulle corrette metodiche di prelievo e di invio dell'encefalo ai laboratori diagnostici;
- Informare gli allevatori sui principali sintomi della malattia e sulla necessità della sua eradicazione, indirizzandoli ad una sostanziale condivisione degli obiettivi della Regione.

ORGANIZZAZIONE

I **Servizi Veterinari di sanità animale** delle Aziende UU.SS.LL. sottoporranno a sorveglianza (passiva) clinica gli ovi-caprini sospetti.

I Servizi veterinari di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche delle Aziende UU.SS.LL., sono incaricati di svolgere le seguenti attività.

- ***Sorveglianza sugli animali non macellati per il consumo umano***

Il campionamento, attraverso test rapido, è previsto per gli animali di età superiore a 18 mesi, con più di due incisivi permanenti già spuntati, morti oppure abbattuti. Questi ultimi - non abbattuti nel quadro di un'epidemia come l'afta epizootica né macellati per il consumo umano - L'età degli animali viene calcolata sulla base della dentizione, di segni evidenti di maturità o di altre informazioni affidabili.

I Servizi Veterinari delle UU.SS.LL., sono incaricati dell'adozione di tutti i provvedimenti previsti per i casi sospetti di scrapie ed ovviamente, in caso di positività, saranno applicate le disposizioni vigenti.

Lo stesso Servizio inoltre sottoporrà ad accertamenti gli allevamenti che risulteranno in possesso di mangimi con proteine di origine animale destinati alle specie consentite, ed adotta



le azioni di prevenzione previste dalla programmazioni nazionali e regionali in materia di alimenti per animali.

I servizi veterinari di igiene degli alimenti di origine animale provvederanno:

- a svolgere il **Programma di Sorveglianza sugli animali macellati per il consumo umano.**

Tutti gli ovi-caprini di età superiore a 18 mesi o con più di due incisivi permanenti già spuntati e che siano macellati per il consumo umano, vengono sottoposti a test rapidi.

Attività di genotipizzazione degli ovini sottoposti a sorveglianza per TSE presso i macelli.

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali (nota n.DGVA.VIII/2501/P-I.8.d/48 del 19.01.2006) si ribadisce l'obbligo di effettuare la genotipizzazione su un campione di ovini regolarmente macellati, morti o anche da soggetti non destinati all'abbattimento o macellazione: il campionamento sopradetto riguardante la Regione Abruzzo è di n. 30 campioni così ripartiti:

- TERAMO _____ N.9
- CHIETI _____ N 3
- PESCARA _____ N 5
- AV-SU _____ N 4
- LA-VA _____ N 3
- L'AQUILA _____ N 6

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" sottoporrà i campioni a test rapidi (animali morti e macellati regolarmente), secondo quanto sopra specificato e comunque secondo le metodiche validamente riconosciute.

FLUSSO DEI DATI

Al termine del programma, sarà trasmessa all'Assessorato Regionale alla Sanità, da parte dell'Istituto Zooprofilattico, una relazione conclusiva sull'attività svolta. I Servizi Veterinari delle AA.UU.SS.LL. trasmettono alla Regione, entro la fine dell'anno, il numero dei sopralluoghi svolti con l'esito degli stessi e i dati aggregati conclusivi con relazione finale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di attività. La trasmissione dei dati deve essere fatta in forma informatizzata (S.I.V.R.A.), con l'inserimento nel sistema dei dati sui controlli svolti da ogni operatore coinvolto e su materiale cartaceo.

COSTI

Per il finanziamento delle operazioni previste dal presente programma, le Aziende U.S.L. e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, provvederanno a rimettere all'Assessorato alla Sanità dettagliata rendicontazione; il Servizio Veterinario Regionale provvederà a liquidare le somme finalizzate al Piano per le TSE in base alle attività svolte.






ALLEGATO B

REGIONE ABRUZZO

SERVIZIO VETERINARIO



**PIANO REGIONALE DI SELEZIONE GENETICA PER LA
SCRAPIE NEGLI OVINI ANNO 2007**



1. OBIETTIVI

Il presente decreto, tramite l'attuazione delle azioni contenute nell'articolato e nei suoi allegati, si pone come obiettivo l'incremento della frequenza dei caratteri di resistenza genetica alle EST nella popolazione ovina regionale.

2. OBIETTIVI SPECIFICI:

- a) concorrere all'eradicazione delle EST degli ovini;
- b) concorrere alla creazione di greggi a "basso rischio" di EST;
- c) contribuire alla tutela della salute umana ed animale;
- d) valorizzare e qualificare le produzioni ovine.

3. ORGANIZZAZIONE

1. E' istituito sull'intero territorio regionale il piano di selezione genetica per la resistenza degli ovini alle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST);
2. l'adesione al piano di selezione è obbligatoria per i proprietari o i detentori delle greggi di elevato merito genetico, mentre, pur rimanendo volontaria per le greggi commerciali, si ritiene di promuoverne l'adesione attraverso gli organismi di controllo e di rappresentanza;
3. qualora l'applicazione degli schemi di selezione previsti nell'Allegato 1 parte B determini effetti negativi sulla consistenza della popolazione ovina della Regione, potranno essere definite, tenuto conto delle frequenze dei caratteri di resistenza genetica nella razza interessata, norme specifiche per la gestione alternativa della profilassi e controllo delle EST, concordate con il Ministero della Salute;
4. Nell'anno 2006 è stato istituito il Comitato Regionale di Coordinamento (CRC) che ha il compito di proporre eventuali variazioni del Piano, anche sulla base della situazione epidemiologica, delle frequenze alleliche riscontrate, della progressione del Piano e delle eventuali disposizioni di carattere nazionale e comunitario.



Il Comitato diretto e coordinato dal Servizio Veterinario regionale, opera presso la Direzione sanità della Regione Abruzzo, si compone di 10 rappresentanti n. 6 Az USL; n.1 IZS-TE; n.1 Assessorato Regionale Agricoltura della Regione Abruzzo; n.2 rappresentanti delle AA.PP.AA. e n.1 docente dell'Università di Teramo - Facoltà di Medicina Veterinaria.

RACCOLTA DEI DATI RELATIVI AL PIANO DI SELEZIONE GENETICA

1. I dati relativi al piano di selezione genetica sono raccolti dal Servizio Veterinario Regionale sulla Banca Dati Regionale (SIVRA) contenente almeno le informazioni di cui all'Allegato 2 del D.M. 17/12/2004, (che riportiamo in allegato) utilizzando i fondi di cui alla L.R. n.56 del 19 aprile 1995;
2. I dati prodotti dalla AUSL (ottenuti anche dai dati prodotti dalle APA) di cui al precedente comma 1 devono essere inseriti nel SIVRA per la costituzione della B.D. regionale di cui al comma 1.
Al fine di soddisfare i debiti informativi nei confronti del Ministero della Salute e della Banca Dati Nazionale (BDN), sono trasmessi trimestralmente dal Servizio Veterinario Regionale a quest'ultima, istituita presso il Centro di Referenza Nazionale per le Encefalopatie Animali e comparate (CEA) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino.

FUNZIONI DEI DIVERSI ENTI

Alla attuazione del presente piano concorrono:

1. Assessorato alla Sanità - Direzione Sanità - Servizio Veterinario

- a) predispone il piano regionale di selezione genetica o piani alternativi di profilassi e controllo per la resistenza alle EST in funzione della realtà zootecnica locale;
- b) gestisce gli aspetti amministrativi e finanziari del piano;
- c) assolve ai debiti informativi di carattere finanziario, epidemiologico, amministrativo e quant'altro richiesto dal Ministero della Salute e dalla Commissione Europea;
- d) gestisce, la banca dati regionale, relativa al piano, con il compito di raccolta, archiviazione e gestione dei dati come stabilito dal Ministero della Salute e ne trasmette trimestralmente i dati alla banca dati nazionale;
- e) dirige la Commissione Regionale di Coordinamento (CRC); la Commissione è convocata, con frequenza semestrale ed è presieduta dal Dirigente dei Servizi Veterinari della Direzione Sanità della Regione o suo delegato; Per ulteriori esigenze, la Commissione può essere integrata con ulteriori 2 esperti, con provvedimento del Dirigente del Servizio Veterinario Regionale. Ai componenti della commissione non compete nessun compenso, fatta eccezione per le missioni quando dovute ed a carico degli enti di appartenenza.



LA COMMISSIONE REGIONALE DI COORDINAMENTO:

- ✚ incentiva l'adesione al Piano da parte degli allevatori;
- ✚ coordina e valuta le attività del Piano, le eventuali problematiche e i risultati conseguiti anche in funzione della tempistica prevista nonché il loro impatto sulla zootecnia regionale;
- ✚ propone eventuali variazioni del Piano, anche sulla base della situazione epidemiologica, delle frequenze alleliche riscontrate e di eventuali disposizioni di carattere nazionale e comunitario;
- ✚ redige entro il 31 Gennaio una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno precedente e la invia alla Commissione nazionale di coordinamento;
- ✚ individua le procedure relative al monitoraggio di cui all'articolo 7 del piano.
- ✚ promuove, iniziative di informazione e formazione sui diversi aspetti attinenti il piano rivolti ad allevatori, veterinari ufficiali, veterinari liberi professionisti e zootecnici dipendenti delle Associazioni Allevatori.

2. Servizio Veterinario delle aziende UU.SS.LL.

- a)** aggiorna la banca dati regionale secondo i requisiti indicati nell'Allegato 2 della presente delibera;
- b)** riceve le domande delle aziende richiedenti (allegato)
- c)** elabora l'elenco delle aziende richiedenti per l'esame dell'ammissione al Piano e le trasmette al Servizio Veterinario Regionale;
- d)** riceve dal laboratorio incaricato il tracciato record relativo ai campioni analizzati e li inserisce nella banca dati;
- e)** trasmette alla Regione per via informatica, mediante l'alimentazione dell'apposito software e del S.I.V.R.A. i dati relativi ai capi morti in azienda, ai sensi del Regolamento CE 1774/2002, nonché i modelli 4 ai sensi del D.P.R n. 320/54;
- f)** fornisce i dati ufficiali relativi all'andamento del Piano al fine di assolvere i debiti informativi a livello regionale; a tale scopo trasmette alla Commissione di Coordinamento i reports richiesti;
- g)** verificano la corretta identificazione individuale dei capi sottoposti a genotipizzazione ed applicano - qualora ne siano sprovvisti - a carico dell'allevatore, i dispositivi di identificazione ai capi sottoposti a prelievo per l'esecuzione delle analisi genetiche;
- h)** eseguono i prelievi dei campioni ufficiali per la genotipizzazione nelle greggi aderenti al piano e li inviano o all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio (IZS) o al Laboratorio gruppi sanguigni SOC.COOP.RL di Cremona, a seconda del caso, utilizzando l'apposita scheda di accompagnamento di cui all'allegato 4 del presente provvedimento, **qualora le AA.PP.AA. per motivi diversi non dovessero provvedere;**
- i)** verificano l'effettivo impiego per la rimonta dei montoni autorizzati in base allo schema di selezione;
- m)** controllano il rispetto dei tempi di eliminazione dei soggetti con genotipo indesiderato (Allegato 1 parte A, comma 2 lettera g);
- n)** verificano i requisiti sanitari delle greggi ed effettuano l'attività di sorveglianza e vigilanza nei confronti delle EST;
- o)** certificano, dopo il ricevimento dei rapporti di prova ufficiali dal laboratorio dell'IZS, la genetica dei singoli capi sottoposti ad analisi genetiche e delle singole qualifiche di resistenza genetica delle greggi stesse, di cui all'allegato 5 del presente provvedimento;
- p)** controllano il rispetto dei requisiti per la movimentazioni in entrata ed uscita dalle aziende dei capi appartenenti alle greggi sottoposte al piano;
- q)** aggiornano i certificati individuali per eventuale sostituzione della marca auricolare, per entrate in allevamento a seguito di compravendita, per avvenuta macellazione o morte del capo certificato;



- r) trasmettono alla banca dati regionale (SIVRA) i certificati relativi ai capi morti, nonché i modelli 4 relativi alle compravendite ed alle macellazioni dei capi certificati;
- s) effettuano periodicamente la verifica del rispetto dei requisiti specifici relativi ai livelli di qualifica acquisiti dalle aziende;
- t) effettuano a pagamento, secondo tariffario regionale, eventuali prelievi richiesti dall'allevatore in numero eccedente a quanto stabilito dalla programmazione regionale;

3. Istituto Zooprofilattico Sperimentale incaricato (Lazio)

- a) esegue le analisi genetiche previste dal piano (Aziende ovine non iscritte al L.G.) rilasciando i rapporti di prova ufficiali;
- b) invia ogni 7 giorni i rapporti di prova alle Aziende UULLSS competenti sul gregge oggetto di indagine;
- c) assolve settimanalmente al debito informativo nei confronti della banca dati regionale, trasmettendo il tracciato record relativo ai campioni esaminati.

4. Laboratorio gruppi sanguigni SOC.COOP.RL di Cremona

Esegue le analisi previste dal piano regionale sulle Aziende ovine iscritte al L.G. (Circolare regionale n. 24559/DG/11/SA9 del 14.10.2005)

5. Associazioni Provinciali Allevatori

Il personale veterinario, in accordo con il servizio veterinario della ASL, effettua il prelievo di sangue o del vello, senza ulteriori aggravii di spesa - nelle greggi iscritte al libro genealogico, ai soli fini della esecuzione delle analisi genetiche necessarie per l'attuazione del piano. A tal proposito il suddetto personale deve richiedere l'inserimento nell'Albo Regionale dei Veterinari riconosciuti.

CONTROLLI NEI GREGGI ADERENTI AL PIANO

- ❖ Sono effettuati, in tutti i greggi iscritti al libro genealogico, prelievi con cadenza almeno annuale, dai veterinari ufficiali delle AUSL in azienda o al macello, al fine di verificare la veridicità dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra singolo certificato e marchio identificativo.
- ❖ Sono effettuati, nelle aziende aderenti al piano non iscritte al L.G., campionamenti casuali, dai veterinari ufficiali delle AUSL, al fine di verificare la veridicità dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra singolo certificato e marchio identificativo.



4. SCHEMA DI SELEZIONE

Per le specifiche tecniche, ivi compresa la modulistica, si fa riferimento a quanto già indicato nella Deliberazione di G.R. n. 608 del 12.07.2005

Per quanto concerne le ulteriori priorità sui prelievi da svolgere, esse saranno oggetto di specifiche valutazioni della Commissione Regionale di Coordinamento e diramate dai competenti uffici regionali per la loro applicazione

5. COMPETENZE

Sono incaricati della esecuzione del presente piano, ognuno per la parte di competenza, i Direttori Generali delle Aziende ULSS della Regione, i Veterinari ufficiali delle Aziende ULSS, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Le Associazioni Provinciali Allevatori, i Veterinari APA appositamente autorizzati, i Tecnici APA appositamente autorizzati e i veterinari riconosciuti.

ALLEGATO 1

Parte A

SCHEMA DI SELEZIONE GENETICA NEI GREGGI ADERENTI AL PIANO

1. Condizioni obbligatorie generali per l'ammissione delle aziende al piano

- a)** Gli allevamenti devono essere ufficialmente indenni o indenni da brucellosi ed in regola con gli adempimenti sanitari previsti dalla legislazione nazionale;
- b)** tutti i capi facenti parte dei greggi aderenti al piano devono essere contrassegnati in maniera tale da garantire una precisa identificazione individuale;
- c)** tutti gli allevamenti partecipanti al Piano, di qualsiasi categoria, si impegnano ad introdurre esclusivamente montoni certificati e di genotipo rispondente ai requisiti degli schemi di selezione riportati nell'Allegato 1, parte B, e a non detenere maschi in età riproduttiva non certificati;
- d)** tutte le aziende iscritte al Libro Genealogico, nonché quelle ad elevato merito genetico o commerciale, in ottemperanza all'art. 3 del D.M. del 17.12.2004, hanno l'obbligo di aderire al Piano regionale, pertanto devono presentare domanda di ammissione al servizio veterinario di Igiene degli allevamenti e Prod. Zootecniche dell'Aziende ULSS, territorialmente competente, compilando il modulo previsto all'Allegato 3;
- e)** le Aziende ULSS verificano la regolarità della domanda e la trasmettono alla Banca Dati Regionale attraverso l'inserimento nel SIVRA.

2. Disposizioni per le aziende ammesse al Piano

- a)** Le aziende ammesse al Piano si impegnano ad adottare lo schema di selezione secondo i tempi e le modalità riportate nell'Allegato 1 parte B;



- b)** al momento dell'ammissione al Piano le aziende concordano, con il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente, i tempi di ingresso per l'espletamento contestuale del censimento e della identificazione individuale di tutti i capi del gregge e del prelievo del sangue per i capi da genotipizzare;
- c)** tutti i capi sottoposti a prelievo per le analisi genetiche devono essere inoltre identificati individualmente mediante applicazione di tatuaggio;
- d)** devono essere sottoposti a prelievo di sangue per la genotipizzazione tutti i montoni in riproduzione e presenti in allevamento;
- e)** durante il primo anno di iscrizione al Piano, devono essere sottoposti a prelievo di sangue o di campioni biologici per le analisi genetiche anche gli agnelli maschi nati nell'anno in corso o precedente, pur non ancora in età riproduttiva, in numero sufficiente a garantire la quota di rimonta calcolata nella misura del 20% annuale sul numero di montoni in riproduzione; per gli anni successivi dovrà essere effettuata l'analisi genetica di un numero di agnelli maschi tale da garantire una quota di rimonta del 20% recante almeno un allele di resistenza;
- f)** previa valutazione positiva della Commissione Regionale di Coordinamento, ed in caso di adeguata disponibilità di risorse potranno essere sottoposti a genotipizzazione anche capi di sesso femminile solo all'interno di aziende in selezione o di elevato merito genetico, qualora in grado di gestire la monta controllata;
- g)** tutte le prove di genotipizzazione di cui alle precedenti lettere d), e) ed f) sono a titolo gratuito per l'allevatore;
- h)** nell'ambito delle aziende ammesse al Piano, eventuali ulteriori prelievi di sangue o di campioni biologici richiesti dall'allevatore in numero eccedente a quanto stabilito nelle precedenti lettere d), e), f), saranno effettuati a spese del richiedente;
- i)** e' fatto divieto di movimentare gli animali sottoposti ad esami per la genotipizzazione fino al ricevimento degli esiti delle analisi genetiche. In caso contrario l'allevatore sarà tenuto al rimborso delle spese di applicazione dell'identificazione elettronica e degli esami genetici;
- j)** qualora, in seguito agli accertamenti effettuati sugli animali morti o sospetti, fosse confermata la presenza di EST in allevamento, si applicano le misure di controllo previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di eradicazione dei focolai di malattia;
- k)** entro 30 giorni successivi alla determinazione del genotipo, i maschi portatori dell'allele VRQ devono essere obbligatoriamente macellati ed indemnizzati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 al netto degli introiti derivati dalla macellazione;
- l)** le femmine del gregge che presentano il genotipo recante l'allele VRQ non possono uscire dall'allevamento, tranne che per essere macellate entro 30 giorni;
- m)** non possono essere mantenuti in azienda maschi interi, in età riproduttiva, non sottoposti ad analisi genetiche;
- n)** e' fatto divieto usare a fini riproduttivi all'interno dell'azienda i montoni, compresi i donatori di sperma per la fecondazione artificiale, che non siano quelli certificati nell'ambito del presente Piano di selezione genetica;
- o)** i maschi certificati potranno essere utilizzati per la riproduzione e movimentati da vita secondo i vincoli, le modalità ed i tempi indicati nell'allegato 1 parte B.



Parte B

1. Principi generali del Piano di selezione genetica

Il Piano si basa sui principi di selezione attraverso la linea maschile. Tuttavia, laddove questo favorirà la progressione del Piano, potrà essere incentivata l'applicazione di schemi di selezione che comprendano l'impiego di riproduttori di sesso femminile. L'applicazione di tali schemi sarà subordinata alla valutazione delle Commissioni Regionali di coordinamento del Piano.

2. Obiettivi del Piano:

Obiettivo del Piano è quello di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alle EST nella popolazione ovina al fine di:

- a) concorrere all'eradicazione delle EST degli ovini sul territorio regionale
- b) concorrere alla creazione di greggi a "basso rischio" di EST;
- c) contribuire alla tutela della salute umana ed animale
- d) valorizzare le produzioni ovine

3. L'incremento dei caratteri di resistenza viene realizzato attraverso:

- 3.1. **eliminazione dell'allele VRQ** tramite il divieto di utilizzo di riproduttori portatori di tale allele;
- 3.2. **incremento della frequenza dell'allele ARR** negli allevamenti aderenti al Piano.
- 3.3. **costituzione di serbatoi di arieti omozigoti resistenti (ARR/ARR)**, utili anche per il ripopolamento degli allevamenti infetti;
- 3.4. **progressiva diminuzione della frequenza dell'allele ARQ** negli allevamenti aderenti al Piano

4. Classificazione dei montoni in funzione del genotipo

Il Piano prevede l'autorizzazione all'impiego a fini riproduttivi di montoni classificati - a seconda del genotipo - nelle seguenti classi di preferenza:

Genotipo Riproduttori di 1a classe

ARR/ARR Suscettibilità minima o nulla

Riproduttori di 2a classe

ARR/ARH Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa.

ARR/AHQ Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa.

ARQ/ARR Suscettibilità scarsa.

Riproduttori di 3a classe

ARQ/ARQ Suscettibilità elevata

ARQ/AHQ Suscettibilità elevata



AHQ/AHQ Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.

ARQ/ARH Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.

ARH/ARH Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.

AHQ/ARH Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.

Divieto di impiego come riproduttori

VRQ/VRQ Suscettibilità elevata

VRQ/ARQ Suscettibilità elevata

VRQ/ARH Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Portatore dell'allele maggiormente suscettibile

VRQ/AHQ Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Portatore dell'allele maggiormente suscettibile

VRQ/ARR Suscettibilità scarsa ma portatore dell'allele maggiormente suscettibile.

5. Schemi di selezione sulla base delle frequenze all'eliche di razza

A) RAZZE CON FREQUENZA DELL'ALLELE ARR MAGGIORE del 40%

a) per queste razze tenuto conto della elevata frequenza dell'allele ARR si prevede di mettere in atto uno schema di selezione che consenta di giungere in breve tempo alla condizione di omozigosi ARR/ARR

nelle aziende senza però penalizzare eccessivamente i caratteri produttivi;

b) i greggi partecipanti non possono utilizzare riproduttori maschi diversi dalle classi di arieti indicate nella tabella sottostante;

c) per ogni gregge partecipante, fermo restando l'utilizzo delle sole classi di arieti indicate, la scala di utilizzo decrescente per preferenza è indicativa e non vincolante per l'allevatore;

d) sono vietate vendita e introduzione di montoni di classe 3 tra greggi aderenti al piano ad esclusione dei montoni iscritti al LG, è comunque consentito l'utilizzo di montoni di classe 3 nelle singole aziende se

provenienti da rimonta interna.

e) Per i greggi aderenti, trascorsi massimo 5 anni dall'inizio dell'attuazione del piano, viene consentito soltanto l'utilizzo di montoni di classe 1 e 2 e dal 10° anno solo di montoni di classe 1;

B) RAZZE CON FREQUENZA DELL'ALLELE ARR INFERIORE al 40%

a) Per queste razze tenuto conto della bassa frequenza dell'allele ARR si prevede di effettuare uno schema di selezione che consenta di giungere in tempi ragionevoli al superamento della soglia del 40% di frequenza dell'allele ARR/ nei greggi coinvolti;

b) i greggi partecipanti non possono utilizzare riproduttori maschi diversi dalle classi di arieti indicate nella tabella sottostante;

c) per ogni gregge partecipante, fermo restando l'utilizzo delle sole classi di arieti indicate, la scala di utilizzo decrescente per preferenza è indicativa e non vincolante per l'allevatore;

d) sono vietate vendita e introduzione di montoni di classe 3 tra greggi aderenti al piano, ad esclusione tra greggi iscritti al Libro Genealogico, mentre è consentito l'utilizzo di montoni di classe 3 nelle singole aziende solo se provenienti da rimonta interna;



e) per i greggi aderenti al piano, trascorsi massimo 7 anni, viene consentito l'utilizzo solo di arieti di classe 1 e 2 e dal 10° anno solo di montoni di classe 1

Razze con ARR <40%

classe montoni .

1 da allevamento iscritto al LG

1 da allevamento di elevato merito genetico

1 da allevamento commerciale o da rimonta interna

2 da allevamento iscritto al LG

2 da allevamento di elevato merito genetico

2 da allevamento commerciale o da rimonta interna

3 Tra allevamenti LG o o da rimonta interna

Razze con ARR >40%

classe montoni .

1 da allevamento iscritto al LG

2 da allevamento iscritto al LG

1 da allevamento di elevato merito genetico

2 da allevamento di elevato merito genetico

1 da allevamento commerciale o da rimonta interna

2 da allevamento commerciale o da rimonta interna

3 Tra allevamenti LG o o da rimonta interna

6. Modalità di attuazione dell'acquisto di riproduttori

Il Piano vuole garantire il miglioramento dei caratteri di resistenza alle EST tenendo al contempo in considerazione i programmi di valorizzazione dei caratteri morfo-funzionali di razza. Pertanto, nell'ambito degli allevamenti aderenti al Piano, l'acquisto di montoni di classe 1 e 2 provenienti da allevamenti commerciali aderenti e non aderenti al Piano, è consentita fintanto che la quota di greggi di elevato merito genetico di una determinata razza non abbia superato la soglia del 60% sul totale degli allevamenti presenti a livello regionale.

Tale regola è valida a condizione che i greggi di elevato merito genetico siano comunque in grado di garantire una piena copertura dei fabbisogni del Piano attraverso la disponibilità di riproduttori che uniscano un elevato valore genetico complessivo, ai caratteri di resistenza alle EST.

La limitazione all'acquisto dei riproduttori dai soli greggi ad elevato merito genetico è soggetta alla autorizzazione della Commissione nazionale di coordinamento su richiesta delle Commissioni regionali e sulla scorta di riscontri oggettivi prodotti da questa.

7. Livelli di qualifica degli allevamenti

Ogni gregge aderente al piano di selezione può accedere ad una delle seguenti qualifiche:

Livello I greggi composte unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR

Livello II greggi interamente composte da soggetti recanti almeno un allele ARR e montoni ARR/ARR

Livello III greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR

Livello IV greggi la cui progenie discende unicamente da montoni recanti almeno un allele ARR

Livello V greggi aderenti al piano



8. Controlli nei greggi aderenti al piano

- a) Prelievi casuali a campione, in azienda o al macello, con cadenza almeno annuale, sono effettuati, dai veterinari ufficiali delle AULSS, in tutte le greggi iscritti al Libro Genealogico al fine di verificare la veridicità ed il mantenimento dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra singolo certificato e marchio identificativo;
- b) prelievi casuali a campione, in azienda o al macello, sono effettuati, da parte dei veterinari ufficiali delle AULSS, nelle aziende aderenti al Piano ad elevato merito genetico al fine di verificare la veridicità ed il mantenimento dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra singolo certificato e marchio identificativo;
- c) nel caso in cui dai controlli di cui ai punti a) e b) emergano genotipi diversi da quanto atteso rispetto al livello di qualifica acquisito dall'azienda, la qualifica viene sospesa fino a nuova genotipizzazione sugli stessi campioni di sangue da effettuarsi dall'Istituto Superiore di Sanità; cui saranno inviati; la precedente classificazione potrà essere revocata e l'azienda assumere la nuova classificazione corrispondente;
- d) nel caso di greggi di livello I, test rapidi a campione al macello sono effettuati su soggetti di età superiore ai 18 mesi per rilevare la eventuale presenza di EST;
- e) le dimensioni e le modalità di campionamento di cui ai punti b), c) e d) saranno definite dal CEA sulla base dell'andamento dei dati disponibili al termine del primo anno di attuazione del Piano.

ALLEGATO 2

REQUISITI MINIMI RELATIVI AI DATI DA INVIARE DA PARTE DELLE REGIONI ALLA BANCA DATI NAZIONALE

1. Ogni singola banca dati regionale deve contenere almeno i seguenti dati relativi ai piani di selezione genetica effettuati:

1) Anagrafica Aziende partecipanti (eventualmente divise in due tabelle collegate)

- Proprietario o Ragione sociale;
- Codice aziendale;
- Indirizzo (Comune e Provincia);
- Codice ASL di competenza;
- Coordinate geografiche (Latitudine e Longitudine);
- Categoria (greggi iscritte a LG, di elevato merito genetico o commerciali);
- Livello di qualifica;
- Specie allevate (con indicazione anche della eventuale presenza di caprini);
- Razze allevate;
- Numero di riproduttori maschi presenti per razza;
- Numero di riproduttori femmine presenti per razza;
- Numero di riproduttori maschi iscritti a LG per razza;
- Numero di riproduttori femmine iscritte a LG per razza.

2) Tabella individuale (singole analisi)

- Codice ASL di prelievo;
- Data di prelievo;
- Codice aziendale di allevamento;



- Codice aziendale (eventuale) di provenienza;
- Codice identificativo dell'animale;
- Codice del bolo o del microchip se impiegati;
- Motivo del prelievo (agnelli o montoni, femmine per gruppi di monta, animali del campione casuale di verifica, genotipizzazioni per la gestione di focolaio di Scrapie);
- Data di nascita del capo;
- Sesso;
- Razza;
- Iscrizione a LG;
- Alleli;
- Protocollo di accettazione e identificativo individuale del campione;
- Data di accettazione;
- Data del rapporto di prova e Responsabile della diagnosi;
- Destinazione del capo (con indicazione del Codice aziendale di destinazione se venduto o del Codice del macello se macellato).

2. I dati di cui al comma 1 sono inviati trimestralmente alla DBNSG utilizzando i tracciati record da questa predisposti che vengono diffusi con apposita Nota del Ministero della Salute entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

ALLEGATO 3

**DOMANDA DI ADESIONE AL PIANO NAZIONALE DI SELEZIONE GENETICA
PER LA PROFILASSI DELLA SCRAPIE**

Al Responsabile del Servizio di Medicina Veterinaria della AUSL

Il sottoscritto Cognome Nome

In qualità di Proprietario + Responsabile + Detentore +

Ragione sociale allevamento

Codice aziendale | | | | | | | |

Partita IVA impresa

Codice fiscale

Comune

Via / località

Telefono

Tipologia dell'azienda latte + carne +

in selezione + commerciale +

Capi presenti:

totale ovini totale caprini

di cui

razza razza

riproduttori ovini maschi N. capi riproduttori caprini maschi

.....

.....



riproduttori ovini femmine riproduttori caprini femmine

 dettaglio capi ovini iscritti LG totale capi iscritti.....
 razza N. capi razza n.capi
 riproduttori ovini maschi riproduttori ovini femmine

CHIEDE

Di aderire al piano "Piano Nazionale di Selezione Genetica per la Profilassi della scrapie"

DICHIARA

- 1) di accettare gli obblighi derivati dalla adesione a detto piano, impegnandosi a seguire strettamente le prescrizioni che verranno impartite dal Servizio Veterinario dell'AUSL;
 - 2) di avvalersi della collaborazione tecnica del Dott., Medico Veterinario, tel., iscritto all'Albo della provincia di n.;
- Li' Firma del richiedente

ALLEGATO 4**Scheda accompagnamento campioni**

ASL N° _____ DI _____
 CODICE _____ AZIENDA _____
 PROPRIETARIO/DETENTORE _____
 COMUNE _____ LOCALITÀ _____

DATA PRELIEVO : _____

MOTIVO DEL PRELIEVO:

- 1 Agnelli maschi o
 montoni 2 Femmine per
 gruppi di monta 3 Campioni
 nell'ambito di
 focolaio di scrapie
 4 Animali del
 campione
 casuale di
 verifica
 5 Compravendita

ACCETTAZIONE N° _____ DEL _____

N° Etichetta barcode Codice identificativo capo Codice bolo/microchip (se impiegati)



Data di
nascita
(MM/AA)
Sesso Razza Iscrizione LG
Alto valore
genetico
Gregge
commerciale
Sarda

IL VETERINARIO UFFICIALE O UFFICIALMENTE INCARICATO

15

ALLEGATO 5

**Certificato individuale di
genotipo**

ASL N° _____ DI _____
CODICE _____ AZIENDA _____
PROPRIETARIO/DETENTORE _____
CODICE FISCALE _____
COMUNE _____ LOCALITÀ _____

IDENTIFICATIVO DELL'ANIMALE

CODICE _____ IDENTIFICATIVO _____ CAPO _____

CODICE MICROCHIP/BOLO _____

RAZZA _____ SESSO _____ DATA DI NASCITA _____

DATA PRELIEVO _____

ESITO DELLA TIPIZZAZIONE GENETICA DELLA PROTEINA PRIONICA EFFETTUATO DA
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA
ISTITUTO ZOOTECNICO CASEARIO SPERIMENTALE PER LA SARDEGNA

RAPPORTO DI PROVA N° _____ DEL ___/___/___

ALLELE 1 ALLELE 2

Codoni Codoni

136 154 171 136 154 171

A=Alanina; R=Arginina; Q=Glutamina; V=Valina; H=Istidina

Data rilascio _____ Timbro e firma del veterinario responsabile

VARIAZIONE PROPRIETA'/STATO DELL'ANIMALE

Data

N Codice Azienda /Macello Acquisto Macell. Morte

Firma e timbro Veterinario



ALLEGATO C

REGIONE ABRUZZO

SERVIZIO VETERINARIO

**PIANO DI VIGILANZA E CONTROLLO
SANITARIO SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE
DELLA REGIONE ABRUZZO**
Anno 2007



INTRODUZIONE

Con l'applicazione dei Regolamenti CE 852/04, 853/04, 854/04 ed 882/04 è emersa l'esigenza della registrazione di tutte le strutture per la produzione, lavorazione e commercializzazione degli alimenti, ivi compresi i produttori primari.

Il presente Programma si propone di contribuire ad assicurare la salubrità e la sicurezza dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano, attraverso l'attuazione di una serie di controlli sanitari effettuabili sull'intera filiera "alimentazione animale", alla luce dell'esperienza e delle modifiche suggerite dal Piano Nazionale 2007 di Vigilanza e Controlli Sanitari sull'Alimentazione degli Animali (di seguito descritto come PNAA 2007) trasmesso con nota Ministeriale n° DGSA/VIII/3484/P del 03 maggio 2007, al quale il presente Piano si ispira.

Il programma tiene conto delle indicazioni fornite dalla nuova normativa comunitaria, in particolare il Reg. (CE) 178/ 2002, il Reg. (CE) 882/2004 ed il Reg. (CE) 183/2005 nonché del pacchetto igiene di cui alle norme Comunitarie già richiamate.

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, sono state prese in considerazione le più importanti problematiche del settore, ovvero:

- Una fase importante della programmazione è quella relativa ai controlli volti alla verifica del rispetto dei divieti d'utilizzo delle proteine animali trasformate, come definite dal Reg. (CE) 999/2001 e successive modifiche, ai fini della prevenzione della BSE. Nonostante un netto miglioramento da un punto di vista epidemiologico, il nuovo Piano prevede un maggior numero di controlli sull'intera filiera produttiva (è stato modificato l'indice di prevalenza), soprattutto nelle zone considerate a rischio, ossia dove sono concentrate le aziende mangimistiche, gli allevamenti zootecnici e gli indotti ad essi collegati (rivendite, distributori ecc.), nonché nei luoghi di produzione e stoccaggio dei grassi. Al fine di razionalizzare l'attività di controllo in tal senso si opererà in conformità al "Protocollo d'Intesa" siglato tra il Ministero della Salute ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nel 2007.
- Un altro caposaldo del Piano è quello relativo alla ricerca di additivi e principi farmacologicamente attivi nei mangimi, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze vietate, senza tuttavia trascurare la ricerca di additivi ed altre sostanze chimiche il cui impiego è consentito entro determinati limiti e per determinate specie animali.

IL D.S.P.V.N.S.A. ha elaborato una lettera circolare (n.614/24315/AG.80/440 del 5 aprile 2002) su additivi e premiscele che non possono essere utilizzate nell'alimentazione animale sull'intero territorio dell'Unione Europea, ma che possono essere autorizzati ai soli fini dell'esportazione verso Paesi Terzi.

In tal senso sono state impartite istruzioni sui requisiti a cui devono conformarsi gli stabilimenti produttori di mangimi e/o premiscele contenenti gli additivi vietati.

In particolare sono state impartite istruzioni per quanto riguarda la manipolazione di tali sostanze in stabilimenti con linee di produzione distinte, l'obbligo di detenere un registro di carico-scarico per tali prodotti non conformi e la notifica al Ministero della Salute di tale movimento di materiale.

Le ASL territorialmente competenti sono tenute a verificare il rispetto delle condizioni relative alla produzione e alla commercializzazione di tali prodotti non conformi nella UE (data di inizio e termine della produzione e/o spedizione con le relative dogane di entrata).



di uscita della merce, nonché la quantità del prodotto e la relativa etichetta, documenti che dimostrino la effettiva destinazione verso i Paesi Terzi) e a comunicare il numero di controlli effettuati agli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome che forniranno tali informazioni al Ministero della Salute (allegato 2 scheda impianti).

- Nel programma di controllo degli stabilimenti sono stati inseriti anche quelli riconosciuti ai sensi del Regolamento CE 1774/2002 che devono essere inseriti sul Sistema informativo informatizzato della Regione (SIVRA-allegato 2 scheda impianti).
- Si è posta maggiore attenzione ai controlli inerenti la ricerca dei contaminanti e di altre sostanze indesiderabili negli alimenti per animali; tale determinazione scaturisce da una più attenta valutazione del problema, dall'applicazione delle nuove disposizioni normative e dall'acquisizione delle raccomandazioni Comunitarie orientate in tal senso. In particolare si è tenuto conto della Raccomandazione 2005/925/CE, che fornisce indicazioni in merito al controllo delle concentrazioni di micotossine nei mangimi.
- Vista la problematica relativa alla tracciabilità, etichettatura e sicurezza dell'impiego di organismi geneticamente modificati negli alimenti per gli animali, nel Piano è inserito un capitolo inerente l'attività di monitoraggio per gli OGM.

Nel suo complesso il PNAA è finalizzato, così come la normativa comunitaria e nazionale, al raggiungimento di una maggiore tutela della sanità pubblica ed a fornire ai consumatori garanzie di salubrità, sicurezza e qualità dei prodotti di origine animale.

FINALITÀ

Finalità del PNAA è la tutela della sanità pubblica. Nell'ambito di detta finalità il PNAA si propone, tra l'altro, di:

- contribuire, attraverso la vigilanza ed il controllo sui mangimi, *ad assicurare la salubrità dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano* ad assicurare la tutela della salute umana, degli animali e della salubrità dell'ambiente;
- conformarsi a quanto previsto dal D.Lgs. 17 giugno 2003, n. 223, "Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della alimentazione animale", e dal Reg. (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- rappresentare uno strumento che favorisca l'aggiornamento e la qualificazione professionale degli operatori del SSN in materia di "igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche".

OBIETTIVI

Gli obiettivi del presente Piano sono definiti dal PNAA 2007 salvo modifiche e/o integrazioni, che saranno comunicate dal Ministero della Salute entro il 31 dicembre di ogni anno, sentite per le parti per le rispettive competenze:

Fatto salvo quanto definito precedentemente, sono obiettivi del PNAA:

- a) *assicurare l'effettuazione, omogenea e coordinata, dei controlli sulla filiera dell'alimentazione animale anche in funzione degli effetti dell'alimentazione sullo stato di salute e del benessere animale. Tali controlli sono particolarmente orientati alla prevenzione dei fattori di rischio per la sanità pubblica o di eventuali emergenze nell'ambito dei vari indirizzi produttivi e zootecnici;*



assicurare l'effettuazione, omogenea e coordinata, dei controlli dei mangimi in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione tenendo conto che la responsabilità primaria della sicurezza dei mangimi ricade sull'operatore del settore dei mangimi.

Infatti gli operatori del settore dei mangimi devono garantire che nelle imprese da essi controllate i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti le loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.

- b) realizzare un sistema di raccolta dei dati relativi alla vigilanza ed ai controlli, razionale e di facile utilizzo, che assicuri le comunicazioni in tempi rapidi tra i vari organismi di controllo;
- c) *verificare il possesso ed il mantenimento dei requisiti strutturali e funzionali degli impianti di filiera oggetto di vigilanza e controllo, con particolare riguardo a:*
 verificare il possesso ed il mantenimento dei requisiti strutturali e funzionali dell'impresa nel settore dei mangimi oggetto di vigilanza e controllo, con particolare riguardo a:
- *metodologie di produzione, di condizionamento, di stoccaggio, di distribuzione (compresi i mezzi di trasporto) e di somministrazione agli animali;* operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio, magazzinaggio, trasporto, distribuzione e somministrazione agli animali di mangimi;
 - procedure ed accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni (fisiche, chimiche e biologiche) ivi comprese le contaminazioni crociate;
 - la "rintracciabilità" ovvero sistemi e procedure che consentano di individuare chi ha fornito agli operatori del settore, un mangime o qualsiasi sostanza destinata a entrare a far parte di un mangime e le imprese alle quali gli operatori del settore dei mangimi hanno fornito i propri prodotti (Presidenza del Consiglio dei Ministri "accordo ai sensi dell'Art. 4 del D.Lgs 28 agosto 1997 n. 281 tra il Ministero della Salute e i Presidenti delle Regioni e delle Provincie Autonome" recante: <<linee guida ai fini della rintracciabilità degli Alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica>> volto a favorire l'aggiornamento del regolamento CE n. 178/2002" approvato nella seduta del 28 luglio 2005 – allegato 1)
 - sistemi di autocontrollo previsti per gli operatori del settore dei mangimi che effettuano operazioni diverse dalla produzione primaria e dalle operazioni ad essa correlate, nonché l'esistenza presso i laboratori di analisi dei requisiti minimi atti a garantire (e mantenere) l'operatività secondo le buone pratiche di laboratorio;
- d) verificare la rispondenza ai requisiti, previsti dalla vigente normativa in materia di alimenti per animali e di ogni altra sostanza impiegata per la produzione di alimenti per animali, o nell'alimentazione degli animali;
- e) garantire la tutela della salute umana, degli animali e della salubrità dell'ambiente attraverso una gestione omogenea del Sistema di Allerta.

OBIETTIVI RILEVANTI PER L'ANNO IN CORSO

Gli obiettivi rilevanti e prioritari per l'anno in corso consistono in:

- a) aggiornamento dell'anagrafe degli impianti inerenti la filiera dell'alimentazione degli animali, utilizzando il tracciato record previsto dal D.M. 7 gennaio 2000;
- b) organizzazione del sistema informatico ai fini della predisposizione degli elenchi degli stabilimenti registrati e riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 (rif. Nota del Ministero



della Salute n. DGVA- XI bis/38255/P dell'ottobre 2005 - allegato n. 2 - e al nota del Ministero della Salute n. 4590-P-18da911 del 28/12/2005 trasmessa con nota del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo n. 261/11/I.Z.4 del 5 gennaio 2006);

- c) vigilanza e controllo in merito all'applicazione delle restrizioni relative al divieto di utilizzo delle proteine animali trasformate nell'alimentazione degli animali d'allevamento così come previsto dal Reg. (CE) 999/2001 e successive modifiche;
- d) controllo dei contaminanti e delle sostanze indesiderabili, con particolare attenzione alle micotossine nei mangimi, (aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine, tossine T-2 e HT-2) e alla contaminazione da diossine di alcune materie prime e sottoprodotti industriali utilizzati per la produzione di mangimi;
- e) controllo dell'eventuale presenza di additivi vietati e delle sostanze farmacologicamente attive vietate nell'alimentazione animale;
- f) vigilanza e controllo in materia di contaminazione da Salmonelle delle materie prime per mangimi di origine animale individuate nella direttiva 2003/99/CEE e delle materie prime per mangimi di origine vegetale e dei mangimi composti;
- g) piano nazionale di monitoraggio della presenza di OGM.

Alle Regioni ed alle Province autonome, sentito il Ministero della Salute - D.S.P.V.N.S.A. - , è data facoltà di ampliare gli obiettivi del Piano, e conseguentemente l'attività di vigilanza e controllo, sulla base di eventuali particolari esigenze.

Il raggiungimento degli obiettivi viene effettuato con le modalità operative definite di seguito.

ATTUAZIONE DEL PIANO


1) Esecuzione del piano

L'attuazione del PNAA, per le parti e negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, è affidata alle Regioni ed alle Province Autonome, ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), ai Posti di Ispezione Frontaliera (PIF), agli Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari (UVAC), agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e all'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

In particolare:

- Le Regioni e Province autonome coordinano l'attività di vigilanza e controllo;
- I Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria delle Aziende Sanitarie Locali espletano l'attività di vigilanza e controllo;
- I Posti di Ispezione Frontaliera eseguono i controlli sui prodotti destinati all'alimentazione animale provenienti dai Paesi terzi;
- Gli Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari predispongono i controlli sui prodotti di provenienza comunitaria;
- Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali eseguono le analisi di laboratorio;
- L'Istituto Superiore di Sanità effettua le revisioni d'analisi;
- Il C.Re.A.A. e l'Istituto Superiore di Sanità, per le parti di propria competenza, curano l'armonizzazione delle metodiche chimiche utilizzate dalla rete degli I.Z.Z.SS., e avviano idonei ring test tra gli I.Z.Z.SS.;
- Il C.Re.A.A. in collaborazione con il C.E.A. , coordina le attività analitiche e gestionali relative alla ricerca dei costituenti di origine animale;
- L'attività di vigilanza e controllo a livello nazionale, definita dal presente piano, è coordinata dal Ministero della Salute.

In considerazione dell'accresciuta attenzione verso il settore dell'alimentazione animale determinata dagli eventi epidemiologici ad esso correlati (BSE, diossine ecc.), si ritiene utile



prevedere che ogni Regione integri il Nucleo Operativo di Vigilanza Veterinaria (N.O.R.V.) di una professionalità competente in materia di alimentazione degli animali o in alternativa istituisca una Commissione competente in materia di alimentazione animale, che tenga in considerazione quanto stabilito nel "Protocollo d'Intesa", estendendolo a tutte le problematiche correlate al settore dell'alimentazione animale.

Inoltre, ogni Azienda Sanitaria Locale deve individuare un referente cui affidare, nel territorio di competenza, il coordinamento del Piano; il nominativo di tale referente deve essere trasmesso alla Regione o Provincia autonoma di appartenenza.

Nello spirito di reciproca collaborazione, ove particolari esigenze specifiche lo richiedano, Regioni, Province Autonome ed Aziende Sanitarie Locali si avvalgono degli organismi di vigilanza e controllo di altri comparti dello Stato (Comando Carabinieri per la Sanità, Corpo Forestale di Stato, Ispettorato centrale repressione frodi, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, ecc.).

2) Articolazione del piano

Il PNAA si articola nei seguenti punti fondamentali:

1. programmazione dell'attività;
2. anagrafe;
3. sopralluoghi ispettivi;
4. campionamenti;
5. analisi;
6. analisi di revisione;
7. positività dei campioni protocollo operativo
8. rilevazione della attività svolta.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che ai sensi del presente PNAA per "controlli" si intendono una o più delle attività indicate nei punti precedenti, per i quali l'anagrafe e la rilevazione dell'attività svolta costituiscono gli indispensabili supporti ai fini della programmazione, della definizione degli obiettivi e della verifica dei risultati.

3) Programmazione dell'attività

In sintonia con gli obiettivi del PNAA e d'intesa con la Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente, ogni Azienda Sanitaria Locale, sulla base della programmazione ministeriale e regionale, dà attuazione al piano di monitoraggio, al fine di:

- coordinare in modo più incisivo l'attività di vigilanza;
- valorizzare al meglio le risorse disponibili.

4) Anagrafe

Come previsto all'articolo 3 del D.M. 7 gennaio 2000, il Ministero della Salute, in accordo con le Regioni e Province autonome, cura l'aggiornamento del censimento nazionale degli impianti di produzione e di distribuzione degli alimenti zootecnici.

Per la programmazione degli interventi sul territorio si terrà conto dell'anagrafe degli impianti, correlata con il censimento degli allevamenti zootecnici.

Ferme restando le indicazioni dalla nota Ministeriale 3356-P-18da9/1 del 23 gennaio 2006 recante "Proroga elenchi nazionali di cui all'articolo n. 19 del Reg. CE 183/2005" per le procedure connesse al riconoscimento degli stabilimenti si continui a fare riferimento, per quanto applicabile, alla D.G.R. d'Abruzzo n. 2736 del 22.12.1999.

5) Sopralluoghi ispettivi o ispezioni



I sopralluoghi ispettivi (o ispezioni), che devono essere effettuati senza preavviso ed in maniera non discriminatoria, si suddividono in:

- a) ispezioni mirate: programmate annualmente ed effettuate con regolarità. Qualora si proceda nel corso dell'ispezione mirata al prelievo di campioni, non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.
- b) ispezioni su sospetto: non sono programmate ma effettuate sulla base di:
 - fondato sospetto di irregolarità;
 - filoni di indagine;
 - informazioni e riscontri fornite agli organi di controllo da soggetti fisici e giuridici.
 - emergenze epidemiologiche;
 - emergenze tossicologiche;
 - eventi comunque straordinari.

Qualora nel corso dell'ispezione su sospetto si proceda al prelievo di campioni, è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.

- c) ispezioni extrapiano: non sono programmate ma sono effettuate sulla base di:
 - esigenze epidemiologiche;
 - ricerche.

Tali ispezioni sono programmate a livello locale e successivamente concordate con le Regioni e Province Autonome, in qualità di enti coordinatori delle attività sul territorio.

Qualora nel corso dell'ispezione extrapiano si proceda al prelievo di campioni, non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.

Gli esiti delle ispezioni mirate, delle ispezioni su sospetto e di quelle extrapiano devono essere comunicati con cadenza semestrale agli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome, che a loro volta provvedono alla trasmissione al Ministero della salute, secondo le scadenze indicate al punto 9 "rilevazione dell'attività".

Tuttavia, se nel corso delle suddette ispezioni vengono messe in evidenza non conformità gravi, che possono costituire un potenziale rischio per la salute umana, per la salute ed il benessere animale o per l'ambiente, la comunicazione agli Assessorati deve essere immediata.

Gli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome informano tempestivamente il Ministero della salute per i provvedimenti di competenza ai fini dell'implementazione del sistema di allerta rapido.

Per ciascun impianto della filiera impresa nel settore dei mangimi deve essere eseguito il seguente numero minimo di ispezioni:

- mangimifici industriali almeno un'ispezione l'anno;
- impianti di distribuzione almeno un'ispezione ogni due anni;
- impianti di allevamento almeno un'ispezione l'anno;
- laboratori di analisi per autocontrollo aziendale o autorizzati all'esecuzione di analisi per conto terzi almeno un'ispezione l'anno;
- impianti dei produttori primari almeno un'ispezione l'anno.

Le frequenze minime delle ispezioni possono essere modificate sulla base dell'analisi dei rischi che prenda in considerazione la tipologia e la localizzazione dell'impianto, il tipo di mangime prodotto o stoccato e l'indirizzo produttivo dell'allevamento.

Le ispezioni devono consistere almeno nella verifica:

- del mantenimento dei requisiti minimi, strutturali e funzionali, necessari al rilascio della specifica autorizzazione;
- delle metodologie di produzione, di lavorazione, di trasformazione, di magazzinaggio, di stoccaggio, di distribuzione, di trasporto e di somministrazione;



- delle procedure e degli accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni fisiche, chimiche e microbiologiche, comprese le contaminazioni crociate (piani di autocontrollo/ buone prassi di produzione);
- delle procedure e delle modalità operative relative all'esecuzione delle analisi effettuate nell'ambito dei piani di autocontrollo aziendale obbligatori o facoltativi; valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), buone prassi igieniche (GHP), corrette prassi agricole e HACCP;
- dell'etichettatura;
- dei registri.

Nel caso siano riscontrate eventuali carenze strutturali e funzionali degli impianti oggetto di vigilanza e controllo l'Azienda Sanitaria Locale comunica al legale rappresentante dell'impianto e, per conoscenza all'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione:

- il tipo di irregolarità accertata (verbale dell'ispezione);
- le prescrizioni e gli interventi da mettere in atto per la rimozione delle carenze accertate, al fine del ripristino dei requisiti minimi necessari per il mantenimento della prevista autorizzazione;
- il termine massimo per l'esecuzione dei lavori d'adeguamento prescritti.

All'esecuzione di ciascuna ispezione dovrà corrispondere la compilazione di un verbale come indicato di seguito:

- a) impianti autorizzati alla produzione di mangimi medicati e prodotti intermedi a scopo di vendita – di cui all'art. 1 del D.M. 16/11/1993:
 - fac-simile di verbale di ispezione allegato 4;
- b) impianti autorizzati alla produzione di mangimi medicati per esclusivo consumo aziendale – di cui all'art. 2 del D.M. 16/11/1993 :
 - fac-simile di verbale di ispezione allegato 5;
- c) impianti autorizzati ad acquistare prodotti intermedi per la produzione di mangimi medicati per esclusivo consumo aziendale – di cui all'art. 6 del D.M. 16/11/1993:
 - fac-simile di verbale di ispezione allegato 6;
- d) stabilimenti di cui all'art. 10, lettera a) del Reg. (CE) 183/2005 soggetti a riconoscimento - - fac-simile di verbale di ispezione allegato 7;
- e) stabilimenti di fabbricazione - commercializzazione di premiscele di cui all'art. 10, lettera b) del Reg. (CE) 183/2005 soggetti a riconoscimento -; - fac-simile di verbale di ispezione allegato 8;
- f) stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 10, lettera c) del Reg. (CE) 183/2005 soggetti a riconoscimento - per l'immissione in commercio di alimenti composti contenenti premiscele
 - fac-simile di verbale di ispezione allegato 9
- g) stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 10, lettera c) del D.Lg.vo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a riconoscimento - per l'immissione in commercio di alimenti composti ottenuti da materie contenenti elevati tenori di sostanze o prodotti indesiderabili;
 - fac-simile di verbale di ispezione allegato 10;
- h) stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 10, lettera c) del del Reg. (CE) 183/2005 soggetti a riconoscimento - per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di alimenti composti contenenti premiscele; - fac-simile di verbale di ispezione allegato 11;
- i) stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 2, comma 2, lettera f) del D.Lg.vo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a riconoscimento - per le necessità del bestiame ivi allevato di alimenti composti ottenuti da materie prime contenenti elevati tenori di sostanze o prodotti indesiderabili;
 - fac-simile di verbale di ispezione allegato 12;
- j) intermediari - di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lg.vo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a riconoscimento - per l'immissione in commercio di additivi e prodotti;



- fac-simile di verbale di ispezione allegato 13
 - k) intermediari - di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lg.vo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a riconoscimento - per l'immissione in commercio di premiscele;
 - fac-simile di verbale di ispezione allegato 14
 - l) stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) del D.Lg.vo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a registrazione, per l'immissione in commercio di additivi per i quali è stabilito un tenore massimo nei mangimi;
 - fac-simile di verbale di ispezione allegato 15
 - m) stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) del D.Lg.vo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a registrazione, per l'immissione in commercio di premiscele con determinati additivi;
 - fac-simile di verbale di ispezione allegato 16
 - n) stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 7, comma 2, lettera c) del D.Lg.vo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a registrazione, per l'immissione in commercio di alimenti composti con premiscele contenenti determinati additivi;
 - fac-simile di verbale di ispezione allegato 17
 - o) stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 7, comma 2, lettera d) del D.Lg.vo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a registrazione, esclusivamente per le necessità del bestiame ivi allevato di alimenti composti con premiscele contenenti determinati additivi;
 - fac-simile di verbale di ispezione allegato 18
 - p) intermediari - di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lg.vo 13 aprile 1999, n. 123, soggetti a registrazione, per l'immissione in commercio di additivi, per i quali è stabilito un tenore massimo nei mangimi e di premiscele contenenti determinati additivi;
 - fac-simile di verbale di ispezione allegato 19
 - q) impianti autorizzati alla produzione di mangimi composti, completi e/o complementari non contenenti premiscele, additivi e premiscele medicate);
 - fac-simile di verbale di ispezione allegato 20;
 - r) impianti di allevamento:
 - fac-simile di verbale di ispezione periodica allegato 21 ;
 - s) laboratori di analisi per autocontrollo aziendale o autorizzati all'esecuzione di analisi per conto terzi:
 - fac-simile di verbale di ispezione allegato 22;
 - t) impianti di distribuzione:
 - fac-simile di verbale di ispezione allegato 23;
- Per quanto riguarda la numerosità campionaria, riferita alla Regione Abruzzo per l'anno 2007, si fa riferimento alle tabelle allegate.**

L'estensore
(dr. Giammarco IANNI)

Il Dirigente del Servizio Veterinario
della Regione Abruzzo
(Dr. Giuseppe BUCCIARELLI)

Piano_PNIA_reg_07



ALLEGATO 1

	Proficlassi della BSE - Tabella N.ro campioni			
	N.ro campioni per Sorveglianza		N.ro campioni per Vigilanza	
	Aziende Zootecniche: Bovini	Az. Zoot. che: (Tutte le altre specie)	Filiera (Az. Zoot. che escluse)	
AZIENDE UUSLL				
Avezzano-Sulmona	18	1	4	
Chieti	4		1	
Lanciano-Vasto	13		2	
L'Aquila	9		2	
Pescara	22		3	
Teramo	34	1	4	
Totale	100	2	16	



ALLEGATO 2

	Numerosità Campionaria	
	DIOSSINE	PCB NON DIOSSINA - SIMILI
AZIENDE UUSLL		
Avezzano-Sulmona	1	9
Chieti	1	8
Lanciano-Vasto	1	8
L'Aquila	1	8
Pescara	1	8
Teramo	2	9
Totale	7	50



ALLEGATO 3

Monitoraggio valutazione contaminazione microbica da salmonella SPP mangimi composti e mangimi di origine vegetale	Numerosità Campionaria	
	N.ro campioni materie prime	N.ro campioni mangimi composti
AZIENDE UUSLL		
Avezzano-Sulmona	3	1
Chieti	2	1
Lanciano-Vasto	2	1
L'Aquila	2	1
Pescara	3	2
Teramo	3	2
Totali	15	8



ALLEGATO 4

	Monitoraggio presenza Organismi Geneticamente Modificati - OGM			Numerosità campionaria Totale
	Circuito convenzionale	Circuito biologico		
AZIENDE UUSLL				
Avezzano-Sulmona	6	3		9
Chieti	6	3		9
Lanciano-Vasto	6	3		9
L'Aquila	6	3		9
Pescara	8	4		12
Teramo	8	4		12
Totali	40	20		60



ALLEGATO 5

	Aflatossine B1	Ocratossine A	Zearaleone	Fumosine	Don	Tossine T-2 e HT-2
AZIENDE UUSLL						
Avezzano-Sulmona	6	3	3	3	3	3
Chieti	6	3	3	3	3	3
Lanciano-Vasto	6	3	3	3	3	3
L'Aquila	6	3	3	3	3	3
Pescara	8	4	4	4	4	4
Teramo	8	4	4	4	4	4
Totali	40	20	20	20	20	20



ALLEGATO 6

AZIENDE UUSLL	Avezzano-Sulmona	Chieti	Lanciano-Vasto	L'Aquila	Pescara	Teramo	Tot. Campioni
Sostanze e prodotti contaminanti							
Arsenico				1 (a.m.)		1 (a. c.ti)	2
Piombo	1 (a.m.)	1 (a.s.)	1 (a.m.)	1 (a.s.)	1 (a.m.)	1 (a.s.)	6
Mercurio			1 (a.s.)			1 (a. c.ti)	2
Nitriti		1 (a.s.)			1 (a. c.ti)		2
Rame	1 (a. c.ti)	1 (a. c.rl)	1 (a. c.ti)	1 (a. c.rl)	1 (a. c.ti)	1 (a. c.rl)	6
Zinco	1 (a. c.ti)	1 (a. c.rl)	1 (a. c.ti)	1 (a. c.rl)	1 (a. c.ti)	1 (a. c.rl)	6
Cadmio	1 (a.s.)		1 (a.s.)	1 (a.m.)	1 (a.s.)	1 (a.m.)	5
Cianuri iso-tiocianati					1 (a.s.)		1
Aldrin		1 (a.s.)		1 (a.s.)		1 (a. c.ti)	3
Dieldrin	1 (a.s.)		1 (a.s.)		1 (a. c.ti)		3
Toxafene		1 (a.s.)		1 (a. c.ti)	1 (a.s.)		3
Clordano	1 (a. c.ti)		1 (a.s.)			1 (a.s.)	3
DDT	1 (a.s.)	1 (a. c.ti)			1 (a.s.)		3
Endosulfan		1 (a.s.)	1 (a. c.ti)	1 (a.s.)			3
Endrin	1 (a.s.)				1 (a.s.)		3
Eptacoloro		1 (a.s.)	1 (a.s.)		1 (a.s.)	1 (a. c.ti)	3
Esaclorobenzolo	1 (a. c.ti)			1 (a.s.)		1 (a.s.)	3
Esaclorocicloesano		1 (a.s.)	1 (a. c.ti)		1 (a.s.)		3
Radionuclidi	1 (a.s.)	1 (a. c.ti)		1 (a.s.)		1 (a.s.)	4



ALLEGATO 7

CONTROLLO DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ADDITIVI (AMMESSI E NON) NEGLI ALIMENTI PER ANIMALI

	ASL PE	ASL LA-YA	ASL AQ	ASL AV-SU	ASL CH	ASL TE	TOTALI
BOVINI	2 -mangime -premiscela	2 -mangime -premiscela	2 -mangime -premiscela	2 -mangime -premiscela	2 -mangime -premiscela	3 -mangime -premiscela -Acqua di abbeverata	13
VITELLI	2 -mangime -premiscela	2 -mangime -premiscela	2 -mangime -premiscela	2 -mangime	2 -mangime -premiscela	2 -mangime -premiscela	12
ACQUACOLTURA	2 -mangime -premiscela	1 ---mangime	1 ---mangime	1 ---mangime	1 mangime	1 ---mangime -premiscela	7
SUINI	2 -mangime Acqua di abbeverata	2 -mangime -acqua di abbeverata	2 -mangime -premiscela	2 -mangime -premiscela	2 ---mangime	2 ---mangime -acqua di abbeverata	12
BROILERS-TACCHINI- OCHE-ANATRE- FARAONE-SELVAGGIA	2 ---mangime -acqua di abbeverata	2 ---mangime -acqua di abbeverata	1 ---mangime	1 -premiscela	1 -premiscela	2 ---mangime -acqua di abbeverata	9
OVAIOLE	2 ---mangime acqua di abbeverata	1 ---mangime	1 ---mangime	1 -premiscela	1 ---mangime	2 -premiscela -acqua di abbeverata	8
CONIGLI	1 ---mangime	1 ---mangime	2 ---mangime acqua di abbeverata	2 -mangime acqua di abbeverata	1 ---mangime	2 -mangime -acqua di abbeverata	9
OVI-CAPRINI	1 -mangime-	2 -mangime- prem	2 -mangime- prem	2 -mangime- prem	2 -mangime- prem	2 -mangime- prem	11
TOTALI	14	13	13	13	12	16	81

Nota - Per la scelta delle strutture dove effettuare il campionamento ogni AUSL individuerà la sede della stessa sulla base dei criteri indicati dal PENNA 2007; per i principi attivi da ricercare si fa riferimento parimenti al PNA-2007.



DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO

DETERMINAZIONE 28.05.2007, n. DE4/57:

Approvazione regionale del Regolamento di Esercizio e piano di soccorso relativo all'ascensore in servizio pubblico matr. J102401 realizzato all'uscita di Piazza Duomo della galleria pedonale del parcheggio Terminal Bus nel Comune di L'Aquila (DPR 753/80 e L.R. 24/2005).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE,
IMPIANTI A FUNE E FILO:

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. DE4/015 del 06.02.2006, ai sensi del DPR 753/80 e dell'art. 27 della L.R. 24/2005, è stato approvato il progetto relativo all'ascensore idraulico n. J102401, situato all'uscita di Piazza Duomo della galleria pedonale del parcheggio Terminal Bus nel Comune di L'Aquila;
- in data 12 aprile 2007 è stato acquisito al protocollo n. 2973/DE4 della Direzione Trasporti, per l'approvazione regionale, il Regolamento di Esercizio e Piano di soccorso relativo all'ascensore matr. J102401 inviato dall'esercente "M & P Mobilità & Parcheggi" de L'Aquila;
- con nota del 19.04.2007, prot. n. 3131/DE4, il Regolamento di esercizio e Piano di soccorso è stato inviato al SIIT ex USTIF di Pescara per il rilascio del nullaosta tecnico ai fini della sicurezza di cui al DPR 753/80;

Visto:

- il Regolamento di Esercizio e piano di soccorso del sopraccitato ascensore, a firma

del Responsabile di Esercizio ing. Dino Pignatelli e del rappresentante dell'esercente "M & P Mobilità & Parcheggi" de L'Aquila (**Allegato n. 1**);

- il nullaosta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dall'USTIF di Pescara con nota n. 844 del 16.05.2007 (**Allegato n. 2**), ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. 11/7/80 n. 753, relativo al Regolamento di Esercizio e piano di soccorso dell'ascensore in servizio pubblico n. matricola J102401;

Vista la L.R. 24/2006;

Vista la L.R. 77/99, art. 5, autonomia della funzione dirigenziale;

DETERMINA

- 1) Di approvare, ai sensi dell'art. 102 del DPR 11/07/1980 n. 753 e della L.R. 24/2005, il Regolamento di Esercizio e Piano di soccorso relativo all'ascensore in servizio pubblico n. matricola J102401, situato all'uscita di Piazza Duomo della galleria pedonale del parcheggio Terminal Bus nel Comune di L'Aquila e gestito da "M & P Mobilità & Parcheggi" de L'Aquila;
- 2) Di informare di quanto sopra la "M & P Mobilità & Parcheggi" de L'Aquila, l'Amministrazione Comunale De L'Aquila, il Responsabile di Esercizio ing. Dino Pignatelli ed il SIIT - USTIF di Pescara;
- 3) Di inviare la presente determinazione al *Servizio BURA, Pubblicità, Accesso per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE

*SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO*

DETERMINAZIONE 29.05.2007, n. DE4/59:

Legge 11.05.1999 n. 140 “Norme in Materia di Attività Produttive”, Art. 8 “Fondo per l’innovazione degli impianti a fune” per le Regioni a Statuto Ordinario, come modificato dalla Legge 01.08.2002 n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e Trasporti”, art. 31 “Disposizioni in materia di impianti a fune”.

Ditta: “Seggiovia Di Valle Fura S.r.l.”, P.le degli Sciatori snc – Pescocostanzo (AQ), sostituzione sciovia “Valle Gelata” con seggiovia biposto “Valle Gelata - La Sorgente”; costo intervento € 826.331,04, contributo assegnato €330.532,42.

Richiesta di ulteriore proroga del termine per l’ultimazione dei lavori e la presentazione di documentazione. DINIEGO.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE,
IMPIANTI A FUNE E FILO:**

Premesso:

- Che la Legge 11.05.99 n. 140, all’art. 8 (*fondo per l’innovazione degli impianti a fune*), dispose di finanziare interventi per l’innovazione tecnologica, l’ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza nei sistemi di trasporto pubblico attuati a mezzo di impianti funiviari situati nelle regioni a statuto ordinario attribuendo a tali Regioni funzioni istruttorie delle richieste a tal fine avanzate, di gestione delle risorse assegnate e di controllo sulla regolare esecuzione degli interventi. La stessa norma stabiliva che le opere dovevano essere completate entro due anni dall’inizio dei lavori;
- Che in data 06.08.1999 la “Seggiovia di Valle Fura” S.r.l. di Pescocostanzo (AQ) ha presentato richiesta di accesso ai contributi

di cui sopra per la sostituzione di due impianti di sua proprietà esistenti in Comune di Pescocostanzo, la sciovia “Valle Gelata”, da sostituire con una seggiovia biposto, e la seggiovia monoposto “Pescocostanzo – Valle Fura”, da rimpiazzare con una seggiovia triposto;

- Che il D.M. del 24/11/99, con cui sono stati ripartiti fra le regioni a s.o. i fondi ex art. 8 L.140/99, ha destinato agli interventi ubicati in Abruzzo un finanziamento complessivo di £ 29.425.000.000 (€15.196.744,26);
- Che la Regione Abruzzo, con DGR n. 985 del 26.11.2002, ha approvato la graduatoria delle istanze di accesso ai benefici ex L.140/99 (1° bando) e lo schema di Disciplinare di Concessione del Contributo con cui vengono fissate le condizioni e prescrizioni a carico del beneficiario;
- Che il predetto Disciplinare deve essere sottoscritto da parte del beneficiario e da questi restituito alla Regione Abruzzo in segno di accettazione del contributo e delle condizioni con esso stabilite;
- Che nella graduatoria approvata con D.G.R. 985/02 la “Seggiovia di Valle Fura” S.r.l. era utilmente inserita al 5° posto con un contributo complessivo di € 1.032.613,80, di cui €330.532,42 per la sostituzione della sciovia “Valle Gelata” ed €702.381,38 per la sostituzione della seggiovia “Pescocostanzo – Valle Fura”;
- Che per i due interventi contribuiti sono stati redatti due separati Disciplinari di Concessione, entrambi notificati in data 03/12/2002 e restituiti in pari data dalla Società beneficiaria sottoscritti per accettazione;
- Che i Disciplinari di cui sopra, al punto 10, stabilivano che i lavori fossero ultimati e la relativa documentazione consegnata alla Regione, entro 24 mesi dalla loro notifica, quindi entro il 03.12.2004, pena la revoca

- del contributo (**Allegato n. 1**);
- Che, poiché il Comune di Pescocostanzo non aveva ancora concesso i suoli interessati dalla sostituzione delle sciovia "Valle Gelata" con la nuova seggiovia biposto, con nota del 05.07.2004 la "Seggiovia di Valle Fura" ha chiesto una proroga di due anni al termine di cui sopra (**Allegato n. 2**);
 - Che la Giunta Regionale, con atto n. 1100 del 15.11.2004, ha accolto la richiesta di proroga fissando al 03.12.2006 il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori e la presentazione della documentazione richiesta dal Disciplinare di Concessione (**Allegato n. 3**);
 - Che nel frattempo, in forza di disposizioni normative statali successivamente intervenute (L. 166/02, DM 30/12/02, DPCM 07/03/03, DM 26/09/03), la disponibilità finanziaria complessivamente assegnata alla Regione Abruzzo per le finalità di cui alla L. 140/99 e s.m.i. è stata accresciuta passando da £ 29.425.000.000 (€ 15.196.744,26) ad €18.433.299,62;
 - Che in conseguenza di quanto sopra la Giunta Regionale, con atto n. 709 del 9 agosto 2004, ha approvato l'emanazione di un 2° bando per l'assegnazione degli ulteriori contributi ex art. 8 L. 140/1999, disponendo inoltre che eventuali risorse non utilizzate per la realizzazione degli interventi già finanziati con DGR 985/02 (1° bando) fossero destinate a favore del 2° bando (**Allegato n. 4**);
 - Che, poiché da parte della Società Valle Fura non erano ancora pervenute richieste di approvazione del progetto dell'impianto o comunicazioni rassicuranti rispetto alla disponibilità dei suoli interessati, con nota n. 8557/DE4 del 16.12.2005, il Servizio "Trasporto ferroviario regionale, Impianti a Fune e Filo" ha sollecitato la Società a fornire notizie in merito, considerato anche che l'inutilizzo delle risorse assegnate avrebbe penalizzato altre richieste che, inserite in graduatoria, non beneficiavano ancora di finanziamento per l'insufficienza dei fondi disponibili (**Allegato n. 5**);
 - Che in data 26.05.2006 la "Seggiovia di Valle Fura" S.r.l. ha inviato i progetti preliminari di due seggiovie a collegamento permanente dei veicoli, una biposto ed una quadriposto, destinate a sostituire rispettivamente la sciovia e la seggiovia esistenti. E' stata quindi avviata la procedura per l'approvazione dei progetti ed il rilascio delle autorizzazioni regionali per la realizzazione e l'apertura al pubblico esercizio dei due impianti (L.R. 24/2005);
 - Che con successiva nota del 01.12.2006, due giorni prima della scadenza fissata al 03/12/06 nel provvedimento di proroga (D.G.R. 1100/04), la "Seggiovia di Valle Fura" S.r.l. ha chiesto di posticipare ulteriormente, fino al 28.03.2007, il termine per l'ultimazione dei lavori di sostituzione della sciovia "Valle Gelata" e la presentazione della documentazione richiesta dal Disciplinare di Concessione. A tal fine ha evidenziato di essere "*...già in possesso del Permesso a Costruire n. 74 rilasciato dal Comune di Pescocostanzo ed in attesa di ricevere a giorni la autorizzazione regionale ex L.R. 24/05*" (**Allegato n. 6**);
 - Che nonostante dalla comunicazione della proroga già concessa (30.11.2004) fossero trascorsi oltre due anni, solo in data 15.12.2006, e quindi dopo la scadenza della proroga (03/12/06), la "Seggiovia di Valle Fura" S.r.l. ha ottenuto dall'Amministrazione Comunale di Pescocostanzo la disponibilità dei terreni di proprietà comunale interessati dal tracciato dell'impianto, nelle more della definizione della procedura di cui all'art. 6 della L.R. 25/88 (**Allegato n. 7**). Inoltre, per quanto attiene i restanti suoli di proprietà privata, solo nei giorni compresi

tra la seconda metà di novembre e la prima metà di dicembre 2006 sono stati trasmessi i vari titoli attestanti la loro disponibilità da parte della Società (atto di vendita, compromesso di vendita, contratto di affitto, etc.), con l'ultimo contratto di affitto presentato al Servizio "Trasporto ferroviario regionale, Impianti a Fune e Filo" il 15.12.2006 (**Allegato n. 8**);

- Che, acquisiti i necessari atti di assenso nonché la documentazione attestante la disponibilità dei suoli, il Dirigente del predetto Servizio, con propria Determinazione n. DE4/104 del 18.12.2006, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo della seggiovia biposto autorizzandone nel contempo l'inizio dei lavori di montaggio (**Allegato n. 9**);
- Che con nota del 18.12.2006, pervenuta il 22/12/06 quando il termine ultimo concesso per l'ultimazione dei lavori e la presentazione della documentazione richiesta dal Disciplinare di Concessione (03/12/06) era già scaduto, il Direttore dei Lavori ha comunicato l'inizio dei lavori relativi alla realizzazione dell'impianto seggioviario di che trattasi (**Allegato n. 10**);
- Che con nota Prot. N. 534/DE4 del 23 Gennaio 2007 (**Allegato n. 11**) il Servizio "Trasporto ferroviario regionale, Impianti a Fune e Filo", ai sensi dell' art. 10 bis della L. 241/90, ha rappresentato i motivi ritenuti ostativi all' accoglimento della richiesta di proroga specificando in particolare che:

“

1) il progetto definitivo-esecutivo presentato per l'approvazione regionale, riguardante la realizzazione di una seggiovia biposto, è stato approvato ai sensi della L.R. 24/05 con Determinazione Dirigenziale N. DE4/104 del 18.12.2006, con la comunicazione di inizio lavori da parte del Direttore dei Lavori in data 18.12.2006. Al momento All'Ufficio non

risulta che gli stessi siano stati completati e quindi collaudati;

- 2) *in ogni caso, il termine fissato dalla Convenzione (Disciplinare di Concessione), per l'ultimazione dei lavori e la consegna della documentazione richiesta, già prorogato con D.G.R. n. 1100 del 15.11.2004, è scaduto il 03-12-2006. Il punto 10) del disciplinare de quo stabilisce che, trascorso tale termine, il contributo venga revocato;*
 - 3) *l'approvazione del progetto ai sensi della L.R. 24/05 e l'inizio dei lavori, sono avvenuti in data successiva al termine fissato dal Disciplinare di Concessione per l'ultimazione dei lavori e la consegna della documentazione richiesta;*
 - 4) *ove fosse accettata l'istanza di proroga verrebbero lese le legittime aspettative e i diritti acquisiti dalla Ditta utilmente inserite nelle graduatorie previste dalla Legge 140/99 e s.m., le quali verrebbero penalizzate relativamente alle proprie richieste di finanziamento, come già rilevato con nostra nota n. 8557/DE4 del 16.12.2005;”;*
- Che con nota del 05/02/07 (**Allegato n. 12**) la Società Valle Fura ha presentato le proprie osservazioni in merito alla predetta comunicazione specificando che:
 - Non sono ad essa imputabili responsabilità in rapporto alla mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Disciplinare di Concessione nei termini di cui allo stesso Disciplinare;
 - I lavori di costruzione sono stati completati in data 30/01/07 e sarebbero stati poi collaudati entro 7 gg.;
 - Scontata la non imputabilità in capo alla società del mancato rispetto del termine di scadenza, l'eventuale concessione della proroga richiesta (fino al marzo 2007),

prevista peraltro all'art. 31 della L. 166/02, "...non lederebbe alcuna aspettativa di Ditte in graduatoria".

Ritenuto che le osservazioni della "Seggiovia di Valle Fura" S.r.l. non possono trovare accoglimento per i seguenti motivi:

- circa la non imputabilità alla "Seggiovia di Valle Fura" S.r.l. della scadenza del termine di fine lavori fissato alla data del 3 Dicembre 2006:

- la stessa, anche qualora così fosse, non esime la Società dal rispetto del termine di scadenza previsto dal Disciplinare di concessione, peraltro già prorogato con DGR n. 1100/04, in quanto la necessità di ottenere autorizzazioni o nulla osta da parte di altri enti non sospende o elimina i termini ivi indicati. Si evidenzia, sul punto, che la Società istante ha usufruito di un periodo di circa 4 anni per la realizzazione dei lavori e la trasmissione della documentazione di cui al Disciplinare di Concessione;

- circa il completamento e collaudo dei lavori e la trasmissione della documentazione prescritta dal Disciplinare di Concessione:

- il provvedimento di proroga (DGR 1100/04) fissa al 03.12.2006 il termine per la ultimazione dei lavori e la presentazione della documentazione occorrente, a tal fine non rileva la circostanza che i lavori per la realizzazione dell'opera sono stati completati in data 30 gennaio 2007, in quanto gli stessi sono stati comunque effettuati (ed anche avviati) dopo lo scadere del termine previsto;

- circa l'eventuale lesione delle legittime aspettative e dei diritti acquistati dalle altre ditte che seguono in graduatoria, a seguito di quanto disposto con Delibera di Giunta Regionale n. 709 del 9 agosto 2004, che ha stabilito di utilizzare le ri-

sorse non erogate con il 1° bando:

- è di tutta evidenza che un'ulteriore proroga ai termini per l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al Disciplinare di Concessione penalizzerebbe altri interventi che, pur se ritenuti ammissibili a finanziamento, non possono ad oggi usufruire del contributo per insufficienza delle risorse finanziarie disponibili; al riguardo, in data 11/09/2006, è pervenuta alla Direzione Trasporti una nota della "Mamma Rosa Funivie" S.r.l. di Pretoro (Ch) (**Allegato n. 13**) che, inserita in graduatoria ma non ancora assegnataria di contribuzione per un intervento di Costruzione di una Seggiovia Quadriposto Automatica "Concorde", rappresenta che l'eventuale accoglimento di ulteriori proroghe a favore di interventi già assegnatari di finanziamento ma non ancora realizzati determinerebbe una sua reazione in quanto penalizzante per l'iniziativa che essa ha proposto; analoga posizione è stata assunta verbalmente da altre Ditte inserite in graduatoria e non ancora assegnatarie di contributi. Non trova fondamento infine quanto sostenuto dalla Società relativamente alla possibilità di proroga previsto dalla L. 166/2002, art. 31. Infatti tale disposizione si riferisce esclusivamente alla proroga della vita tecnica degli impianti da sostituire, pertanto non costituisce presupposto per la concessione di proroghe riguardanti la realizzazione dei lavori oggetto di contribuzione;

Considerato che, da quanto sopra espresso discende che:

- la legge 11.05.1999 n. 140 prevedeva all'art. 8 un fondo per l'innovazione degli impianti a fune. Tale disposizione è stata modificata dalla legge 01.08.2002 n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", ed in particolare dall'art. 31 "Dispo-

- sizioni in materia di impianti a fune”;
- in attuazione delle predette disposizioni normativa è stata redatta una prima graduatoria degli interventi a tal fine proposti e risultati ammissibili a finanziamento, approvata con D.G.R. n. 985 del 26.11.2002, nella quale risultava utilmente collocata la Società Valle Fura Srl. (1° bando) con due interventi;
 - La Regione Abruzzo e la Società Valle Fura S.r.l. hanno stipulato in data 3.12.2002 un disciplinare avente ad oggetto “Sostituzione della sciovia Valle Gelata con una nuova seggiovia biposto di maggiore lunghezza” nelle quali convenivano le modalità e i termini dell’ intervento;
 - nel suindicato disciplinare, al punto 10), le parti stabilivano che il termine utile per l’ ultimazione dei lavori in oggetto e per la presentazione al Servizio “ Trasporto Ferroviario regionale, Impianti a Fune e Filo” della documentazione richiesta ai punti 3), 4), e 5) dello stesso disciplinare veniva fissato in 24 mesi a partire dalla data di ricezione del disciplinare di concessione (03/12/04). Trascorso detto termine, il contributo sarebbe stato revocato con il conseguente recupero delle eventuali anticipazioni già erogate;
 - il termine fissato dalla Convenzione per l’ ultimazione dei lavori e la consegna della documentazione richiesta è stato poi prorogato con D.G.R. n. 1100 del 15.11.2004 **ed è scaduto il 3.12.2006**;
 - la Società Valle Fura S.r.l. non ha ultimato i lavori né ha presentato i documenti richiesti dal disciplinare entro il termine prorogato al 3.12.2006, data alla quale non aveva neppure ottenuto l’ approvazione regionale del progetto ex L.R. 24/2005, e pertanto aveva potuto neanche dare inizio ai lavori, avviati solo il 18/12/2006 come da comunicazione del Direttore dei Lavori, e quindi dopo la scadenza della proroga concessa;
 - le osservazioni presentate ai sensi dell’ art.

10 bis della L. 241/90, come sopra meglio specificato, non possono trovare accoglimento;

- il concedente, dopo la concessione del contributo, resta privo del potere discrezionale e può esercitare il solo controllo in ordine all’ esatto adempimento degli obblighi del concessionario. L’ inosservanza di tali obblighi si connota, quindi come inadempimento a cui consegue la revoca del contributo, non essendo possibile una rinnovata valutazione discrezionale dell’ interesse pubblico, ma solamente la valutazione di fatti intrinseci al rapporto derivante dal finanziamento stesso;
- ove fosse accettata l’ ulteriore istanza di proroga, verrebbero lese le legittime aspettative e i diritti acquisiti in forza della Delibera n. 709 del 9 agosto 2004, la quale dispone che quanto non erogato con il primo BANDO potrà aumentare lo stanziamento relativo al 2° BANDO, dalle Ditte utilmente inserite nella graduatoria relativa al 2° bando, le quali verrebbero ingiustamente penalizzate relativamente alle proprie istanze di finanziamento;

Considerato che, per quanto sopra espresso, la richiesta di proroga non può trovare accoglimento;

Atteso che pertanto occorre dare attuazione a quanto stabilito al punto 10) del Disciplinare di Concessione, che testualmente recita “*Il termine utile assegnato per l’ ultimazione dei lavori in oggetto, e per la presentazione al Servizio “Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo” della documentazione richiesta ai sopraelencati punti 3), 4) e 5), viene fissato in 24 mesi a partire dalla data di ricezione del disciplinare di concessione. Trascorso detto termine, il contributo verrà revocato con il conseguente recupero delle eventuali anticipazioni già erogate.*”, e quindi bisogna provvedere alla revoca del contributo assegnato alla società “Seggiovia di Valle Fura” S.r.l. per la “So-

stituzione della sciovia Valle Gelata con una nuova seggiovia biposto di maggiore lunghezza”;

Rilevato che ad oggi nessuna anticipazione è stata ancora erogata a favore della ditta “Seggiovia di Valle Fura” S.r.l. per l’intervento in oggetto e che pertanto non occorre procedere al recupero di alcuna somma;

Vista la L.R. 14/09/1999, n. 77, art. 5 “Autonomia della Funzione Dirigenziale”;

DETERMINA

1. *Di non concedere, per quanto esposto in premessa, la proroga ai termini di scadenza per gli adempimenti di cui al Disciplinare di concessione del contributo ex L. 140/99, art.8, riguardante la sostituzione della sciovia “Valle Gelata” con una seggiovia biposto, richiesta in data 1.12.2006 dalla “Seggiovia di Valle Fura” S.r.l. di Pescocostanzo (Aq);*
2. *Di revocare conseguentemente la contribuzione ex art.8 L. 140/99 concessa alla “Seggiovia di Valle Fura” S.r.l. con DGR n. 985 del 26.11.2002 per la sostituzione della sciovia “Valle Gelata” con una seggiovia biposto;*
3. *Di inviare il presente provvedimento alla Società “Seggiovia di Valle Fura” S.r.l., P.le Sciatori s.n.c. Pescocostanzo (AQ);*
4. *Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.*

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 gg. dal ricevimento del presente atto, o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO
REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO

DETERMINAZIONE 31.05.2007, n. DE4/60:

Sciovie a fune alta “Passo Godi” e “Pantano” in Comune di Scanno (AQ). L. 140/99 e L. 166/2002 proroga della vita tecnica; L.R. 24/2005 autorizzazione regionale al pubblico esercizio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE,
IMPIANTI A FUNE E FILO:

Premesso:

- che per le sciovie gestite dalla ditta Vi. Ba. S.r.l. di Evangelista Alberto in località Passo Godi di Scanno (AQ), sono venute a scadere sia la vita tecnica che la concessione al pubblico esercizio, rispettivamente:

Tipologia Impianto	Denominazione	Scadenza Vita Tecnica e concessione al pubblico esercizio
Sciovia a fune alta	Passo Godi (1600-1668 s.l.m.)	05.02.2007
Sciovia a fune alta	Pantano (1600-1766 s.l.m.)	06.02.2007

- che con nota in data 05.09.2006 (**Allegato n. 1**), l’Amministratore Unico della società Vi.Ba. S.r.l. con sede in Villetta Barrea (AQ) – Via B. Virgilio n. 11, ha chiesto alla Direzione Trasporti, ai sensi dell’art. 31 della L. 01.08.2002 n. 166, la proroga di due anni della vita tecnica delle sciovie in oggetto ed il nullaosta al pubblico esercizio per il medesimo periodo, in quanto titolare di un contributo pubblico per la sostituzione con nuovi impianti concessole dalla Comunità Montana Peligna “Zona F”;

- che a detta richiesta la società ha allegato la copia della delibera n. 40 dell'11.05.2006 (**Allegato n. 2**) con cui la Comunità Montana dispone la concessione del contributo per la sostituzione degli impianti, oltre alla copia del contratto n. 2554 di Rep. del 06.11.2000 (**Allegato n. 3**) con cui il Comune di Scanno ha concesso la disponibilità dei suoli interessati. Contrariamente a quanto asserito nella sopraccitata richiesta, non ha prodotto la copia della lettera di notifica del contributo concesso;
- che la Direzione Trasporti e Mobilità:
 - con nota n. 7621/DE4 del 19.09.2006 (**Allegato n. 4**), ha partecipato la richiesta sopraccitata al SIIT - ex USTIF di Pescara, per le determinazioni di competenza;
 - con nota n. 7620/DE4 del 19.09.2006 ha invitato la società a produrre la copia della lettera di notifica del contributo concesso, mancante (**Allegato n. 5**);
- che con nota acquisita al protocollo della Direzione Trasporti e Mobilità n. 7791/DE4 del 22.09.2006, la società Vi.Ba. ha trasmesso la copia della nota n. 3471 dell'11.09.2006 con cui la Comunità Montana le comunicava la concessione del contributo (**Allegato n. 6**). Detta nota è stata inviata anche all'SIIT - ex USTIF;
- che per le sciovie "Pantano" e "Passo Godi" e relative piste di discesa, il Comitato Regionale per lo Studio della Neve e delle Valanghe (CO.RE.NE.VA.) ha rilasciato la certificazione di immunità da rischio di valanghe, n. 7 del 16.09.2003 (**Allegato n. 7**). Inoltre l'Amministratore Unico ed il Responsabile di esercizio, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, hanno attestato che nei decorsi esercizi sciovie, piste di discesa ed infrastrutture accessorie non sono stati interessati da fenomeni valanghivi (**Allegati n. 8 e n. 9**);

- che la società ha stipulato in data 29.12.2000, come richiesto all'art. 11 della L.R. 24/2005, apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile, con la compagnia Milano Assicurazioni S.p.A. Agenzia Roma S. Giovanni 6374, con durata annuale rinnovabile (**Allegato n. 10**). Per l'anno 2007 è stata prodotta la quietanza dell'avvenuto pagamento;

Dato atto che:

- in data 15.02.2007 sono state effettuate le verifiche e prove funzionali alle sciovie di che trattasi, alla presenza di funzionari del S.I.I.T. - ex USTIF;
- in data 07.03.2007, nota n. 515 (**Allegato n. 11**), il S.I.I.T. - ex USTIF di Pescara ha prorogato di due anni il termine di scadenza della vita tecnica della sciovie "Passo Godi", fino al 05.02.2009. Detta proroga è subordinata alla presentazione del progetto del nuovo impianto prima della prossima stagione invernale (2007/2008) pena la sospensione ed il conseguente annullamento del periodo restante;
- in data 07.03.2007, nota n. 514 (**Allegato n. 12**), il S.I.I.T. - ex USTIF di Pescara ha prorogato di due anni il termine di scadenza della vita tecnica della sciovie "Pantano", fino al 05.02.2009. Detta proroga è subordinata alla presentazione del progetto del nuovo impianto prima della prossima stagione invernale (2007/2008) pena la sospensione ed il conseguente annullamento del periodo restante;

Dato atto che in data 09/04/05 è entrata in vigore la nuova L.R. 08.03.2005 n. 24 "*Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie*", che, sostituendo interamente la precedente normativa, prevede il rilascio dell'autorizzazione al pubblico esercizio;

Vista la L.R. 14/09/1999, n. 77, art. 5 “Autonomia della Funzione Dirigenziale”;

DETERMINA

a) di rilasciare l’autorizzazione al pubblico

esercizio per i sottoelencati impianti a fune gestiti, in località Passo Godi di Scanno (AQ), dalla ditta Vi. Ba. Di Evangelista Alberto, con sede in via B. Virgilio n. 11 a Villetta Barrea (AQ):

<i>Tipologia Impianto</i>	<i>Denominazione</i>	Scadenza Vita Tecnica prorogata al
Sciovia a fune alta	Passo Godi (1600-1668 s.l.m.)	05.02.2009
Sciovia a fune alta	Pantano (1600-1766 s.l.m.)	05.02.2009

b) di fissare la scadenza della presente autorizzazione al 05.02.2009, subordinatamente all’osservanza delle condizioni fissate nelle note n. 514 e n. 515, entrambe del 07.03.2007, del S.I.I.T. ex USTIF di Pescara;

c) di inviare la presente Determinazione alla Vi. Ba. S.r.l. di Evangelista Alberto, al Direttore di Esercizio Ing. Gianfranco Di Gio-

vanni di Chieti, al Comune di Scanno (AQ) ed al S.I.I.T. ex USTIF di Pescara - Spoltore (PE);

d) di inviare la presente Determinazione al Servizio BURA per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE TURISMO
ED ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO SPORT, IMPIANTISTICA SPORTIVA

DETERMINAZIONE 20.04.2007, n. DF3/127:

L.R. 17/11/04, n. 41. D.G.R. del 12/07/2005, n. 616. Contributi per interventi in materia di impianti sportivi. Comune di Opi - Impianto sportivo: piste sci di fondo, ubicate in Ltà Macchiarvana e Le Pagliare. Erogazione saldo (50%) contributo assegnato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa

1. di impegnare la somma complessiva di € 4.031,25 sul cap. 092401 dello stato di previsione della spesa di bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità, giusta Determinazione Dirigenziale DD7/13 del 13/02/2007 del Servizio Bilancio;
2. di dare atto che la citata somma di € 4.031,25, quale erogazione del 50%, a saldo, del contributo assegnato al Comune medesimo, non è da considerare imputabile alla quota parte della spesa in conto capitale da finanziare con mutuo di cui ai 100.00,00 € del cap. 92401/R/04 – UPB 10.02.002 in argomento;
3. di liquidare ed erogare, in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1292 del 16/12/2004, a favore del Comune di Opi, la somma di Euro 4.031,25, quale saldo del beneficio assegnato, compresa nell'ambito del contributo concesso con il citato provvedimento di Giunta Regionale n. 616 del 12/07/05, esecutivo ai sensi di legge, per le finalità di che trattasi;

4. di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere il relativo mandato di pagamento per la somma di Euro 4.031,25, a favore del Comune di Opi, giusta la seguente documentazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Certificato di regolare esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori, Geom. Giuseppe Del Principe (Collegio dei Geometri - L'Aquila, n. 1559), ed approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 18/12/2006, dal quale si evince che i lavori in progetto, regolarmente eseguiti dall'Impresa Serone Amico di Opi per un importo pari ad € 6.115,07 (I.V.A. esclusa) sono stati ultimati in data 29/05/2006 (ALL. "B");
- Rendiconto delle spese sostenute del 12/03/2007, a firma del citato Tecnico comunale, geom. Mario Del Principe, dal quale si evince che la spesa complessiva sostenuta dal Comune di Opi per i lavori in oggetto ammonta ad € 8.062,68 (ALL. "C");

da imputare sul capitolo 092401 - UPB 10.02.002 dello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità, mediante giroconto codice n. 308289, con accredito alla contabilità speciale accesa presso la sezione TPS di L'Aquila;

5. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*;
6. di inviare copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
 - al Servizio Ragioneria e Credito della Regione Abruzzo;
 - alla Direzione Turismo ed Attività Sportive ai sensi dell'art. 16, comma 11, L.R. n. 7/02.

Pescara, 20 Aprile 2007

Per IL SERVIZIO VACANTE
IL DIRETTORE
Dott.ssa Alba Grossi

DIREZIONE TURISMO
ED ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO SPORT, IMPIANTISTICA SPORTIVA

DETERMINAZIONE 04.05.2007, n. DF3/166:

L.R. 08 febbraio 2005, n. 6 (legge finanziaria regionale) come modificata dalla L.R. 09 novembre 2005, n. 33 – Rifinanziamento della L.R. 56/2001. Comune di Montazzoli, assegnazione contributo €50.000,00 per “Impianti sportivi”. Erogazione acconto (40% + 50%).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto espresso in narrativa:

- 1) di dare atto dell'assegnata somma di 50.000,00 euro disposta a favore del Comune di Montazzoli come indicato nell'elenco allegato 7 della L.R. 08/02/2005, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, per “Impianti sportivi”;
- 2) di dare atto, altresì, come fra l'altro espresso nell'attestazione del competente Ufficio Impiantistica Sportiva e Attività Comunitarie (ALL. “A”) e come è desumibile dalla documentazione fornita dal Comune in interesse che l'iniziativa in argomento concerne lavori per la realizzazione di un campo polivalente in f.ne San Giovanni di Montazzoli, per un importo complessivo pari ad € 50.000,00;
- 3) di dare atto dell'impegno della complessiva somma di 2.870.000,00 euro assunto sul

cap. 152300/C/05 – UPB 04.02.001, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 2005, giusta la propria Determinazione DM1/121 del 29/11/05 e relativo modulo assunzione impegni n. 4788 emesso in data 03/03/06;

- 4) di dare atto, pertanto, che la citata somma di 45.000,00 euro, da utilizzare per le finalità in argomento, trova capienza su tale capitolo 152300/R/2005 che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) di dare atto che il capitolo 152300 U.P.B. 04.02.001 è capitolo inserito nell'elenco delle spese in conto capitale finanziate con mutuo per 13.784.000,00 euro, giusta la L.R. n. 33/2005;
- 6) di attestare, pertanto, espressamente, come in effetti attesta, che la spesa di 45.000,00 euro da imputare al cap. 152300/R/05 U.P.B. 04.02.001 è una spesa di investimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, lett. g, della L. 24/12/2003, n. 350;
- 7) di liquidare ed erogare a favore del Comune di Montazzoli, a titolo di acconto, in attuazione del comma 1, lett. a) e lett. b) dell'art. 5 della L.R. 56/01, come modificato dall'art. 176 della L.R. n. 15/2004, la complessiva somma di 45.000,00 euro scaturenti, per 20.000,00 euro dal 40% del beneficio assegnato, giusta la richiesta del Comune medesimo (ALL. “B”) e per 25.000,00 euro, dal 50% di detto beneficio, in relazione al certificato di inizio lavori (All. “C”), allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 8) di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere il relativo mandato di pagamento per la somma complessiva di 45.000,00 euro a favore del Comune di Montazzoli, da imputare sul capitolo 152300/R/2005 che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento, codice n. 304186, con accredito alla contabilità

speciale, accesa presso la sezione TPS di Chieti, giusta documentazione come da note datate 10/10/06 (ALL. "B") e 16/02/07, nonché certificato di inizio lavori (All. "C"), datato 23/06/06, a firma del Direttore dei Lavori, arch. M. Liberatore, dal quale si evince che i medesimi sono iniziati in pari data (23/06/2006);

- 9) di riservare a successivi provvedimenti l'erogazione della rimanente somma a saldo del beneficio assegnato con le modalità previste, a presentazione da parte del soggetto interessato della prescritta documentazione;
- 10) di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul *BURA*;
- 11) di inviare copia del presente provvedimento:
- al Servizio Ragioneria e Credito della Regione Abruzzo;
 - alla Direzione Turismo ed Attività Sportive ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02.

Pescara, 4 Maggio 2007

Per IL SERVIZIO VACANTE
IL DIRETTORE
Dott.ssa Alba Grossi

DIREZIONE TURISMO
ED ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO SPORT, IMPIANTISTICA SPORTIVA

DETERMINAZIONE 10.05.2007, n. DF3/167:

L.R. 08 febbraio 2005, n. 6 (legge finanziaria regionale) come modificata dalla L.R. 09 novembre 2005, n. 33 – Rifinanziamento della L.R. 56/2001. Comune di Montazzoli, assegnazione contributo €25.000,00 per "Impianti sportivi". Erogazione acconto (40% + 50%).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto espresso in narrativa:

- 1) di dare atto dell'assegnata somma di 25.000,00 euro disposta a favore del Comune di Montazzoli come indicato nell'elenco allegato 7 della L.R. 08/02/2005, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, per "Impianti sportivi";
- 2) di dare atto, altresì, come fra l'altro espresso nell'attestazione del competente Ufficio Impiantistica Sportiva e Attività Comunitarie (ALL. "A") e come è desumibile dalla documentazione fornita dal Comune in interesse che l'iniziativa in argomento concerne la realizzazione di impianto di illuminazione nel campo di calcio e nel campo polivalente ubicati entrambi nel centro urbano di Montazzoli, per un importo complessivo pari ad €25.000,00;
- 3) di dare atto dell'impegno della complessiva somma di 2.870.000,00 euro assunto sul cap. 152300/C/05 – UPB 04.02.001, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 2005, giusta la propria Determinazione DM1/121 del 29/11/05 e relativo modulo assunzione impegni n. 4788 emesso in data 03/03/06;
- 4) di dare atto, pertanto, che la citata somma di 22.500,00 euro, da utilizzare per le finalità in argomento, trova capienza su tale capitolo 152300/R/2005 che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) di dare atto che il capitolo 152300 U.P.B. 04.02.001 è capitolo inserito nell'elenco delle spese in conto capitale finanziate con mutuo per 13.784.000,00 euro, giusta la L.R. n. 33/2005;
- 6) di attestare, pertanto, espressamente, come in effetti attesta, che la spesa di 22.500,00 euro da imputare al cap. 152300/R/05 U.P.B. 04.02.001 è una spesa di investimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma

18, lett. g, della L. 24/12/2003, n. 350;

- 7) di liquidare ed erogare a favore del Comune di Montazzoli, a titolo di acconto, in attuazione del comma 1, lett. a) e lett. b) dell'art. 5 della L.R. 56/01, come modificato dall'art. 176 della L.R. n. 15/2004, la complessiva somma di 22.500,00 euro scaturenti, per 10.000,00 euro dal 40% del beneficio assegnato, giusta la richiesta del Comune medesimo (ALL. "B") e per 12.500,00 euro, dal 50% di detto beneficio, in relazione al certificato di inizio lavori (All. "C"), allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 8) di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere il relativo mandato di pagamento per la somma complessiva di 22.500,00 euro a favore del Comune di Montazzoli, da imputare sul capitolo 152300/R/2005 che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento, codice n. 304186, con accredito alla contabilità speciale, accesa presso la sezione TPS di Chieti, giusta documentazione come da note datate 10/10/06 (ALL. "B") e 16/02/07, nonché certificato di inizio lavori (All. "C"), datato 23/06/06, a firma del Direttore dei Lavori, arch. M. Liberatore, dal quale si evince che i medesimi sono iniziati in pari data (23/06/2006);
- 9) di riservare a successivi provvedimenti l'erogazione della rimanente somma a saldo del beneficio assegnato con le modalità previste, a presentazione da parte del soggetto interessato della prescritta documentazione;
- 10) di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul *BURA*;
- 11) di inviare copia del presente provvedimento:
- al Servizio Ragioneria e Credito della Regione Abruzzo;
 - alla Direzione Turismo ed Attività Sportive ai sensi dell'art. 16, comma 11, del-

la L.R. n. 7/02.

Pescara, 10 Maggio 2007

Per IL SERVIZIO VACANTE
IL DIRETTORE
Dott.ssa Alba Grossi

DIREZIONE TURISMO
ED ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO SPORT, IMPIANTISTICA SPORTIVA

DETERMINAZIONE 10.05.2007, n. DF3/168:

L.R. 08 febbraio 2005, n. 6 (legge finanziaria regionale) come modificata dalla L.R. 09 novembre 2005, n. 33 – Rifinanziamento della L.R. 56/2001. Comune di Capistrello, assegnazione contributo €30.000,00 per "Impiantistica sportiva". Erogazione acconto (40% + 50%).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto espresso in narrativa:

- 1) di dare atto dell'assegnata somma di 30.000,00 euro disposta a favore del Comune di Capistrello come indicato nell'elenco allegato 7 della L.R. 08/02/2005, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, per "Impiantistica sportiva";
- 2) di dare atto, altresì, come fra l'altro espresso nell'attestazione del competente Ufficio Impiantistica Sportiva e Attività Comunitarie (ALL. "A") e come è desumibile dalla documentazione fornita dal Comune in interesse che l'iniziativa in argomento concerne lavori di completamento di un campo polivalente in in l.tà Pescocanale di Capistrello, per un importo complessivo pari ad € 30.000,00;

buto assegnato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto espresso in narrativa:

- 1) di dare atto dell'assegnata somma di 25.000,00 euro disposta a favore del Comune di Rosello come indicato nell'elenco allegato 7 della L.R. 08/02/2005, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, per "Campo calcetto loc. Giuliopoli";
- 2) di dare atto dell'impegno della complessiva somma di 2.870.000,00 euro assunto sul cap. 152300/C/05 - UPB 04.02.001, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 2005, giusta la propria Determinazione DM1/121 del 29/11/05 e relativo modulo assunzione impegni n. 4788 emesso in data 03/03/06;
- 3) di dare atto, pertanto, che la complessiva somma di 2.500,00 euro da utilizzare per le finalità in argomento trova capienza in tale capitolo 152300/R/2005 che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) di dare atto che il capitolo 152300/C/05 - U.P.B. 04.02.001 è capitolo inserito nell'elenco delle spese in conto capitale finanziate con mutuo per 13.7840.000,00 euro, giusta la L.R. n. 33/2005;
- 5) di attestare, pertanto, espressamente, come in effetti attesta, che la spesa di 2.500,00 euro da imputare al cap. 152300/R/05 U.P.B. 04.02.001 è una spesa di investimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18 lett. g della L. 24/12/2003, n. 350;
- 6) di liquidare ed erogare a favore del Comune di Rosello, a saldo del contributo assegnato, in attuazione del comma 1, lett. c) dell'art. 5 della L.R. 56/01, come modificato dall'art.

176 della L.R. n. 15/2004, la complessiva somma di 2.500,00 euro, contenuta nell'ambito del finanziamento concesso, giusta la seguente documentazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Relazione acclarante i rapporti fra Regione e Comune (ALL. "A"), datata 13/02/07, dalla quale si evince, tra l'altro, che la spesa complessivamente sostenuta per l'attuazione dell'intervento in parola ammonta ad € 25.000,00, pari al contributo assegnato;
 - Certificato di regolare esecuzione (C.R.E.) (ALL. "B"), approvato con determinazione del Servizio tecnico comunale n. 04 del 13/01/2007, emesso dal direttore dei lavori, Arch. Antonio Cimino (ordine architetti Chieti, n. 440), dal quale si desume che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Di Francesco S.r.l. di Montazzoli ed ultimati in data 03/08/06, quindi in tempo utile, per un importo complessivo degli stessi pari ad € 22.329,08;
- 7) di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere mandato di pagamento per la somma complessiva di 2.500,00 euro a favore del Comune di Rosello, da imputare sul capitolo 152300/R/05 - UPB 04.02.001 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento, codice n. 304214, con accredito alla contabilità speciale, accesa presso la sezione TPS di Chieti;
 - 8) di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul *BURA*;
 - 9) di inviare copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
 - al Servizio Ragioneria e Credito della Regione Abruzzo;

- alla Direzione Turismo ed Attività Sportive ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02.

Pescara, 10 Maggio 2007

Per IL SERVIZIO VACANTE
IL DIRETTORE
Dott.ssa Alba Grossi

DIREZIONE TURISMO
ED ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO SPORT, IMPIANTISTICA SPORTIVA

DETERMINAZIONE 22.05.2007, n. DF3/175:

L.R. 08 febbraio 2005, n. 6 (legge finanziaria regionale) come modificata dalla L.R. 09 novembre 2005, n. 33 – Rifinanziamento della L.R. 56/2001. Comune di Gessopalena - "Impianto sportivo". Erogazione acconto (50%) contributo assegnato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto espresso in narrativa:

- 1) di dare atto dell'assegnata somma di 90.000,00 euro disposta a favore del Comune di Gessopalena come indicato nell'elenco allegato 7 della L.R. 08/02/2005, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, per "Impianto sportivo";
- 2) di dare atto dell'impegno della complessiva somma di 2.870.000,00 euro assunto sul cap. 152300/C/05 – UPB 04.02.001, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 2005, giusta la propria Determinazione DM1/121 del 29/11/05 e relativo modulo assunzione impegni n. 4788 emesso in data 03/03/06;
- 3) di dare atto, pertanto, che la citata somma di

45.000,00 euro, da utilizzare per le finalità in argomento, trova capienza su tale capitolo 152300/R/2005 che presenta la necessaria disponibilità;

- 4) di dare atto che il capitolo 152300 U.P.B. 04.02.001 è capitolo inserito nell'elenco delle spese in conto capitale finanziate con mutuo per 13.784.000,00 euro, giusta la L.R. n. 33/2005;
- 5) di attestare, pertanto, espressamente, come in effetti attesta, che la spesa di 45.000,00 euro da imputare al cap. 152300/R/05 U.P.B. 04.02.001 è una spesa di investimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, lett. g, della L. 24/12/2003, n. 350;
- 6) di liquidare ed erogare a favore del Comune di Gessopalena, a titolo di acconto, in attuazione del comma 1, lett. b) dell'art. 5 della L.R. 56/01, come modificato dall'art. 176 della L.R. n. 15/2004, la complessiva somma di 45.000,00 euro, pari al 50% del beneficio assegnato, giusta certificato di inizio lavori (ALL. "A") che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 7) di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere il relativo mandato di pagamento per la somma complessiva di 45.000,00 euro a favore del Comune di Gessopalena, da imputare sul capitolo 152300/R/2005 che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento, codice n. 304177, con accredito alla contabilità speciale, accesa presso la sezione TPS di Chieti, giusta Certificato di inizio lavori (ALL. "A"), emesso dal geom. G. Melchiorre dell'Ufficio Tecnico comunale, dal quale si vince che i medesimi sono iniziati in data 19/06/2006;
- 8) di riservare a successivi provvedimenti l'erogazione della rimanente somma a saldo del beneficio assegnato con le modalità previste, a presentazione da parte del soggetto interessato della prescritta documentazione;

9) di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul *BURA*;

10) di inviare copia del presente provvedimento:

- al Servizio Ragioneria e Credito della Regione Abruzzo;
- alla Direzione Turismo ed Attività Sportive ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02.

Pescara, 22 Maggio 2007

Per IL SERVIZIO VACANTE
IL DIRETTORE
Dott.ssa Alba Grossi

DIREZIONE TURISMO
ED ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO SPORT, IMPIANTISTICA SPORTIVA

DETERMINAZIONE 22.05.2007, n. DF3/176:

L.R. 17/11/04, n. 41. D.G.R. del 12/07/2005, n. 616. Contributi per interventi in materia di impianti sportivi. Comune di Turrivalignani - Impianto sportivo: calcio - ubicato in località c.da "Le Macine". Erogazione saldo (50%) contributo assegnato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto espresso in narrativa:

1. di impegnare la somma complessiva di € 4.031,25 sul cap. 092401 dello stato di previsione della spesa di bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità, giusta Determinazione Dirigenziale DD7/13 del 13/02/2007 del Servizio Bilancio;
2. di dare atto che la citata somma di € 4.031,25, quale erogazione del 50%, a sal-

do, del contributo assegnato al Comune medesimo, non è da considerare imputabile alla quota parte della spesa in conto capitale da finanziare con mutuo di cui ai 100.00,00 € del cap. 92401/R/04 – UPB 10.02.002 in argomento;

3. di liquidare ed erogare, in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1292 del 16/12/2004, a favore del Comune di Turrivalignani, la somma di €4.031,25 = [8.062,50 (contributo assegnato) – 4.031,25 (acconto erogato)], quale saldo del beneficio assegnato, compresa nell'ambito del contributo concesso con il citato provvedimento di Giunta Regionale n. 616 del 12/07/05, esecutivo ai sensi di legge, per le finalità di che trattasi;
4. di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere il relativo mandato di pagamento per la somma di Euro 4.031,25, a favore del Comune di Turrivalignani, giusta la seguente documentazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Certificato di ultimazione dei lavori (ALL. "B") e Certificato di regolare esecuzione (C.R.E.) (ALL. "C"), emessi entrambi in data 07/10/2005 dal Direttore dei Lavori, geom. E. Torelli dell'Ufficio Tecnico comunale, dai quali si evince che i lavori in progetto sono stati ultimati in pari data (07/10/05) e regolarmente eseguiti dalle ditte Giovanni Sarchiapone di Pescara e Carlo Finocchio di Spoltore, per un importo pari ad €10.984,08 (I.V.A. compresa);
 - Determinazione del Responsabile del Servizio competente, Dott. Luigi De Arcangelis, n. 72 dell'08/10/2005, concernente, tra l'altro, l'approvazione del C.R.E., nonché la liquidazione in acconto, alle sopra citate ditte, dei lavori eseguiti per un importo pari ad €8.060,50

(ALL. "D");

da imputare sul capitolo 092401 - UPB 10.02.002 dello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità, mediante versamento, codice n. 304365, con accredito alla contabilità speciale, accesa presso la sezione TPS di Pescara;

5. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*;
6. di inviare copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
 - al Servizio Ragioneria e Credito della Regione Abruzzo;
 - alla Direzione Turismo ed Attività Sportive ai sensi dell'art. 16, comma 11, L.R. n. 7/02.

Pescara, 22 Maggio 2007

Per IL SERVIZIO VACANTE
IL DIRETTORE
Dott.ssa Alba Grossi

DIREZIONE TURISMO
ED ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO SPORT, IMPIANTISTICA SPORTIVA

DETERMINAZIONE 22.05.2007, n. DF3/177:

D.G.R. del 12/07/2005, n. 616. Contributi per interventi in materia di impianti sportivi. Comune di Calascio - Impianto sportivo: campi di bocce ubicati in via XXIV maggio. Erogazione saldo (50%) contributo assegnato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto espresso in narrativa:

1. di impegnare la somma complessiva di € 4.031,25 sul cap. 092401 dello stato di previsione della spesa di bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità, giusta Determinazione Dirigenziale DD7/13 del 13/02/2007 del Servizio Bilancio;
2. di dare atto che la citata somma di € 4.031,25, quale erogazione del 50%, a saldo, del contributo assegnato al Comune medesimo, non è da considerare imputabile alla quota parte della spesa in conto capitale da finanziare con mutuo di cui ai 100.00,00 € del cap. 92401/C/04 – UPB 10.02.002 in argomento;
3. di liquidare ed erogare, in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1292 del 16/12/2004, a favore del Comune di Calascio, la somma di €4.031,25 = [8.062,50 (contributo assegnato) – 4.031,25 (acconto erogato)], quale saldo del beneficio assegnato, compresa nell'ambito del contributo concesso con il citato provvedimento di Giunta Regionale n. 616 del 12/07/05, esecutivo ai sensi di legge, per le finalità di che trattasi;
4. di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere il relativo mandato di pagamento per la somma di Euro 4.031,25, a favore del Comune di Calascio, giusta la seguente documentazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - “Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione” (ALL. “B”), emesso in data 05/12/06 dal Direttore dei Lavori, geom. Francesco Corsi dell’Ufficio Tecnico della Comunità Montana “Campo Imperatore – Piana di Navelli”, dal quale si evince che i lavori in progetto sono stati ultimati in data 01/12/06 e regolarmente eseguiti dall’Impresa Sportland srl di Barisciano, per un importo pari ad €9.565,67 (I.V.A. esclusa);

- Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Calascio, n. 23 del 05/12/06, dalla quale si evince la spesa complessiva dell'intervento ammontante ad € 12.000,00, e concernente, tra l'altro, l'approvazione del C.R.E. nonché la liquidazione, alla sopracitata ditta Sportland, dei lavori eseguiti per un importo pari ad € 10.522,23 (IVA inclusa) (ALL. "C");

da imputare sul capitolo 092401 - UPB 10.02.002 dello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità, mediante giroconto codice n. 304248, con accredito alla contabilità speciale accesa presso la sezione TPS di L'Aquila;

5. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*;
6. di inviare copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
 - al Servizio Ragioneria e Credito della Regione Abruzzo;
 - alla Direzione Turismo ed Attività Spor-

tive ai sensi dell'art. 16, comma 11, L.R. n. 7/02.

Pescara, 22 Maggio 2007

Per IL SERVIZIO VACANTE
IL DIRETTORE
Dott.ssa Alba Grossi

PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO
COMITATO REGIONALE
PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM. ABRUZZO)

Avviso relativo alla graduatoria delle emittenti televisive locali, contributi anno 2006.

AVVISO

Pubblicazione graduatoria delle emittenti televisive locali che hanno fatto domanda per l'attribuzione di contributi per l'anno 2006, ai sensi del D.M. 29 marzo 2006, modificata con deliberazione del Corecom Abruzzo n. 6/2007 del 17 maggio 2007.

Graduatoria	Società Titolare	Emittente	Punteggio Fatturato	Punteggio Personale	TOTALE
1	Rete 8 S.r.l.	Rete 8	200,00	456,42	656,42
2	Nuova Teleabruzzo Regionale s.r.l.	Telemare	62,72	367,10	429,82
3	Gruppo Air S.r.l.	Telemax	90,02	233,22	323,24
4	Winn V. & O. Communications S.r.l.	Antenna 10	94,64	221,93	316,57
5	Tv Uno S.r.l.	TV Uno	186,46	100,59	287,05
6	Teleponte S.r.l.	Teleponte	51,66	157,50	209,16
7	Telesirio S.r.l.	Telesirio	35,73	165,00	200,73
8	Essepi S.r.l.	TRSP	22,61	150,00	172,61
9	Onda TV S.r.l.	Onda TV	28,25	72,91	101,16
10	Publisirio S.r.l.	Antenna 2	17,96	46,89	64,85
11	Confartigianato Teramo	TVT	0,00	60,00	60,00
12	Autitalia S.r.l.	TV Capital	3,02	31,52	34,54
13	C.A.R.T.A.	TV Atri	0,00	0,00	0,00

CITTÀ DI ATESSA (CH)

Avviso di deposito della variante al P.R.G..

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. n. 18 del 12.04.1983 nel testo in vigore;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 41 dell'11.04.2007, esecutiva ai sensi di legge;

RENDE NOTO

Che presso l'Ufficio di Segreteria di questo Comune è depositata a libera visione del pubblico la variante al Piano Regolatore Generale, adottata dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 41 dell'11.04.2007.

Il deposito avrà la durata di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Durante il predetto periodo di deposito possono essere presentate osservazioni alla variante al P.R.G. da parte di chiunque,

Le osservazioni sotto forma di istanze, proposte o contributi presentate dopo la scadenza del termine fissato, sono irricevibili.

Sulle osservazioni questo Comune si pronuncerà motivatamente con apposito provvedimento deliberativo consiliare.

Atessa, 16 maggio 2007

IL SINDACO

Dott. Giuseppe Cellucci

CITTÀ DI PESCARA (PE)
 AREA TECNICA E LL.PP.
 SETTORE GARE E APPALTI
 SERVIZIO ESPROPRIAZIONI
 E DEMANIO MARITTIMO

Ordinanza n. 4/AA del 28.05.2007 - Deposito indennità provvisoria di espropriazione lavori di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e piazze - Via Stradonetto.

OMISSIS

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 139 in data 09.06.2006 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e piazze - Via Stradonetto;

OMISSIS

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 49/AA del 09.03.2007 con cui è stata determinata, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.P.R. 327/2001, l'indennità provvisoria di esproprio del bene immobile necessario per l'esecuzione dell'opera di cui trattasi;

OMISSIS

ORDINA

- 1 - il deposito a titolo di indennità provvisoria di espropriazione per causa di pubblica utilità presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Pescara (Servizio della Cassa DD.PP.) della indennità non accettata riferita al seguente immobile:
 - Foglio 34 Particella 289 Sub. 1 (parte) della superficie di ca. mq. 26,00
 - Sig. MASSACESE AURELIO nato a Pescara il 01/11/1930
 - CF. MSSRLA30S01G482M (proprietario)
 - Indennità provvisoria di espropriazione di complessivi €28.600,00
- 2 - di disporre che un estratto del presente provvedimento venga pubblicato sul *BURA* e di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione ove non sia proposta

da eventuali terzi opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia;

OMISSIS

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Di Nino Luciana

CITTÀ DI PESCARA (PE)
AREA TECNICA E LL.PP.
SETTORE GARE E APPALTI
SERVIZIO ESPROPRIAZIONI
E DEMANIO MARITTIMO

Ordinanza n. 5/AA del 28.05.2007 - Deposito indennità provvisoria di espropriazione lavori per la formazione di un programma integrato di intervento - Via Nazionale Adriatica Nord -.

OMISSIS

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 12.04.2006 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo all'Accordo di Programma per la formazione di un programma integrato di intervento - Via Nazionale Adriatica Nord;

OMISSIS

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 4/AA del 09.01.2007 con cui è stata determinata, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.P.R. 327/2001, l'indennità provvisoria di esproprio del bene immobile necessario per l'esecuzione dell'opera di cui trattasi;

OMISSIS

ORDINA

1- il deposito a titolo di indennità provvisoria di espropriazione per causa di pubblica utilità presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Pescara (Servizio della Cassa

DD.PP.) delle indennità non accettate, riferite ai seguenti immobili:

Ditta Proprietaria	Fg.	P.la	Sup. da espropriar e mq.	Totale indennità €
OTTAVIANI GIULIA nata a PESCARA il 30/09/1893 C.F. TTVGLI93P70G482U	7	460	2.670	3.010,76*
		843	678	764,02*
D'ONOFRIO FRANCESCA nata a SPOLTORE il 28,11,1913 C.F. DNFFNC13S68I922G		844	388	437,23*

* INDENNITA' RELATIVA ALLA QUOTA DI SPETTANZA

2 - di disporre che un estratto del presente provvedimento venga pubblicato sul *BURA* e di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione ove non sia proposta da eventuali terzi opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia;

OMISSIS

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Di Nino Luciana

COMUNE DI L'AQUILA (AQ)
SETTORE OPERE PUBBLICHE

Avviso di approvazione del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratto DI QUARTIERE II", in località L'Aquila, in variante al P.R.G..

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della L.R. 03.03.1 999 n. 11

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 75 del 27.03.2007; è stato definitivamente approvato,

in variante al P.R.G. ai sensi del combinato disposto dell'art. 43 della L.R. 03.03.1999 n. 11 e dell'art. 1 della L.R. 14.03.2000 n. 26, il Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di Quartiere II", in località L'Aquila.

La predetta deliberazione ed i relativi allegati sono depositata in libera visione del pubblico, presso il Settore OO.PP. di questo Comune, in Via Sassa n. 3

L'Aquila, 21 maggio 2007

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Vittorio Fabrizi

COMUNE DI L'AQUILA (AQ)
SETTORE TERRITORIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE
Tel. e Fax 0862/645493

Ampliamento della sede operativa della Soc. Gran Sasso Acqua s.p.a. in variante al vigente P.R.G. – Approvazione ex D.P.R. 327/01 e s.m.i. - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 28 novembre 2006.

AVVISO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. 12 aprile 1983 n. 18 nel testo in vigore;

PREMESSO

che conformemente all'art. 10 della L.R. 12 aprile 1983 n. 18 nel testo in vigore, gli atti relativi alla "Variante al vigente P.R.G. - Ampliamento della sede operativa della Soc. Gran Sasso Acqua s.p.a. – Approvazione ex D.P.R. 327/01 e s.m.i." approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 28 novembre 2006 in variante al Piano Regolatore Generale, sono depositati a cura della Segreteria Generale, in libera visione al pubblico presso il Settore Territorio in Via Roma - pal. Del Tosto - per 45 giorni consecutivi a far tempo dal 15.06.2007 e sino al 29.07.2007 con il seguente orario:

- dal Lunedì al Venerdì - durante le ore d'ufficio;

che il periodo di deposito decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

che durante tale periodo di deposito chiunque può prendere visione degli atti relativi alla Variante al Piano Regolatore Generale e presentare osservazioni e opposizioni;

SI AVVERTE

che le eventuali osservazioni e/o opposizioni al Piano stesso, a mente dell'art. 10 della citata L.R. 12 aprile 1983 n. 18 nel testo in vigore, dovranno essere redatte su carta legale e presentate alla Segreteria Generale entro e non oltre il periodo di deposito e cioè sino al 29.07.2007

Anche i grafici, eventualmente allegati a dette osservazioni e/o opposizioni, dovranno essere muniti di competente marca da bollo, a norma di legge.

L'Aquila, lì 15.06.2007

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Renato Amorosi

COMUNE DI L'AQUILA (AQ)
SETTORE TERRITORIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE
Tel. e Fax 0862/645493

Adozione variante al P.R.G. per modifica destinazione d'uso edificio ex orfanotrofio di S. Giuseppe sito in Via Sassa – L'Aquila. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 147 del 28 novembre 2006.

AVVISO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. 12 aprile 1983 n. 18 nel testo in vigore;

PREMESSO

che conformemente all'art. 10 della L.R. 12 aprile 1983 n. 18 nel testo in vigore, gli atti relativi alla "Variante al P.R.G. per modifica destinazione d'uso edificio ex orfanotrofio di S. Giuseppe sito in Via Sassa n. 3 L'Aquila" adottati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 28 novembre 2006 in variante al Piano Regolatore Generale, sono depositati a cura della Segreteria Generale, in libera visione al pubblico presso il Settore Territorio in Via Roma - pal. Del Tosto - per 45 giorni consecutivi a far tempo dal 15.06.2007 e sino al 29.07.2007 con il seguente orario:

- dal Lunedì al Venerdì - durante le ore d'ufficio;

che il periodo di deposito decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

che durante tale periodo di deposito chiunque può prendere visione degli atti relativi alla Variante al Piano Regolatore Generale e presentare osservazioni e opposizioni;

SI AVVERTE

che le eventuali osservazioni e/o opposizioni al Piano stesso, a mente dell'art. 10 della citata L.R. 12 aprile 1983 n. 18 nel testo in vigore, dovranno essere redatte su carta legale e presentate alla Segreteria Generale entro e non oltre il periodo di deposito e cioè sino al 29.07.2007

Anche i grafici, eventualmente allegati a dette osservazioni e/o opposizioni, dovranno essere muniti di competente marca da bollo, a norma di legge.

L'Aquila, lì 15.06.2007

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Renato Amorosi

COMUNE DI L'AQUILA (AQ)
SETTORE TERRITORIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE
Tel. e Fax 0862/645493

Presidio Ospedaliero S. Salvatore – Coppito – Variazione indice di utilizzazione territoriale – Art. 31 comma 6 N.T.A. del P.R.G. – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 176 del 29 dicembre 2006.

AVVISO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. 12 aprile 1983 n. 18 nel testo in vigore;

PREMESSO

che conformemente all'art. 10 della L.R. 12 aprile 1983 n. 18 nel testo in vigore, gli atti relativi al "Presidio Ospedaliero S. Salvatore – Coppito – Variazione indice di utilizzazione territoriale – Art. 31 comma 6 NTA del PRG" approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 176 del 29 dicembre 2006 in variante al Piano Regolatore Generale, sono depositati a cura della Segreteria Generale, in libera visione al pubblico presso il Settore Territorio in Via Roma - pal. Del Tosto - per 45 giorni consecutivi a far tempo dal 15.06.2007 e sino al 29.07.2007 con il seguente orario:

- dal Lunedì al Venerdì - durante le ore d'ufficio;

che il periodo di deposito decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

che durante tale periodo di deposito chiunque può prendere visione degli atti relativi alla Variante al Piano Regolatore Generale e presentare osservazioni e opposizioni;

SI AVVERTE

che le eventuali osservazioni e/o opposizioni al Piano stesso, a mente dell'art. 10 della citata L.R. 12 aprile 1983 n. 18 nel testo in vigore, dovranno essere redatte su carta legale e presentate alla Segreteria Generale entro e non oltre il periodo di deposito e cioè sino al 29.07.2007

Anche i grafici, eventualmente allegati a dette osservazioni e/o opposizioni, dovranno

essere muniti di competente marca da bollo, a norma di legge.

L'Aquila, lì 15.06.2007

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Renato Amorosi

COMUNE DI MONTENERODOMO (CH)
UFFICIO TECNICO

DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO n. 1/2007 - Lavori di: Costruzione palestra scolastica scuola media, elementare e materna – 1° Lotto.

Prot. n. 1334 del 16.05.2007

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

Visto il D.P.R. 327/01;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 17.05.2002, esecutiva, con la quale veniva approvato il progetto per la costruzione della Palestra Scolastica di cui all'oggetto implicante la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 12 del T.U. n. 327/01;

Considerato che prima dell'approvazione del progetto esecutivo si è provveduto ad attivare il procedimento espropriativo con la comunicazione ai proprietari, debitamente notificata dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 11 T.U. n. 327/01 e del deposito degli elaborati presso la segreteria comunale ai sensi dell'art. 16 T.U. n. 327/01;

Visto il Piano Particellare di Esproprio;

Visto il Decreto del responsabile del Procedimento n. 1 del 29.11.2002 prot. n. 4050, debitamente notificato agli interessati, nonché pubblicato all'Albo pretorio del Comune e sul *BURA* n. 2 ordinario del 24.01.2003, con il quale è stato stabilito la misura delle indennità

di espropriazione da corrispondere agli aventi diritto;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 45 del 03.05.2005, esecutiva, con la quale veniva prorogata la procedura espropriativa;

Vista la determina del Responsabile del Procedimento n. 80 del 19.03.2007 con la quale ha disposto la liquidazione dell'indennità di cessione volontaria dei proprietari che hanno accettato l'indennità offerta;

Vista la determina del Responsabile del Procedimento n. 79 del 19.03.2007 con la quale ha costituito il deposito definitivo presso la Cassa DD.PP. delle somme dei proprietari non accettanti l'indennità offerta;

Vista la quietanza di deposito n. 126 del 10.05.2007, emessa dalla Tesoreria Provinciale dello Stato in favore delle ditte che non hanno accettato l'indennità offerta;

Ritenuta l'urgenza di procedere al completamento della procedura di esproprio;

Visti gli articoli nn. 20, 21, 22 e 23 del D.P.R. n. 327 dell'8.06.2001;

DECRETA

A favore del Comune di Montenerodomo l'espropriazione degli immobili riportati nell'allegato Piano Particellare di Esproprio.

Il presente decreto deve essere pubblicato d'ufficio nel *B.U.R.A.* e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, trascritto presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari di Chieti, nonché volturato e registrato a termini di legge a cura e spese dell'Ente espropriante.

IL RESPONSABILE
PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO
Geom. Ginesio D'Antonio

COMUNE DI PRATOLA PELIGNA (AQ)
Installazione impianti radiotelevisivi e

per telefonia mobile – Approvazione definitiva variante al P.R.G. – Delibera di C.C. n. 8 dell'11.04.2007.

Omissis

DELIBERA

Omissis

Di approvare definitivamente la variante al P.R.G. con annesso regolamento riguardante la installazione degli impianti per telefonia mobile alla località “Allegrozzi – Recupero” di questo Comune, su area riportata in Catasto al foglio 1, particella n. 300, della superficie di area 24,70.

AVVISI

ERRATA CORRIGE E AVVISI DI RETTIFICA

L'avviso di rettifica è disposto quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono in esso riscontrati errori già contenuti nel documento originale. L'avviso di rettifica può essere disposto esclusivamente dall'autorità che ha disposto la pubblicazione dell'atto errato o dal suo superiore gerarchico, tramite nota scritta indirizzata alla Direzione del Bollettino.

L'errata corrige è disposta quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono riscontrate difformità tra il testo originale e il testo pubblicato. La Redazione del Bollettino può disporre autonomamente l'errata corrige, previa intesa con gli estensori dell'atto da correggere.

In caso di correzione di avvisi contenenti bandi di gara e di concorso con termine di scadenza, la Direzione del Bollettino, di concerto con l'autorità estensore dell'atto, dispone che la pubblicazione dell'errata corrige o dell'avviso di rettifica non risulti pregiudicibile di situazioni giuridiche soggettive degli interessati ai documenti medesimi.

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI**

SERVIZIO BURA PUBBLICITA' ED ACCESSO

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Corso Federico II, n° 51 - 67100 L'Aquila

centralino: 0862 3631

Tel. 0862/364660 - 364661 - 364663 - 364670

Fax. 0862 364665

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: bura@regione.abruzzo.it